Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ANNO VI FASCICOLO II

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VI-II

G. C. SANSONI - FIRENZE

1935 - XIII

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Per. 4101 . 765

ANNO VI FASCICOLO II

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VI-II

BIBLIOTECA NAZIONALE ... 26 LUG 1935

G. C. SANSONI - FIRENZE
1935 - XIII

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO

S

SO

A.
B.

F.

W

G.
P.

Pr
R

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ANNO VI FASCICOLO II

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VI-II

SOMMARIO

A. SERPIERI, *Precisazioni sulla bonifica integrale* . . . Pag. 125
B. GRIZIOTTI, *Orientamenti scientifici dell'economia e finanza corporativa* . . . 138
F. VITO, *I fondamenti della teoria corporativa del commercio internazionale* . . . 156
W. CESARINI-SFORZA, *Studi sul concetto d'interesse generale* – II. (continua) . . . 172
G. DE SEMO, *Sui contratti collettivi agrari* . . . 183
P. BIONDI, *La perizia giuridica* (Concetto e teoria generale) (continua) . . . 189
PROBLEMI DELLA SCUOLA (gi. bot.) . . . 205
RASSEGNA DELLE RIVISTE:
Dottrine politiche – Dottrina generale dello Stato – Teoria generale del diritto 217
Diritto costituzionale, amministrativo, corporativo e del lavoro . . . 219
Economia – Politica economica e finanziaria . . . 220
RECENTI PUBBLICAZIONI . . . 225
NECROLOGIO: *Gerhard Dobbert* . . . 227
N., *Nella Scuola di Scienze Corporative nel Collegio Mussolini* . . . 232

G. C. SANSONI – FIRENZE
1935-XIII

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Si pubblica in fascicoli trimestrali di circa 100 pagine ciascuno

Condizioni di abbonamento: Per un anno: Italia **L. 36** - Estero **L. 70**
Un fascicolo separato: Italia **L. 12** - Estero **L. 20.**

Direzione: presso la SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
della R. Università di Pisa.

Amministrazione: presso la CASA EDITRICE G. C. SANSONI
Viale Mazzini 26, Firenze

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PUBBLICAZIONI A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Iª Serie: *STUDI diretti ad approfondire i problemi fondamentali del Corporativismo.*

I. **LA CRISI DEL CAPITALISMO** – Scritti di G. PIROU, W. SOMBART, E. F. M. DURBIN, E. M. PATTERSON, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-200 . . . . L. 15,—

II. **L'ECONOMIA PROGRAMMATICA** – Scritti di BROCARD, DOBBERT, J. A. HOBSON, D. LANDAUER, LORWIN, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-208 . . . . 15,—

III. **CAPITALISMO E CORPORATIVISMO** – di UGO SPIRITO. – **IIIª Edizione riveduta e aumentata.**
Volume in-8, di pagg. XX-176 . . . . 15,—

IV. **CORPORATIVISMO E SCIENZA GIURIDICA** – di A. VOLPICELLI.
Volume in-8, di pagg. VIII-220 . . . . 15,—

V. **NUOVE ESPERIENZE ECONOMICHE** – Scritti di BECKERATH, COLE, CONDLIFFE, DOBBERT, LORWIN, NAGAO, SPIRITO. – Prefazione di G. BOTTAI.
Volume in-8, di pagg. VIII-246 . . . . 15,—

VI. **L'IMPRESA NELL'ORDINE CORPORATIVO** – di L. MOSSA. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI.
Volume in-8, di pagg. XII-176 . . . . 12,—

IIª Serie: *DOCUMENTI.*

I. **BOLSCEVISMO E CAPITALISMO** – di G. STALIN, V. MOLOTOV, G. F. GRINKO. – Con un'Avvertenza di GIUSEPPE BOTTAI (*esaurito*).

II. **PRINCIPII POLITICI DEL NAZIONALSOCIALISMO** – di C. SCHMITT. – Scritti scelti e tradotti da D. CANTIMORI. – Prefazione di A. VOLPICELLI.
Volume in-8, di pagg. XII-234 . . . . 15,—

G. C. SANSONI ~ EDITORE ~ FIRENZE

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Una collezione nuova:

CLASSICI DEL LIBERALISMO E DEL SOCIALISMO

DIRETTI DA GIUSEPPE BOTTAI, UGO SPIRITO E ARNALDO VOLPICELLI

In agili volumi in-8°, rilegati, contenenti opere intere o antologie, precedute da introduzioni critiche e da commenti analitici

Sono usciti:

I.

LE CARTE DEI DIRITTI
(Dalla *Magna Charta* alla *Carta del lavoro*)

A CURA DI FELICE BATTAGLIA

Volume in-8, di pagg. XX-256, rilegato . . . L. **25,—**

II.

I LIBERALI ITALIANI DOPO IL 1860

A CURA DI FRANCESCO PICCOLO

Volume in-8, di pagg. XXXVI-248, rilegato . . L. **25,—**

G. C. SANSONI ~ EDITORE ~ FIRENZE

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PRECISAZIONI
SULLA BONIFICA INTEGRALE

1. – Il recente volume pubblicato a cura del Dobbert, col titolo *L'economia fascista*, in edizione italiana e tedesca, è una raccolta di scritti di varii autori – alcuni italiani altri tedeschi –, fra i quali il Vöchting che tratta della politica agraria. L'autore è, se non erriamo, uno svizzero, che già all'economia rurale italiana ha dedicato altri studi notevoli, fra i quali di particolare interesse un volume sull'economia rurale della Romagna.

Alla fine di questo scritto troviamo affermato che la politica agraria fascista – ad eccezione soltanto della Russia (quella della Germania nazionalsocialista è ancora troppo giovane per essere giudicata) – è l'unica in Europa che meriti senza riserve la denominazione di « politica ». Altrove lo Stato si lascia piuttosto spingere dalle circostanze, invece di guidarle e dominarle: in Italia il potere pubblico ha afferrato con energia le redini della situazione: se anche talvolta esso sbaglia, è l'errore del forte che sa come l'azione sia il miglior tirocinio.

Non sarebbe difficile rilevare nell'esposizione critica del Vöchting non poche inesattezze: è sempre arduo per uno scrittore straniero conoscere a fondo un'economia rurale così antica, varia e complessa, come quella italiana.

Ma più interessante è esaminare talune riserve, per così dire, di principio, che l'autore espone a proposito della bonifica integrale, alla quale – insieme con la battaglia del grano – è dedicata la maggior parte del suo scritto.

Il Vöchting ha bene colto la differenza essenziale fra la « bonifica integrale fascista » e la « bonifica liberale »; differenza che è poi il riflesso in questo campo particolare di quella generale che esiste fra economia fascista ed economia liberale.

La « bonifica liberale » pone precisi limiti tra la competenza statale e quella privata: allo Stato compete l'unico compito di rendere il suolo, con le preliminari opere pubbliche, atto alla coltivazione e alla colonizzazione: ciò che diventerà la nuova terra

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dal punto di vista agrario, non è problema dello Stato – il quale perciò non interviene in alcun modo in questa seconda fase della bonifica – ma delle imprese private interessate, libere di agire secondo il loro interesse. Nella bonifica integrale fascista questa barriera fra « pubblico » e « privato » viene eliminata: quindi una concezione unitaria, per la quale lavori statali e privati si coordinano in un programma unico che riceve la sua norma dallo scopo finale agricolo; per la quale, d'altra parte, Stato e privati coordinano e unificano la loro azione esecutiva nel *Consorzio di bonifica*.

Il Vöchting pone anche opportunamente in luce le ragioni per le quali spesso, in passato, la bonifica di stile liberale andò incontro a insuccessi, arrestandosi all'esecuzione delle opere statali, senza realizzare i fini agricoli, igienici, demografici, in vista dei quali quelle opere erano state eseguite.

Ma, a questo punto, l'Autore espone quelli che, a suo avviso, sono i pregi della bonifica liberale, e, per contrapposto, « l'elemento problematico della sua antitesi, cioè della bonifica integrale ».

Possiamo riassumere così le sue considerazioni:

a) la separazione della fase *statale* da quella *privata* ha il vantaggio di non precipitare, anzi di frenare il pericoloso trapasso alla economia agricola intensiva: prima di attuare questa, si impongono, generalmente, forme di transizione molto caute e perciò lente. È pericoloso importare forme affatto nuove di agricoltura intensiva, in luogo di prender come punto di partenza quelle già radicate nel luogo, trasformandole gradualmente nelle nuove forme meglio confacenti alle condizioni locali. Procedendo per quella prima via, il punto di vista produttivistico, che rappresenta l'elemento « immanente » di una politica agraria, può venir posto troppo in ombra, in favore del punto di vista demografico che rappresenta l'elemento « contingente » di essa;

b) date le condizioni dell' Italia, dove il capitale è relativamente scarso e abbondante la terra nuda da bonificare, occorre, ai fini della massima produttività, assegnare a ogni unità di capitale molta terra, cioè occorrono forme piuttosto estensive di valorizzazione dei terreni. Anche da un punto di vista di civilizza-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zione, è da chiedere se sia bene intensivamente trasformare ristretti territorî, abbandonando gli altri al deserto e alla malaria; mentre coi medesimi costi tutti potrebbero essere portati ad una prima utilizzazione, anche se solo rudimentale, e a un primo risanamento, anche se soltanto provvisorio;

c) quanto più il piano obbligatorio di bonifica integrale si particolarizza, connettendo rigidamente l'intelaiatura delle opere preliminari al voluto predeterminato tipo di agricoltura, tanto più grande è il pericolo che la economia individuale – essere selvaggio, che in tal modo si vuole forzare – strappi i freni ed erompa fuori della via tracciata. Nè può essere sempre rimedio la espropriazione, perchè non è detto che il passaggio a un possessore nuovo offra maggiore garanzia per il raggiungimento del fine voluto;

d) se lo Stato attende di veder coronata la sua opera di miglioramento con una razionale organizzazione delle aziende agricole, deve regolare i mezzi dati a quella in guisa che poi non difetti il capitale di esercizio alle nuove aziende. Oggi, quel che lo Stato distoglie – con le imposte o altrimenti – alle economie private per eseguire le opere di bonifica di sua competenza, lascia troppo poco all'esercizio;

e) la pressione delle imposte e dei debiti nei territorii di bonifica si è elevata in modo tale che i conseguenti passaggi di proprietà hanno presentato l'aspetto di una strage di fondi, inadatta a trasferire la terra ai proprietarî migliori, e alimentatrice, sotto la coazione della bonifica, di una repugnante speculazione fondiaria.

2. – Esaminiamo il fondamento di queste obbiezioni, che, se rispondenti alla realtà, sarebbero invero assai gravi.

Occorre premettere che, per portare un giudizio preciso sulla bonifica integrale fascista, debbono esser ricordati due dati di fatto: che, in primo luogo, la massima parte di quanto finora è stato compiuto non è se non completamente di opere *pubbliche* di bonifica già avviate fin dai tempi prefascisti (e spesso malamente trascinate, allora, per decenni), *senza nessun intervento coattivo dello Stato nella fase privata della trasformazione agraria* (i modi

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e limiti di questo intervento sono stati precisati solo dalla legge del 1933); che, in secondo luogo, talune trasformazioni agrarie – prima fra tutte quella dell'Agro Pontino – sono state intanto eseguite con mezzi, metodi e organi *eccezionali*, diversi da quelli che la legislazione fascista chiama *normalmente* in azione.

È forse per non aver tenuto ben presenti questi dati di fatto che il Vöchting è stato condotto a formulare obbiezioni che ci sembrano di scarso fondamento.

Si può intanto senz'altro dichiarare non rispondente alla realtà l'ultima enumerata.

Che imposte e debiti fondiarî gravino fortemente, in Italia come altrove, niuno disconosce: che i conseguenti trasferimenti di proprietà abbiano assunto carattere di una *strage di fondi* e vi si sia innestata una *repugnante speculazione fondiaria*, è per lo meno una enorme esagerazione: comunque, ciò che in questo senso è avvenuto non ha nulla a che fare con la bonifica integrale fascista.

Fra i debiti fondiari ne esiste, sì, una parte rappresentante la quota di spesa dovuta dai proprietarî per le preliminari opere di bonifica eseguite dallo Stato; ma è per l'appunto quella identica quota che essi avrebbero dovuto corrispondere vigendo la legislazione «liberale». Nè è certamente la spesa sostenuta dallo Stato per la esecuzione delle opere di bonifica (cui esso provvede con prestiti trentennali) che ha comunque aumentato la imposta fondiaria. Se poi, eseguite dette opere dallo Stato, i proprietarî hanno attuato la trasformazione agraria, contraendo altri debiti, lo hanno fatto volontariamente, senza alcun coattivo intervento (salvo il caso speciale dell'Agro Romano e Pontino), anzi con cospicue agevolazioni finanziarie da parte dello Stato, in forma di crediti di favore e di sussidi, inesistenti nei tempi prefascisti.

Dell'eccessivo indebitamento dei proprietarî, la nuova legislazione fascista sulla bonifica integrale non ha dunque responsabilità: se mai, se ne potrebbe trarre qualche motivo proprio contro la libertà di indebitarsi lasciata ai proprietarî.

La realtà è un'altra e ben nota: siamo passati dai tempi allegri della inflazione – quando sembrava che anche ogni capitale

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

investito nella terra potesse essere in breve tempo restituito con larghissimi margini di guadagno – ai tempi duri della rivalutazione e della stabilità monetaria: siamo passati da questi, dopo il '29, ai tempi durissimi della crisi mondiale, con relativo tracollo dei prezzi agricoli: imposte e oneri di debiti contratti precedentemente con larghezza, non potevano decrescere parallelamente al decremento dei redditi dell'agricoltura, e sono diventati pesanti, talora schiaccianti.

Lo Stato fascista è largamente intervenuto per alleviarli: la resistenza degli agricoltori, nel complesso, è stata ed è ammirevole: le sofferenze non possono tuttavia non esser state ed esser gravi, pur non avendo determinato quei paurosi fenomeni di massa, accennati dal Vöchting.

Comunque, ripetiamo, non havvi diretto rapporto fra esse, e le nuove concezioni e norme che lo Stato fascista ha portato nella bonifica integrale.

3. – Maggiore fondamento possono avere le altre obbiezioni.

Se, dal punto di vista «produttivistico», più convenga nei terreni di bonifica un rapido passaggio da forme primitive di utilizzazione del suolo a forme altamente intensive; ovvero un passaggio lento, graduale, salendo a poco a poco la scala dell'intensità colturale, è quesito che non ammette una risposta unica.

Da una parte, il fatto che *fin da principio* è necessario investire nel suolo, con le preliminari opere pubbliche, un'alta quota del costo totale della bonifica integrale, spinge alla rapidità della trasformazione, per non lasciare lungo tempo infruttifera o poco fruttifera l'indicata quota di capitale: d'altra parte è vero che spesso – ma non sempre – ragioni fisiche e tecniche rendono impossibile, o possibile solo con grande aumento di costi, saltare in breve tempo dagli iniziali bassissimi redditi fondiari a quelli elevati, proprî di forme intensive di coltura; e in tal caso un impiego della rimanente quota di costo della bonifica (elemento gravemente oneroso ne sono in particolare le costruzioni rurali) attuato gradualmente, a mano a mano che sia dato di realizzare

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

successivi incrementi di reddito fondiario, può in realtà meglio rispondere alla convenienza economica.

C'è, insomma, nella trasformazione agraria, una durata di massima convenienza economica, che solo caso per caso va riconosciuta.

Ma nella legislazione fascista della bonifica integrale non v'è assolutamente nulla che impedisca la scelta caso per caso più conveniente di essa.

L' intervento dello Stato nella fase della trasformazione agraria – ne vedremo meglio fra poco le modalità – ha solo il fine che – eseguite dallo Stato stesso le preliminari opere pubbliche – segua *sempre* la trasformazione agraria; ma il ritmo lento o rapido di essa è determinato appunto caso per caso; e non unilateralmente e, per dir così, dall' esterno, in base a giudizio degli organi tecnici dello Stato, bensì in base ad ampii studi e proposte fatte dal Consorzio, cioè, in sostanza, dagli stessi interessati.

È una applicazione del concetto fondamentale del corporativismo: l'autodisciplina dei produttori, sotto il controllo dello Stato.

È peraltro da notare che la scelta di quella che chiamammo durata di massima convenienza della trasformazione, implica, nell'economia fascista, di considerare anche elementi che, in un comune bilancio finanziario, vengono di solito trascurati.

Il Vöchting contrappone, vedemmo, un punto di vista *produttivistico*, che sarebbe immanente, a un punto di vista *demografico*, che sarebbe contingente.

Che significa ciò?

Se bene interpretiamo il suo pensiero, il punto di vista produttivistico implica il fine che i capitali debbano essere impiegati dove ricevono un più alto frutto unitario: il periodo di massima convenienza della trasformazione agraria sarebbe, da tale punto di vista, quello che assicura quell'incremento di reddito fondiario che rappresenti un massimo di frutto unitario per il capitale impiegato.

Nè si contesta che – non solo per l' interesse privato del proprietario, ma anche per l' interesse della società – questo sia un punto di vista importante, che deve essere tenuto presente.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ma, nell'economia fascista, non è il solo. Per essa, la società nazionale è un organismo la cui convenienza va giudicata da un unitario punto di vista, insieme – e inscindibilmente – morale, politico, economico. Inscindibilmente, perchè quel che oggi può apparirci come convenienza puramente morale o politica può diventar domani – e il domani della Nazione, nella sua vita perpetua, è non meno e più importante dell'oggi – convenienza economica, o, se così si preferisce di dire, « produttivistica ».

Ora, se il Vöchting con le parole « punto di vista demografico » ha inteso riferirsi al fatto che la popolazione italiana aumenta, e bisogna assicurarle nuove sedi di civile vita rurale, non sappiamo perchè egli chiami questo un punto di vista *contingente*, contrapponendolo ad un *immanente* punto di vista produttivistico.

Conservare ed accrescere nella Nazione italiana – pur nel desiderato suo aumento demografico – un alto grado di ruralità, è proprio uno dei fini fondamentali, insieme morale, politico ed economico, della politica fascista.

Nella bonifica integrale, esso si traduce nel fine di *stabilizzare* sulla terra il massimo numero di contadini, in civili e soddisfacenti forme di convivenza.

Nè è indifferente per la Nazione realizzare questo fine in tempo breve piuttostochè in tempo lungo; nè quindi se ne deve prescindere anche nel risolvere il problema particolare della *durata* più conveniente della bonifica integrale.

Può bensì avvenire che una minor durata porti minor frutto monetario dei capitali impiegati, ma non è escluso che questo sacrificio possa essere per la Nazione più che compensato da una più rapida realizzazione del fine demografico, inteso nel modo precisato.

Naturalmente una tale preferenza – che dall'economia liberale è giudicata antieconomica – va resa compatibile con quella iniziativa e proprietà privata sulle quali anche la economia fascista fa assegnamento.

Nel meccanismo finanziario della bonifica integrale fascista ne è data la possibilità. Infatti – ove una rapida trasformazione agraria dia ai capitali impiegati un frutto minore di una trasforma-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione lenta e graduale – la differenza può essere per il proprietario colmata con un più elevato contributo finanziario da parte dello Stato; contributo che, appunto, non è fisso, ma variabile. In ogni caso, con un'adeguata misura del contributo statale è assicurato al proprietario un frutto ritenuto soddisfacente del capitale da lui stesso impiegato, lasciandogli nello stesso tempo aperta la via di rinunciare a giusto prezzo alla proprietà, ove egli, per qualsiasi ragione, non intendesse assumere, a quelle condizioni, la impresa della voluta trasformazione.

Ben s' intende che la scelta di una rapida trasformazione agraria, in luogo di una lenta e graduale, va fatta tenendo anche conto di queste possibili conseguenze – minor frutto dei capitali impiegati, maggior onere per il bilancio dello Stato, più larghi trasferimenti della proprietà della terra –, e delle loro ripercussioni, tutt'altro che trascurabili per l' interesse morale politico ed economico della Nazione.

4. – Attenta considerazione meritano le riserve del Vöchting, che abbiamo riassunto alle lettere *b*) e *d*) del § 1.

Qui si pone uno dei problemi più interessanti, per chi profondamente rifletta su questa grande iniziativa fascista della bonifica integrale.

Mi pare che le osservazioni del Vöchting si possano in breve ricostruire e coordinare così. C'è nel paese una corrente anno per anno *determinata* di risparmio che può essere convogliata alla bonifica integrale: essa in parte va investita permanentemente nel suolo, in parte va destinata come capitale di esercizio alle nuove aziende agrarie che si costituiscono. La bonifica integrale, elevando la prima parte, minaccia di diminuire eccessivamente la seconda.

Inoltre, la disponibile quantità di risparmio può essere diluita in molta terra, impiegandone poca per ettaro; o viceversa concentrata in poca terra, con forme altamente intensive di coltura. In un paese dove abbondano le terre da bonificare e relativamente scarseggia il capitale, la via più economica è la prima; mentre la bonifica integrale conduce a battere la seconda.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

È in proposito da osservare che la quantità di risparmio disponibile in un determinato periodo di tempo per la bonifica, risulta da due elementi: *a*) la quantità *totale* di risparmio disponibile, in quel periodo, nel paese; *b*) la quota di *a*) destinata alla bonifica.

La quantità *a*) è la parte del reddito nazionale che i percettori di esso non consumano. Influisce a determinarla la misura più o meno alta del reddito nazionale, ma non solo questo. La contrazione di consumi presenti a beneficio dell'avvenire – che è l'essenza del fenomeno risparmio – può essere lasciata esclusivamente alla volontà degli individui: in tal caso, a parità di redditi, sono certe loro inclinazioni e doti morali che determinano la misura di *a*). Or è qui da ricordare che, in certo senso e limiti, la bonifica stessa prepara i mezzi che le occorrono, in quanto porti a *stabilizzare* sulla terra un gran numero di contadini, i quali – in confronto di ogni altra categoria – sono i più sobrii e risparmiatori.

Ma poi, non è detto che la quota risparmiata di un determinato reddito nazionale debba essere un fatto puramente volontario. Non solo la imposta può aumentarla, ma anche altri meccanismi di *risparmio coatto* sui quali si sono molto fermati gli economisti moderni.

Vogliamo concludere solo questo che uno Stato – sopra tutti lo Stato fascista, interprete dei superiori interessi della Nazione intesa come organismo perpetuo che vive non solo nell'oggi, ma nel succedersi delle generazioni – può e deve, entro limiti, intervenire anche per innalzare la quota di reddito risparmiata, quando ciò sia necessario per portare a compimento una fondamentale opera di civiltà, qual'è la bonifica integrale.

Quanto alla repartizione del risparmio disponibile fra le singole destinazioni (una delle quali è appunto la bonifica), non ho che da riportarmi a quanto ho detto nel paragrafo precedente: lo Stato fascista non crede che la miglior repartizione per la Nazione risulti dalla misura del frutto realizzabile nei singoli impieghi. La struttura creditizia dell' Italia è oggi quindi tale – come bene illustra il De Stefani nello stesso volume contenente lo scritto del Vöchting – da render possibile allo Stato *un governo del risparmio* ai fini della Nazione, di cui esso è unico interprete: un

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vincolo strettissimo collega all'uopo vaste disponibilità di risparmio a norme e a criterî provenienti dal potere centrale. « Non si tratta formalmente di un esercizio di Stato del credito, ma sostanzialmente lo Stato lo governa per quanto riguarda gli enti pubblici e morali che lo esercitano ».

Questo è, a mio avviso, il problema fondamentale che la Corporazione del credito e delle Assicurazioni dovrà risolvere, in funzione dei fini della Nazione. E poichè fra essi la bonifica integrale ha un posto di primo piano, pensiamo che – anche in un paese nel quale molte sono le terre da bonificare relativamente al risparmio disponibile – sia possibile, in un armonico quadro delle attività nazionali e delle loro esigenze di nuovo risparmio, destinarne alla bonifica integrale una quota tale che questa e il ritmo e durata dell'attività bonificatrice reciprocamente si adeguino.

Detta quota – ha ragione il Vöchting di notarlo – deve comprendere non solo il risparmio da investire permanentemente nel suolo, ma anche il maggior capitale di esercizio delle nuove aziende.

Abbiamo l' impressione che, se il nostro paese dedicherà alla bonifica integrale – per il complesso dei capitali fondiarî, statali e privati, e di quelli di esercizio – un miliardo di nuovo risparmio, in media annua – opportunamente scostandosi in più o in meno dalla media, secondo la più o men favorevole congiuntura, ma con assoluta e tenace continuità di azione (il ritmo può esser più o meno rapido, ma non si può, senza gravi danni, arrestarlo) – la generazione vivente potrà tramandare alla successiva, con uno sforzo che non ci sembra insopportabile, un' Italia tutta bonificata.

L'altro aspetto del problema posto dal Vöchting, circa la convenienza di concentrare o diluire il risparmio disponibile rispettivamente in poca o molta terra, può venire, dopo quanto si è detto, meglio chiarito.

Poniamo che un miliardo all'anno sia destinabile alla bonifica: fine dominante è quello di *stabilizzare* molti contadini sulla terra: è appunto per realizzare questo fine che la Nazione è disposta, occorrendo, a rinunciare a quel più alto frutto che altri impieghi consentirebbero. Ciò non toglie, è ovvio, che si debba cercare di realizzarlo rendendo minimo quel sacrificio.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Influiscono sulla soluzione del problema molti fattori, che la rendono complessa: in particolare, il variare del frutto unitario del capitale, col crescere dell' intensità del suo impiego (cioè col crescere del capitale impiegato per ettaro); il variare del numero dei lavoratori *stabilizzati* col crescere dell' intensità di impiego di capitale; il peso dato, relativamente ad un sacrificio di frutto del capitale, al vantaggio di un'anticipazione di tempo nello stabilizzare un determinato numero di lavoratori; la influenza sul frutto del capitale della maggiore o minore rapidità della trasformazione, di cui già si è parlato. Nella pratica, intervengono inoltre ragioni di opportunità circa la distribuzione geografica delle opere, circa la disoccupazione da combattere, ecc.

Difficilmente si arriva a una soluzione per via analitica, benchè possa giovare di tener presenti i varî fattori influenti; ma non è impossibile, per via di sintesi pratica, cercare, fra le varie possibili combinazioni, quella che giudichiamo la più conveniente per la Nazione.

Ora nel meccanismo della bonifica integrale, qual'è regolato dalla legislazione fascista, nulla v'è che impedisca di scegliere questa migliore combinazione: la trasformazione agraria può essere regolata in guisa, non solo, come già dicemmo, da renderla più o meno rapida, ma anche da renderla più o meno intensiva, così nei riguardi del capitale impiegato per ettaro come nei riguardi del numero di lavoratori stabilizzato per ettaro.

5. – E veniamo infine all'*essere selvaggio* – la economia individuale – e relativa minaccia di strappare i freni ed erompere dalla via tracciata.

La essenza del corporativismo è proprio qui: non soffocare e distruggere la economia individuale, ma frenarla, disciplinarla, perchè serva alla Nazione. Non mancheranno certo gli strapponi dell' « essere selvaggio »; ma i freni ben costruiti potranno resistere.

Fuori di metafora, è certo problema delicato quello di imporre ai privati, nella fase della trasformazione agraria, vincoli e discipline perchè essa risponda ai fini voluti dallo Stato; ma se il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Vöchting prenderà conoscenza, come forse non ha fatto, delle modalità che si seguono in detti interventi, egli potrà constatare quanta cura è stata posta per contenere quei vincoli e discipline in una misura compatibile con larghi margini di libertà lasciati al privato.

In generale, lo Stato interviene solo al fine di determinare il periodo di tempo entro il quale la trasformazione agraria deve essere compiuta; il numero minimo di lavoratori per ettaro che debbono risultare, nell'assetto finale, *stabilizzati*; talune modalità dei rapporti fra proprietario e lavoratori, di fondamentale importanza sociale e politica (per es. impiego di essi non per singoli individui, ma per famiglie – residenza di queste sulla terra coltivata – compensi in natura e in compartecipazioni ai prodotti); talune modalità tecniche necessarie per il risanamento igienico (per es. esclusione del pascolo incolto; regolare sistemazione dei terreni seminativi, ecc.), o necessarie per un rapido miglioramento nella fertilità del suolo (minimo di bestiame per ettaro).

Tali vincoli e discipline lo Stato impone in base ad un approfondito programma di trasformazione agraria, studiato dallo stesso Consorzio dei proprietarî; programma che deve dimostrare la possibilità di osservare i vincoli imposti, realizzando insieme un frutto soddisfacente pei capitali impiegati (tenuto conto dei contributi statali).

Dopo ciò, lo Stato lascia che ciascun proprietario segua la via che reputa più conveniente, *purchè quei vincoli e discipline siano osservati*. È ovvio che, data la loro natura, essi possono venire osservati anche per vie differenti, nella cui scelta l'abilità del bonificatore può liberamente manifestarsi, con conseguente migliore o peggiore risultato economico.

E sempre che voglia, il proprietario può – come già avemmo occasione di accennare – rinunciare a una impresa che egli non creda di potere assumere, cedendo la sua terra ad altri che si impegni di osservare le imposte discipline.

Non c'è dubbio che un maggiore o minor numero di proprietari sarà necessariamente costretto a seguire quest'ultima via: non tutti hanno la volontà, il sapere, la possibilità finanziaria di af-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

frontare imprese sempre difficili e aleatorie come quella di bonifica, nè il ricorso al credito è consigliabile oltre certi limiti.

Tale trasferimento coattivo di terre se abbandonato a private contrattazioni, potrebbe presentare certi pericoli, sia dal punto di vista del proprietario, che nella determinazione del prezzo si troverebbe talora in una condizione di inferiorità, sia anche dal punto di vista dello Stato, cui non può essere indifferente la qualità dei nuovi proprietari bonificatori. Ma, appunto perciò, lo Stato interviene a mezzo di Enti pubblici, come l'Opera Nazionale dei Combattenti o gli stessi Consorzi, ai quali un provvedimento legislativo, ora innanzi al Parlamento, ne dà la possibilità.

Tali Enti, che nell'acquisto della terra da bonificare hanno un diritto di preferenza, corrispondendone un giusto prezzo, possono non solo difendere i proprietarî costretti alla vendita contro tentativi giugulatorii; non solo offrire agli altri proprietarî il modello, l'esempio, della via da seguire nella trasformazione agraria; ma anche – e sopratutto – assicurare a quella terra che i vecchi proprietarî non sanno, non vogliono o non possono trasformare, la definitiva proprietà che allo Stato fascista sembri più conveniente, in particolare la piccola proprietà coltivatrice.

A questa si può giungere, allora, non con la pericolosa improvvisazione di piccoli proprietarî impreparati, ma attraverso un periodo intermedio di proprietà pubblica, che è insieme di preparazione della terra e di preparazione dei contadini.

Non si dica che con questi meccanismi si uccide la proprietà e la iniziativa privata. Non si uccide la proprietà quando – pur entro determinati vincoli – si lascia aperta la possibilità al privato di trasferire il proprio capitale ad un altro impiego che egli preferisca; non si uccide la iniziativa privata, quando le si lascia aperta la possibilità di accrescere, con la propria abilità, il guadagno.

Solamente – ciò che il Fascismo corporativo vuole – si conducono proprietà e iniziativa privata a servire i superiori interessi della Nazione.

A. Serpieri.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ORIENTAMENTI SCIENTIFICI DELL' ECONOMIA E FINANZA CORPORATIVA *

Con piacere sono venuto in questo fervido centro di studi corporativi dove si lotta con passione e ingegno per il bisogno di una migliore sistemazione scientifica dei principi, che reggono un mondo economico in via di profondo rinnovamento.

Io stesso sento e manifesto questo bisogno da lungo tempo, fin dal 1909, quando al Convegno delle Scienze di Padova esposi il mio orientamento scientifico. [1] Così fra gli Economisti italiani contemporanei posso annoverarmi fra quelli, [2] che con spirito di

* Lettura fatta alla Scuola Superiore di Scienze Corporative di Pisa il 18 marzo 1935-XIII.

[1] B. Griziotti, *I principi distributivi delle imposte moderne*, in « Giornale degli Economisti », 1909. Lo sviluppo della tendenza dottrinale espressa in questo primo studio si trova nei seguenti saggi: *Considerazioni sui metodi limiti e problemi della Scienza pura delle Finanze.* Roma, Universelle 1912 (riassunto nel « Giornale degli Economisti », gennaio 1913); *Le imposte sugli incrementi di valore nei capitali e sulle rendite nei redditi.* (« Giornale degli Economisti », 1910-11-12); *Le entrate dell'Amministrazione Postale e Telegrafica e le Finanze dello Stato* (Roma, « Rivista delle Comunicazioni », 1913); *Crisi e tendenze negli studi finanziari* (« Giornale degli Economisti », febbraio 1915); *Rassegna di studi finanziari* (a proposito dei trattati dei professori Einaudi e Tangorra) (« Giornale degli Economisti », agosto, 1913); Angelo Roncali (« Giornale degli Economisti », 1917); *Le opere finanziarie di* Maffeo Pantaleoni. (« Giornale degli Economisti », gennaio, 1925); *Nuovi orientamenti nei sistemi tributari* (Festgabe für G. v. Schanz, Tübingen, Mohr, 1928); *La trasformazione delle finanze pubbliche nello Stato Corporativo fascista* (Roma, « Il Diritto del Lavoro », novembre-dicembre, 1929); *Principii di Politica, Diritto e Scienza delle Finanze* (Padova, Cedam, 1929); *Primi lineamenti delle dottrine finanziarie in Italia durante l'ultimo cinquantennio* (Padova, Cedam, 1930); *L'Economia Politica come Scienza Politica* (Comunicazioni al Congresso delle Scienze di Trento, 1930); *Le finanze pubbliche e l'ordinamento corporativo* (« Economia », Vol. V, n. 6, 1930); *Nozioni dello Stato e indirizzi scientifici della finanza* (Discorso al Congresso delle Scienze di Milano, 1931); *Elementi di Scienza delle Finanze* (Firenze, Bemporad, 1932); *Sul metodo di ricerca negli studi finanziari* (« Riforma sociale », marzo, 1933); *Politica ed Economia Internazionale* (Atti dell'Ist. Naz. delle Assicurazioni, vol. V, 1933); *Politica finanziaria e corporativa* (Lojacono: « Le Corporazioni fasciste ». Milano, Hoepli, 1934); *Staat, Sozialökonomie und Finanzwissenschaft* (« Weltwirtschaftliches Archiv », genn., 1935); *Principios de Politica, Derecho y Ciencia de la Hacienda* (Madrid, Reus, 1935); *L'Évolution monétaire dans le mond depuis la guerre de 1914* (Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye, 1935); *Appunti di Politica finanziaria corporativa* (« Economia », giugno, 1935).

[2] Mi piace tra i pochi ricordare Rodolfo Benini, già mio Maestro all' Università di Pavia, oltre che di Statistica e Demografia, di « Storia Commerciale moderna », corso professato con criteri, che in gran parte corrispondono a quelli oggi prevalenti. Di Lui

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sistema anticiparono idee, le quali trovano ora un indiscutibile riconoscimento nell'economia e nella finanza corporativa.

Poichè il problema centrale è di comprendere il carattere politico della scienza economica e finanziaria, come in modo saliente appare dallo studio della economia e della finanza corporativa, per il fatto che lo Stato si presenta come il soggetto che – per gerarchia, importanza, influenza nel tempo e nello spazio, priorità – primeggia su qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, individuale e collettivo.[1] Questo carattere politico della scienza è l'elemento fondamentale, che deve essere posto innanzi tutto in evidenza; mentre poi sono da far balzar fuori i caratteri specifici del corporativismo.

Ora, di fronte all'orientamento di considerare come politica l'economia e la finanza e da questo comune carattere trovare ragione di compenetrazione fra l'una e l'altra scienza, stanno senza dubbio altri indirizzi scientifici, che sono inconfondibili e che hanno corrisposto a un cómpito storico nell'evoluzione della scienza.

Evidentemente sono stretti i legami fra vita e scienza.

Evolvendosi o cambiando profondamente quella, non è meraviglia che si sconvolga anche questa.

Nel secolo scorso l' intrapresa era soggetta alle forze direttrici individuali, mentre lo Stato si limitava a predisporre le condizioni generali della vita pubblica e dell'attività economica. Ora lo Stato esprime pure quali debbano essere per l' interesse generale della Nazione le direttive dell'organizzazione economica privata.

Perciò nel nostro secolo l'economia sta cambiando asse di rotazione. All' interesse individuale si viene sostituendo l' interesse nazionale come punto di riferimento dell'attività economica. E già si profila nella profonda crisi economica attuale la logica ne-

pure ricordo le pagine critiche dell'economia classica e dell'economia pura espresse nella prolusione di Perugia, le quali contengono in germe la sentenza che l'economia pura è una mezza scienza. R. BENINI, *Il principio delle variazioni nella Economia Politica e nella Statistica*, in *Giornale degli Economisti*, 1896.

[1] J. GRIZIOTTI KRETSCHMANN, *Lo Stato come soggetto economico*, in *Studi metodologici sull'economia politica*, Pavia, Treves, 1933.

[2] Si vegga la significativa dichiarazione II della Carta del Lavoro.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cessità di pensare come sostituire all'asse nazionale uno che faccia perno sull' interesse mondiale unitariamente concepito. Così l'economia cresce, sale, si fa via via più complessa e completa, si organizza in sfere d' interessi d'ordini superiori, prima individuali, poi nazionali, infine mondiali. I sistemi scientifici, che sono le teorie dei fatti concreti, devono subire profondi rivolgimenti di fronte a così radicali cambiamenti. Il fermento di studio e le battaglie scientifiche, che vediamo intorno all'economia corporativa, sono le anticipazioni o il riflesso delle rivoluzioni in corso nel mondo economico.

Ma, all' infuori di queste cause estrinseche, nella trasformazione della scienza economica vi sono ragioni particolari, quasi tecniche, motivi interni di rinnovamento. La scienza è in via di continua evoluzione, è sottoposta all'opera di una forza interiore che mira al suo perfezionamento. Risolto un problema relativo all'assetto della scienza, ecco che sorge una nuova questione.

Però i problemi o le questioni, cui mi riferisco, non sono il cómpito di un uomo nè di un anno, ma di una o più generazioni di studiosi.

Sicchè nelle controversie scientifiche intorno all'economia e alla finanza corporativa non dobbiamo vedere solo il tentativo di dare una espressione teorica ai nuovi avvenimenti, ma anche la battaglia per il rinnovamento tecnico della metodologia scientifica.

Quindi un doppio ordine di rivolgimenti, di fronte ai quali stanno i ceppi delle tradizioni, che tardano a cedere il loro dominio anche quando sono tramontate le situazioni che diedero loro ragione di vita; si svolgono le energie delle correnti attuali, che pur nella pienezza della loro affermazione contengono già i germi della propria decadenza; e si profilano le forze del domani, che fin d'ora, quali possono essere logicamente previste, guidano il corso degli eventi.

Quindi, a ben comprendere le questioni, intorno a cui si studia oggi con tanta passione, giova rievocare i problemi scientifici, alla cui soluzione attesero gli economisti e i finanzieri delle ultime generazioni, come ci vennero prospettati da Giuseppe Pecchio nel 1829 nel celebre confronto fra gli scrittori italiani e gli scrit-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tori inglesi, ossia fra l'economia classica italiana e la economia classica inglese.

« Uno dei caratteri più distintivi tra gli economisti di queste due nazioni è la definizione che ne dànno e la maniera con cui la trattano. Per gli Inglesi è una scienza isolata; è la scienza d'arricchire le nazioni, e questo è l'oggetto esclusivo delle loro ricerche. Per lo contrario gli Italiani la riguardano come una scienza complessiva, come la scienza dell'amministratore, e la trattano in tutte le sue relazioni colla morale, colla felicità pubblica ».

« Il metodo seguìto dagli Italiani è affatto differente dall'inglese – continuava osservando il Pecchio – perchè essi trattano la scienza sotto tutti i suoi rapporti ». « Essi cercano non solo la ricchezza, ma anche il bene stare del maggior numero possibile. Questo secondo oggetto è per loro tanto importante come il primo. Ogni principio, ogni legge è discussa sotto molti punti di vista e giudicata dalle sue conseguenze ».

« Per l'economista italiano è la scienza più complicata, siccome quella che deve conciliare la giustizia, il buon costume, il ben essere della popolazione, non che la potenza e ricchezza dello Stato. Qual differenza tra il considerare un fatto od una legge sotto il doppio rapporto economico e politico, o semplicemente economico! ».

« I moralisti dirigono i nostri pensieri e le nostre azioni alla virtù, gli economisti le dirigono al bene generale. I primi esigono dei sacrifici, degli sforzi e talvolta ci lasciano smarrire nel vago; gli economisti non ci domandano che un freddo raziocinio, e ci guidano sempre in mezzo a cose reali, e a fatti. L'economia pubblica è per così dire la scienza dell'amor patrio ».

« Gl' Inglesi sempre fautori della division del travaglio, pare che abbiano applicato questa massima anche a questa scienza avendola staccata da ogni altra. Così il primo dei loro scrittori, e certamente finora il primo di tutti, Adam Smith intitolò la sua opera *Della ricchezza delle Nazioni*. Da ciò nasce che l' Inglese, solo intento allo scopo della ricchezza, approva la grande proprietà, e i fidecommessi quasi sempre suoi compagni, perchè dànno una rendita netta maggiore, senza badare ai tanti tristi

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

effetti morali e politici che ne procedono. Esalta la popolazione manifattrice perchè aumenta le ricchezze d'un paese senza troppo curarsi del deterioramento della salute, e del vigore della popolazione, la quale a lungo andare si ammollisce, e si effemina col lavoro assiduo del telaio. Promuove l'uso delle macchine, perchè producono in abbondanza con minore spesa, senza badare che aumentando troppo rapidamente la produzione, cagionano dei subitanei fatali rigurgiti nel commercio, e privano di quando in quando di travaglio molte migliaia di lavoranti. Non vede l'operaio che una macchina riproduttrice; lo condanna ad una esuberante fatica; lo imprigiona nei soffocanti filatoi di cotone, lo seppellisce nelle miniere di carbone, di stagno, di ferro. E se raccomanda di pascerlo bene, pare che non sia per altro che per trarre da lui un maggiore prodotto. Filantropia simile a quella del vetturale, che pasce bene il suo cavallo perchè tiri di più. L' Inglese vorrebbe convertire tutti gli agricoltori in operai, e lavorar le terre con macchine se fosse possibile, non pensando che sostituisce una popolazione scarna, pallida, debole, ad una vigorosa, membruta, e di più lunga vita.... Non regna in questo metodo di trattare la scienza troppo spirito, troppo calcolo mercantile? Non guida egli a conseguenze funeste sia per la morale sia per la felicità generale, se la prudenza del legislatore non lo tempera e corregge? Il solo oggetto poi della società è la ricchezza? Quand'anche ciò fosse, riflettasi che la ricchezza non si suddivide fra le classi che lavorano; la minima parte rimane per loro, se non quanto basta al loro nutrimento e a rimettere le loro forze. Tutto il rimanente si accumula in poche mani. La scienza trattata così non è più che un'aritmetica politica ».

« Nondimeno non si può negare – aggiunge Giuseppe Pecchio – che con questo metodo gli Inglesi hanno spinto le loro indagini forse più lontano di tutti gli altri, e si sono avvicinati di più alla dimostrazione matematica ». [1]

Spero di non aver abusato della pazienza vostra con questa

[1] G. Pecchio, *Storia dell'Economia Pubblica in Italia, ossia Epilogo critico degli Economisti Italiani preceduto da un'introduzione*, Lugano, 1829. Ristampato nella Biblioteca dei Comuni Italiani, Torino, 1852, serie III, tomo I, pagg. 229-248.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lunga citazione d'un vecchio nostro acuto scrittore. Poichè in queste pagine antiche stanno i termini dei problemi scientifici, che si sono risolti nel corso d'un secolo, e delle controversie, che sono ancora pendenti. Si trovano i segni distintivi del nostro ingegno nazionale. Sono espresse genuinamente le idee economiche corrispondenti alle esigenze del nostro paese, che nelle forze del lavoro trova una sorgente cospicua della sua ricchezza e che nella scienza e nella politica economica deve al lavoro assegnare un posto rilevante. Si riscontrano le anticipazioni secolari dello storico discorso di Milano e di altri discorsi del Duce e dell'attuale politica italiana. Si trae cognizione come a un secolo di distanza stia per prendere il sopravvento il metodo seguìto dagli Italiani, poichè non solo in Italia ma anche fuori si riconosce che la politica e la morale debbano prevalere sulla economia e il contrasto antico fra la scuola italiana e quella inglese si fa meno aspro anche oggi in cui l'economia corporativa si avvicina all'economia classica italiana, se l'economia classica inglese culmina ora col lavoro del Pigou sull'Economia del benessere, che è conclusiva dell'opera marshalliana.

Nel secolo scorso l'economia prevalse sulla politica, poichè lo sviluppo del capitalismo esigeva che piena espansione avesse l'impresa individuale. L' interesse nazionale e i fini dello Stato potevano dirsi meglio raggiunti col lasciar fare all' iniziativa economica privata. Il bene pubblico veniva così indirettamente soddisfatto. Con ciò lo Stato non scompariva come soggetto attivo della vita economica, anche se la sua attività era confinata all'esercizio di garantire la sicurezza, la giustizia e le condizioni generali dell'attività economica (porti, mercati, borse, vie e mezzi di comunicazione) affinchè massime risultassero la rendita del produttore e le rendite dei consumatori. L' imprenditore fu il soggetto economico per eccellenza. Fare massima la rendita dell' imprenditore costituì il tema centrale dell'economia.

Anche produrre sicurezza, giustizia e le condizioni generali della convivenza e dell'operosità è un atto economico, ma appunto perchè esclusivo dello Stato, venne dalla scienza economica considerato separatamente dall'attività economica privata, che fu studiata come l'attività economica per eccellenza. Il mancato inter-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

vento dello Stato in quest'attività era l'espressione del pensiero dello Stato che in vista del raggiungimento dei suoi fini fosse più conveniente tale linea di condotta. Quindi anche in piena economia liberale l' intervento dello Stato era negativo o quasi, ma era pure un intervento. Perciò il sistema non poteva dirsi teoricamente perfetto senza la considerazione del massimo soggetto dell'economia che è lo Stato. Ma, posto che nell'attività economica privata l' intervento era quasi nullo, empiricamente ben poteva la scienza economica, che si propone sempre la soluzione dottrinale di problemi concreti, prescindere sia dal considerare la produzione statale della sicurezza pubblica, sia dall' inserire sempre e sistematicamente i fini dello Stato e l' interesse nazionale nello studio dell'attività economica privata.

Così ebbe sviluppo l'economia classica inglese collo studio esclusivo di quest'attività privata e il suo perfezionamento teorico portò all'economia pura.

Questo procedimento, che si spiega con la considerazione dei problemi concreti che furono nel secolo scorso l'oggetto della scienza, si può anche giustificare sotto l'aspetto metodologico.

Lo stesso Pecchio, che pur tien ferme le ragioni di preminenza da darsi alla maniera italiana di considerare l'economia come « scienza complessiva » avente riguardo a tutte « le sue relazioni colla morale, colla felicità pubblica » anzichè alla maniera inglese di considerarla « come scienza isolata », non esita a lamentare le divagazioni, la sovrabbondanza e le superfluità di molti scrittori italiani e a riconoscere che gli Inglesi hanno fatto più progredire la scienza e raggiunto maggior precisione.

Era, perciò, necessario che si affermasse la necessità di procedere con rigore di logica nella scienza. Questo rigore si ottenne semplificando negli schemi astratti dell'economia pura i fenomeni concreti per esaminarli sotto l' ipotesi che essi fossero dominati dall'azione di una sola forza, cioè l'egoismo o l' interesse individuale. Da questa ipotesi si ricavarono tutte le leggi, i teoremi e i corollari, che essa logicamente consentiva.

S' imparò così a trarre da un'unica rocca un filo della stessa lana e del medesimo colore.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Quest' insegnamento non va perduto, anche col mutare delle condizioni, per cui il postulato edonistico più non si addica, come nel secolo passato, a un' ipotesi molto vicina alla realtà, perchè l'economia privata era dominata dalle forze direttive dell' interesse individuale per il non intervento dello Stato nell'azione economica individuale.

Rimane quindi acquisito ai nostri procedimenti scientifici il metodo dell' « economia isolata », come scriveva il Pecchio, dell' « economia pura » come dicono i moderni; metodo, al quale grande contributo apportarono i nostri economisti della presente e delle passate generazioni.

Ma il metodo dell'astrazione e della considerazione teorica separata può applicarsi anche considerando i varî elementi costitutivi e caratteristici del fenomeno concreto. Da ciascuna rocca (ossia dall'etica, dalla politica, dal diritto, dall'economia, dalla finanza) si trae un filo della stessa qualità e colore. Ma, così ottenuti, i diversi fili s' intessono fra loro senza pericolo d' illogiche contaminazioni o misure e si prepara il tessuto della qualità e del disegno che si desidera. In altre parole considerati gli interessi pubblici e collettivi accanto a quelli privati o individuali, secondo il piano che la politica indica all'economia, si costruiscono i sistemi teorici che corrispondono alle premesse dell'odierna complessa vita concreta.

Così nell'ordinamento corporativo, dove l' interesse unitario dello Stato domina la vita economica, col metodo dell'economia pura ossia dell'astrazione scientifica si trattano e si elaborano le varie ipotesi e i diversi elementi caratteristici della nostra vita reale, senza pericolo di contaminazioni teoriche o di confusioni e col vantaggio della chiarezza, della certezza e della sincerità.

L'economia resta, quindi, secondo le auree tradizioni classiche italiane, una « scienza politica d'assieme », come osservò il Pecchio, ma col perfezionamento che scientificamente vengono isolati gli elementi politici, etici, giuridici ed economici che è necessità di conoscere, per un'adeguata elaborazione astratta e per trarre da questa elaborazione tutti i teoremi e i corollari possibili e venire

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

per questa via a conoscere le leggi ossia le uniformità dei nuovi fenomeni concreti.

Perciò i risultati dell'economia pura devono essere sottoposti a revisione. Contrariamente all'antico avviso del Pantaleoni,[1] confermato dall'opinione di altri nostri eminenti economisti, non è da considerarsi irrilevante che la scienza economica consti di teoremi tratti logicamente da ipotesi discrepanti dalla realtà. Certo, può entrare nel dominio della scienza, intesa in senso lato, un complesso di nozioni, che sono di nature essenzialmente diverse, secondo che esse derivino da premesse, che la storia registra come esistenti nel passato; o che la fantasia ritiene possibili; o che l'osservazione fa ritenere corrispondenti alla realtà; oppure che la mente fa desiderare che si avverino. Da una scienza così vastamente concepita possono risultare proficuamente concetti generali, che non sempre si possono ottenere da teorie derivate da premesse attinenti a fenomeni reali. Ma, come avviene di solito, volendo della scienza far uso per arrivare alla conoscenza dei fenomeni attuali, e su tale conoscenza porre la base per discipline precettive, non è opportuno attendere allo studio di una « scienza oziosa » così detta dal Pantaleoni nel caso che sia derivata da premesse irreali. Qualora una « scienza oziosa » si coltivasse, bisognerebbe metterne in evidenza tale sua qualità e non dimenticarla, per non prendere da essa lo spunto per la conoscenza, la discussione o il giudizio dei fenomeni concreti. Nè questa « scienza oziosa » dovrebbe ordinariamente prendersi in considerazione per dedurre dai suoi risultati, fatte le debite trasformazioni, le conoscenze di ciò che realmente avviene.[2]

[1] M. Pantaleoni, *Principi di Economia Pura*, Firenze, Barbera, 1894, pagg. 15-16.

[2] « Non bisogna confondere ciò 'che avverrebbe se....' con ciò che realmente avviene. Ma sapere 'ciò che avverrebbe se....', è sempre stato e sempre sarà, a mio avviso, un mezzo utile nella scienza per rendersi conto di ciò che realmente avviene. La disformità di ciò che avverrebbe, date determinate ipotesi, e ciò che realmente avviene, ci conduce all' indagine della disformità fra le ipotesi assunte e le condizioni effettive, e quindi a chiarire le prime con le seconde ». A. Serpieri, *Economia corporativa e Agricoltura*, in *Atti del II Convegno di Studi sindacali e Corporativi*, Roma, 1932, vol. I, pag. 448.

Se in casi particolari può giovare fare un' ipotesi irreale, per arrivare, attraverso alla conoscenza dei risultati ottenuti per via deduttiva e della loro disformità dai casi concreti, alla *conoscenza delle condizioni effettive*, è pur sempre questa ultima che importa per la scienza indagatrice della vita concreta.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

È quasi sempre meglio procedere direttamente alla costruzione teorica che si ricava dalle premesse corrispondenti alla vita reale. [1]

Rimangono, invece, come prima approssimazione, validi i risultati fin qui ottenuti dall'economia pura anche nell'ordinamento corporativo e negli altri sistemi dei paesi stranieri, dove pure la politica dirige attivamente l'economia, in ogni caso in cui l'attività privata non subisca che l' impulso dell'egoismo individuale.

Quali e quante sono queste zone superstiti? È un dato di fatto, che varia con lo sviluppo dell'economia corporativa e anche con la trasformazione della economia mondiale, con la quale noi entriamo in rapporti. È certo che esse sembrano soggette almeno per ora alla legge della decrescenza per importanza e per numero.

Merita ora di accennare che processi analoghi d'evoluzione e trasformazione scientifica si sono verificati nel passaggio dall'altro a questo secolo anche nel campo della finanza.

Gli studi finanziari in Italia e all'estero furono meno coltivati di quelli economici. Per questa circostanza solo nella seconda metà del secolo scorso nacquero in finanza le questioni poste cinquant'anni prima in economia.

Il movimento per il perfezionamento della Scienza delle Finanze, anzichè in Inghilterra, ebbe origine in Italia per opera di Maffeo Pantaleoni, a cui ben presto seguirono con contributi vasti e profondi Emilio Sax in Austria e Antonio De Viti de Marco da noi.

Col crescere delle spese pubbliche e con il progredire politico delle classi operaie e della media borghesia gli ordinamenti finanziari dovevano provvedere a maggiori entrate per lo Stato e a una migliore distribuzione dei carichi pubblici mediante il passaggio dell' imposta da proporzionale a progressiva. La scienza delle finanze fu travolta dalle discussioni in favore o contro la progressione, che non potevano avere un contenuto scientifico. Per sottrarre le questioni dal campo degli apprezzamenti e delle

[1] Ciò dipende anche dal carattere non sperimentale della nostra scienza. Il fisico esperimenta la caduta dei gravi nel vuoto, l'economista non è in grado di fare esperienze analoghe. Ne segue che da ipotesi irreali, le quali per altro artificialmente in laboratorio corrispondono a un esperimento concreto, in fisica si ricavano leggi che portano alla conoscenza di condizioni effettive risultanti dall'esperimento stesso.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

opinioni personali di opportunità politica, di equità, di giustizia e per dare ad esse un trattamento teorico analogo a quello dell'economia pura, si applicò il metodo dell' isolamento del fattore finanziario, mediante un' indagine finanziaria dipendente, ma distinta, da una speciale indagine sull' indirizzo politico.[1] Crebbe e fiorì una letteratura cospicua, in Italia e all'estero, che trova un esponente insigne in De Viti de Marco coi *Principii di Economia Finanziaria*, che cercò di elaborare secondo il principio del valore. Non viene misconosciuta da tutti l' importanza del fattore politico, ma di fatto nel sistema esercita un cómpito secondario. Viene riconosciuto come soggetto agente della finanza lo Stato, ma in realtà si ignora la esistenza dei fini e dei bisogni dello Stato per vedere invece quelli degli individui o dei gruppi che lo compongono. Lo stesso Stato concepito astrattamente nei casi tipici estremi dello Stato monopolista e dello Stato cooperatore perde ogni legame colla realtà. Non corrisponde invero a nessun tipo di Stato concreto attuale quello così detto monopolista, nel quale la persona o la casta che governa provvede alla soddisfazione dei propri bisogni addossando alle classi soggette le spese. Nemmeno si regge il tipo di Stato cooperativo caratterizzato dal fatto che ai contribuenti si prestano servizi pubblici a prezzo di costo. Il concetto di Stato monopolista o cooperatore ricalcato sullo stampo dei criterii dell'economia non presenta gli elementi giuridici e politici essenziali, che caratterizzano lo Stato, non comprende i fini unitari della nazione e della stirpe, che dànno il senso della continuità di un popolo nello spazio e nel tempo.

Partendo da una concezione politica e giuridica dello Stato più aderente alla realtà e soprattutto più conforme allo Stato corporativo, quale viene scolpito nella Carta del Lavoro, si capovolgono uno dopo l'altro tutti i risultati ottenuti rispetto ai singoli istituti finanziari, dalle entrate patrimoniali alle tasse, dalle imposte al debito pubblico, dallo studio dell' imposta proporzionale o progressiva a quello degli effetti economici delle imposte.

Non si regge dall'aspetto finanziario, giuridico e politico la di-

[1] A. De Viti de Marco, *Il carattere teorico dell'economia finanziaria*, Roma, Pasqualucci, 1888, pag. 47.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stinzione fra beni diretti e d'ordine superiore presa come criterio di classificazione delle entrate patrimoniali e demaniali. Non è vero che la tassa sia un prezzo, che nello Stato cooperativo debba uguagliare il costo di produzione, nè che l' imposta abbia pure il carattere del prezzo per i beni pubblici prodotti dallo Stato. Lo Stato impone i tributi appunto per ripartire i servizi pubblici secondo i suoi fini con criteri diversi dai prezzi dell'economia. Non è esatto la teoria della imposta progressiva, considerata come un istituto che distrugge il sistema economico a cui si applica, e perciò destinata all' insuccesso. L' imposta progressiva può non arrivare a questi estremi effetti, quando si mantenga moderata e voglia distinguere le diverse capacità contributive oppure allorchè salga invece di pressione per meglio distribuire la ricchezza troppo concentrata in poche mani da un processo di supercapitalismo.

Parimenti non si può accettare una teoria sugli effetti dell' imposta che parta dalla premessa che i tributi diminuiscono anzichè aumentare i costi di produzione. Infine si deve concludere avverso alla dottrina che da un puro punto di vista economico, senza considerare gli elementi politici che dominano l'economia, considera uguale la pressione tributaria del prestito o dell' imposta e che consiglia di non estinguere i debiti pubblici, facendo affidamento sopra l' illusorio ammortamento automatico, che si produrrebbe a misura che la proprietà dei titoli si diffonda fra tutti i contribuenti. I debiti rimangono e crescerebbero col tempo come montagne che soffocano l'economia e la finanza se prima non intervenissero ripudii o calamitose e inique svalutazioni monetarie a far piazza pulita di debiti insopportabili.

Ma anche dopo questa opera di critica dobbiamo riconoscere l' importanza metodologica per il progresso della scienza delle finanze che ha avuto tutto il lavoro di una generazione di eminenti studiosi per sottrarre le questioni scientifiche della finanza da sterili dispute fondate su apprezzamenti od opinioni personali di opportunità politica.

Così anche per la scienza delle finanze venne definitivamente risolta la questione secolare della ricerca col metodo della scienza pura.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ma, riconosciuto come soggetto attivo della finanza lo Stato nella pienezza dei suoi poteri e dei suoi fini, nella realtà della sua essenza, la scienza delle finanze cessa di essere presentata come economia finanziaria, e diventa scienza politica, poichè la politica domina la finanza, ossia ne detta le direttive, il diritto ne costituisce il fondamento e l'economia ne forma il contenuto. I principî politici della finanza devono essere quindi sottoposti non già come nel secolo scorso al vaglio delle opinioni e degli apprezzamenti soggettivi, ma all'elaborazione scientifica, col metodo della ricerca pura, per determinarne con precisione il significato, ossia le direttive dello Stato nella finanza, per studiare i teoremi e i corollari, le leggi o uniformità, cui essi dànno luogo. I principî giuridici della finanza devono pure essere investigati, affinchè appieno si conosca la natura giuridica d' istituti creati dalla legge. L'analisi economica infine deve, tenuto conto delle direttive politiche e dei fondamenti giuridici della finanza, studiare le condizioni tipiche d'applicazione dei singoli istituti, gli effetti economici e i risultati finanziari.

Come l'economia, così anche la finanza si presenta perciò come una « scienza d'assieme ». La finanza, soprattutto nello Stato Corporativo, non appare come semplice mezzo per la copertura dei pubblici bisogni, ma pure come strumento per il conseguimento dei fini generali dello Stato, come il conseguimento di fini demografici, e, ove appaia opportuno, secondo i criteri espressi dal Duce nel memorabile discorso di Milano, una migliore distribuzione della ricchezza.

Nello Stato Corporativo economia e finanza serrano e intrecciano le fila dei loro rapporti pel conseguimento dei fini unitari dello Stato, che necessariamente comprendono, come il tutto le singole parti, la soddisfazione armonica degli interessi collettivi della nazione, delle classi, dei ceti e l'appagamento dei bisogni individuali, delle presenti e delle future generazioni.

I problemi fondamentali dell'economia e della finanza corporativa riguardano il perfezionamento e l'accrescimento della produzione, una più giusta distribuzione della ricchezza per accrescere la stessa potenza e ricchezza dello Stato. Sono gli stessi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

problemi secolari, posti dagli economisti classici italiani e illustrati da Giuseppe Pecchio, che vengono ora sul tappeto per la loro soluzione, secondo il metodo corporativo e le direttive dello Stato. Il lavoro da oggetto, da macchina riproduttrice, come scrisse il Pecchio, è sollevato alla dignità di soggetto dell'economia; una più elevata giustizia sociale è cercata per il maggior numero possibile; un coordinamento armonico sotto l'egida dello Stato è voluto per i fattori della produzione.

Lo Stato corporativo espande la sua azione sociale e la sua attività nel campo economico e perciò sono più profondi e larghi gli apporti che la finanza deve dare all'economia corporativa. Ma i mezzi non possono mancare allo Stato corporativo. Lo Stato non è più limitato nelle possibilità della sua azione, come nell'ordinamento liberale, nè si ritiene sempre un incompetente nella gestione degli affari. Si allarga perciò la categoria delle entrate originarie, che lo Stato si procura direttamente dalle proprie gestioni. D'altra parte, coll'estensione dei pubblici servigi e dell'assistenza economica e sociale a sfere sempre più varie, vaste e profonde d' interessi, appare possibile chiedere la controprestazione per i servigi dello Stato a vaste zone di contribuenti assistiti e potenziati nella loro attività dallo Stato.

Le relazioni fra l'economia e la finanza corporativa nascono dalla costituzione stessa delle 22 corporazioni che sono a ciclo produttivo agricolo industriale e commerciale oppure solo a ciclo produttivo industriale e commerciale ovvero sono corporazioni per le attività produttrici di servizi.

Per il perfezionamento della vita nazionale in vista dell' interesse generale dello Stato, queste corporazioni saranno portate a cercare nell' interesse pubblico soluzioni, che richiederanno l' intervento finanziario dello Stato per la grandezza, il rischio, il costo e la durata di operazioni eccedenti le capacità delle imprese individuali o associate.

Ma in molti casi si potrà trovare nella soluzione razionale di problemi economici nazionali anche il mezzo per procurare allo Stato larghe fonti d'entrata.

Così credo che la corporazione del vino studiando il migliora-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mento della viticoltura, il perfezionamento enotecnico, il riordinamento del commercio all' interno e all'estero possa promuovere l'aumento nel reddito del vino, questo tipico prodotto d' Enotria. Da questo maggior reddito di una produzione divenuta migliore, disciplinata e fiorente si trarrà finalmente il mezzo di un largo cespite alle finanze pubbliche, evitando le difficoltà che ora derivano da forti imposte gravanti un prodotto in periodo di crisi per eccesso di una produzione non sempre buona, mentre il consumo declina.

Molto meglio che ora, il sistema corporativo potrebbe consentire di collegare economia e finanza in modo da eliminare gli stridenti e aspri contrasti che sorgono per l'applicazione d' imposte tardigrade in tempi di crisi e di fluttuanti congiunture. Si chiedono ora le imposte per accertamenti di ricchezze oramai scomparse dalle disponibilità dei contribuenti. Al contrario non si percepiscono tributi per guadagni d'eccezione, che anche le fluttuazioni dei tempi di crisi consentono a bande di speculatori.

Di fronte al Fisco stanno indifferenziati e soggetti alle stesse imposte milioni di contribuenti, che al contrario l'ordinamento corporativo ha classificati e inquadrati secondo la natura e il ciclo della produzione.

E perchè invece non tener conto che una corporazione passa attraverso una congiuntura migliore di un'altra, per gravare maggiormente la prima che ha la capacità di sopportare i sacrifici dello Stato, e venire in aiuto con una minore pressione tributaria alla seconda per agevolarla nella lotta contro la crisi?

La ripartizione del carico tributario per corporazione consentirebbe allo Stato di manifestare in modo più preciso i criteri politici per la distribuzione dei sacrifici inerenti alle pubbliche spese, di quanto non riesca attualmente rivolgendosi con le imposte a milioni di contribuenti malamente differenziati.

Tale reparto per corporazione permetterebbe di assicurare con maggiore energia il pareggio tra le entrate e le spese, non affidando l'equilibrio del bilancio alla sorte delle congiunture e dei felici accertamenti delle imposte.

Con ciò evidentemente non si menoma l'autorità politica dello

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Stato per conferirla alle corporazioni, anche se queste nell'ordinamento corporativo unitario e totalitario vengano ad acquistare un criterio d'orientamento sulle spese e sulle entrate dello Stato.

Nemmeno il reparto delle imposte per corporazione implica necessariamente l'adozione del metodo di riscossione per contingente.

Varî procedimenti tecnici completamente differenti possono essere usati per arrivare al risultato di attuare il reparto tributario per corporazione.

Si può mantenere l'ordinamento delle imposte per quotità così come è ora e modificare le aliquote per le singole corporazioni secondo le varie congiunture o in conformità alle direttive politiche particolari dello Stato. Si può adottare invece il sistema misto di quotità e di contingente: applicando cioè le imposte per quotità, ma fissando il contingente dovuto dalla corporazione e richiedendo supplementi d' imposta se il gettito non sia risultato sufficiente, o infine si può applicare il metodo di riscossione per contingente. Ma in questo caso per ogni singola corporazione lo Stato potrebbe investigare i criteri tecnici più adatti secondo la natura specifica della corporazione. Si dovrebbe cioè adattare sapientemente il metodo fiscale alle caratteristiche tecniche e alle esigenze economiche della corporazione in modo che il tributo meno disturbi la produzione e al contrario sia invece un'occasione per migliorarne l'ordinamento produttivo.

La scelta di un metodo tecnico a preferenza di un altro rappresenta la soluzione di problemi di politica economica e finanziaria, che devono essere attentamente considerati in rapporto a molteplici fattori, in parte variabili, di carattere politico, morale, economico e sociale.

Sicchè da un punto di vista scientifico non può essere data un' indicazione unica e generale.

L'ordinamento corporativo, dunque, modificando profondamente le direttive politiche dello Stato, è destinato ad avere col tempo larghe ripercussioni nel campo dell'economia e della finanza nazionale.

Ma i principî e i fini, che esso rappresenta, fanno auspicare che la stessa crisi odierna possa trovare la sua soluzione in un orientamento morale, politico, economico e finanziario del mondo se-

Oltre l'uso di sistemi tecnici [illegible]; ma la [illegible]
e i [illegible]

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

condo i criterî, che sono a fondamento del corporativismo, per il conseguimento di una maggiore giustizia fra i popoli nella produzione e nella distribuzione della ricchezza.

Con il conflitto delle armi scoppiato nel 1914 e con la guerra economica ad esso seguita dal 1918 in poi vani riescirono i tentativi per dare alla politica e all'economia mondiale un assetto che rappresenti un equilibrio stabile di fronte alle esigenze dell'economia, della giustizia e della civiltà.

La crisi morale politica ed economica è divenuta sempre più profonda. Una sistemazione di riparo dall'uragano mondiale è data dal sistema delle autarchie nazionali.

Ma questa non è che un « entr'actes », un intermezzo, una sistemazione di attesa e di transizione. Essa non rappresenta una soluzione, perchè colle autarchie si vengono a consolidare le fratture dell'economia mondiale, nella unità della quale invece si era arrivati avanti guerra ad attuare il massimo volume degli scambi internazionali colla maggiore prosperità.

Lo sbocco di questa situazione non può essere di nuovo che la guerra o la restaurazione dell'universalismo economico per vie razionali.

L' Italia si appresta virilmente ad affrontare le responsabilità della sua storia, ma l' Italia desidera la pace nel mondo e vuole ancora una volta esprimere il verbo che da Roma parta per contrassegnare una nuova civiltà, la vera civiltà, la civiltà della giustizia sociale nel mondo.

La nostra crisi, da cui invano le potenze trascinate da sogni egemonici cercano una via d'uscita, è soprattutto una crisi morale e politica prima ancora che economica.

Vi è un contrasto fra l'economia, che è ormai mondiale per grandezza, estensione e solidarietà inevitabile di interrelazioni, e la politica, che è rimasta su basi nazionali. Onde la politica nazionale non può dominare l'economia mondiale, la quale più non si muove per forze automatiche ma per piani regolati, essendo insufficienti le forze degli individui e delle associazioni degli individui a regolare i grandiosi fenomeni economici odierni.

Vi è un contrasto fra la civiltà del secolo XX, che richiede la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

valorizzazione di interi continenti e l'elevazione a dignità di vita di quattro quinti degli uomini del mondo posti in condizioni d' insufficienza d'alimentazione, d'abbigliamento, di coltura e di possibilità di lavoro, e l'egoismo di alcuni popoli o ceti privilegiati, che vogliono col sacrificio di tutto e di tutti conservare ad ogni costo situazioni ormai tramontate o irrimediabilmente destinate a scomparire.

Le guerre e le rivoluzioni non possono risolvere questi problemi di squilibrio sociale e mondiale.

La scienza e l'etica, la politica, la finanza e l'economia sul fondamento dei principî corporativi applicati alla politica mondiale possono indicare la soluzione della crisi odierna nella sottomissione e nel coordinamento degli interessi nazionali all' interesse mondiale.

Bisogna trovare l'accordo per un piano di lavoro e di collaborazione, che renda massimo l' interesse mondiale, affinchè ciascun paese trovi in esso il massimo vantaggio nazionale; così come nel superiore interesse unitario e totalitario nazionale le classi e nelle singole classi gli individui armonizzano i loro interessi e conseguono nel miglior modo i propri fini. [1]

È una civiltà superiore ed economicamente più vantaggiosa che Roma può predicare al mondo per segnare una nuova data nella storia della umanità e per gettare le basi sostanziali e le premesse necessarie a una realistica politica della pace e del disarmo.

Passando dalla autarchia attuale ad un universalismo regolato da principî corporativi, anche la scienza viene ad acquistare la massima generalità, trasformando via via i suoi schemi teorici dalle basi anguste dell'economia liberale e individualistica a quelle più razionali dell'economia corporativa a base nazionale e infine a quelle perfette dell'economia corporativa posta su fondamenti universali e mondiali.

BENVENUTO GRIZIOTTI.

[1] Per uno sviluppo di queste idee si vedano *L'Évolution monétaire dans le monde dépuis la guerre 1914*, già cit., e lo studio del compianto prof. ANNIBALE CARENA: *Il principio corporativo nella politica mondiale* (in Lojacono, *Le Corporazioni Fasciste*, Milano, Hoepli, 1934).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

I FONDAMENTI DELLA TEORIA CORPORATIVA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il campo del commercio internazionale è quello in cui più visibile e più aspro si presenta il conflitto fra teoria e pratica. In teoria, il libero scambio fra paesi, benchè sottoposto a critiche, a riserve e a limitazioni, continua ad essere pressocchè generalmente accolto come il sistema economicamente vantaggioso agli individui e agli Stati. In pratica la libertà del traffico internazionale, che non ebbe mai applicazione generale, è progressivamente condannata ed abbandonata; le forme più varie e disparate di limitazioni, restrizioni ed ostacoli al trasferimento di beni, di uomini e di capitali da un paese all'altro rappresentano la regola.

Che nel dominio teorico il liberismo economico nel commercio internazionale trionfa tuttora, può essere affermato ad onta della vasta fioritura di teorie protezionistiche. Una teoria generale del protezionismo, la quale propugni la protezione come sistema completo degli scambi, che sostituisca completamente il liberismo, non è stata ancora elaborata. I varî argomenti, che sono stati avanzati in nome del protezionismo, non hanno mai attaccato di fronte il libero scambio. Essi riconoscono la fondamentale esattezza del principio liberistico e solo si limitano a porre in rilievo delle situazioni eccezionali, che richiedono, come misura eccezionale, il protezionismo. Pertanto non deve meravigliare la constatazione che i sostegni più solidi a difesa del protezionismo provengono da rappresentanti del libero scambio, ovvero da studiosi che il libero scambio accettano senza altre limitazioni. Perfino il List, il più noto sostenitore del protezionismo, riguarda tale sitema come una politica transitoria, favorevole a certi paesi, in certe circostanze, ed esplicitamente riconosce che il libero scambio è l' ideale che non bisogna mai perdere di vista. L'argomento più forte, che egli ha da far valere in favore del protezionismo:

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la necessità di tutelare le industrie nascenti, è comune a quello avanzato dal Mill.

Secondo il Mill, infatti, il protezionismo è ammissibile temporaneamente, allo scopo di naturalizzare un' industria straniera. [1] La superiorità di un paese rispetto ad un altro in una branca di attività spesso deriva dall'averla iniziata prima; spesso consiste nella esperienza che esso ha acquistato. Il paese che non ancora possiede quell'esperienza può, per altri rispetti, essere più adatto per quella data attività rispetto ai paesi che entrarono prima in campo. Ma non si può pretendere che i singoli introducano una nuova industria a proprio rischio e pericolo. I dazi protettivi, conservati per un ragionevole periodo di tempo, rappresenteranno, in tale circostanza, il modo in cui un paese può imporsi un sacrificio per attuare l'esperimento. Gran parte delle altre argomentazioni, che furono avanzate in favore del protezionismo, è basata, sulla distinzione fra punto di vista statico e dinamico nella considerazione del fenomeno. Il libero scambio è una teoria statica; il protezionismo invece è legato all' idea del progresso, incompatibile con la concezione statica. [2]

Punto di partenza ed anche punto di arrivo del protezionismo resta, adunque, il libero scambio. Le varie teorie protezionistiche si innestano sul tronco del liberismo.

Alla stessa stregua vanno giudicati altri tentativi di difesa del protezionismo, fondati su principî diversi da quelli or ora indicati.

Così si dica del tentativo del Patten, mirante a costruire la teoria della protezione su un fondamento essenzialmente artificiale, quale è quello dei rapporti fra paesi a stato statico e paesi a stato dinamico, tra i quali il commercio libero, a cagione del fenomeno della rendita, verrebbe a turbare alcuni gruppi di interessi. [3]

[1] MILL, *Principî di economia politica*, in *Biblioteca dell'Economista*, serie I, vol. XII, libro V, cap. X.

[2] A questo ordine di considerazioni aderisce la gran maggioranza di studiosi del commercio internazionale. A volerne indicare i nomi occorrerebbe fare una lista troppo lunga. Basterà menzionarne uno che assai chiaramente e felicemente illustra tale posizione dottrinaria: CLARK, *Principes d'Economie Politique*, Paris, 1911, pagg. 470 e segg.

[3] PATTEN, *La base economica della protezione*, in *Biblioteca dell'Economista*, serie IV, vol. I, parte II.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Altrettanto si dica del tentativo di legittimare la protezione in forza della necessità di tutelare gli interessi del paese che scambia beni, la cui produzione è soggetta a rendimenti decrescenti, contro beni, la cui produzione obbedisce al principio opposto. [1]

Altrettanto si dica, infine, dell'ultimo tentativo di difesa del protezionismo, quello basato sulla produttività del lavoro, in nome del quale si sostiene essere necessario che i paesi agricoli si difendano con le tariffe contro i paesi industriali. [2]

Al di fuori delle situazioni prospettate, nessuno degli studiosi appartenenti alle tre correnti ora menzionate vorrebbe propugnare l'abbandono del libero scambio. [3] Pertanto, il dissidio fra teoria e pratica permane in tutta la sua ampiezza, e in tutta la sua gravità.

* * *

La necessità di sottoporre a revisione la teoria tradizionale del commercio internazionale è stata da tempo affermata da taluni studiosi. Le ipotesi ricardiane, che sono a base di essa, costituiscono uno schema « specialmente adeguato per lo studio dei problemi inglesi dell'epoca del Ricardo; ma tra i problemi concreti dell'economia moderna parecchi non si prestano ad una interpretazione o ad un chiarimento teorico adeguato attraverso gli schemi classici dell'equilibrio internazionale ». [4] Si tratta ora di stabilire se quella revisione possa compiersi rispettando il fondamento della teoria, ovvero se la necessità di considerare i problemi della economia moderna e, soprattutto, di tenere il debito

[1] GRAHAM, *Some Aspects of Protection Further Considered*, in *Quarterly Journal of Economics*, 1923; GINI, *La revisione del processo contro il protezionismo*, in *Economia*, 1923.

[2] MANOÏLESCO, *La teoria del protezionismo e dello scambio internazionale*, Milano, 1930; *Une nouvelle théorie du protectionnisme industriel*, Bucarest, 1931.

[3] Nè questo è l'unico rilievo che si possa fare contro di esse. La tesi del Graham, ad es., è ancor ben lungi dal poter essere accolta senza riserve, sia pure con quella limitata zona di validità su indicata, fino a quando non sarà adeguatamente precisato il significato e la portata della categoria marshalliana delle *external economies*, su cui il Graham costruisce. La tesi del Manoïlesco, poi, è certamente, inesatta, in quanto pretende misurare la produttività del lavoro prescindendo dagli essenziali aspetti qualitativi del lavoro stesso, e dalla importanza del capitale

[4] DEL VECCHIO, *Nuovi problemi della teoria del commercio internazionale*, in *Giornale degli Economisti*, 1932; ARIAS, *Nazionalismo economico e scambi internazionali*; *Economia corporativa e scambi internazionali*, in *Economia Corporativa*, vol I, Firenze, 1934

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

conto della realtà corporativa non esiga che si percorra un cammino diverso. È noto che il fondamento della teoria classica del commercio internazionale, che afferma l'utilità economica, per i singoli e per gli Stati, del libero scambio, fu dapprima presentato come lo stesso fondamento degli scambi che hanno luogo fra gli individui. Lo Smith raccomandava ai varî paesi di specializzare la propria attività in quei rami di produzione, nei quali essi possedessero maggiori vantaggi naturali ed acquisiti, rispetto ad altri paesi, in quanto lo scambio internazionale avrebbe poi permesso loro, come lo scambio fra individui permette ai singoli, di procurarsi le ricchezze, che essi non possono produrre o che avrebbero prodotto solo con un sacrifizio maggiore.

La completa assimilazione dello scambio internazionale allo scambio interno doveva però ben presto rivelarsi inesatta, a cagione del diverso grado di mobilità dei fattori della produzione tra un paese e l'altro, rispetto a quella che si ha nell' interno dei singoli paesi, ed a cagione della diversità di sistemi monetari e finanziari vigenti nei varî paesi. Il gioco del costo di produzione sulla ragione di scambio dei beni, che si verifica nel commercio interno, viene pertanto ad essere alterato nel commercio internazionale, con la conseguenza che il saggio dei salarî, profitti e interessi nei varî paesi risulta disuguale.

Spettava al Ricardo il cómpito di dimostrare che, nonostante le notate peculiarità dello scambio fra paesi, il commercio internazionale è vantaggioso ad entrambe le parti. Sorgeva così il principio dei costi comparati, che doveva poi diventare la giustificazione più solida del libero scambio. Esso veniva sintetizzato nel noto teorema dei costi comparati: ogni paese ha convenienza di rivolgere le proprie risorse alla produzione di quei beni, per i quali, in mancanza di superiorità relativa, avesse la minore inferiorità relativa. [1]

Anche in tale progredita formulazione la teoria del commercio internazionale prestava il fianco a critiche. L'unità, in base a cui doveva misurarsi e raffrontarsi il costo nei varî paesi, è la gior-

[1] RICARDO, *Principî dell'Economia Politica*, in *Biblioteca dell'Economista*, serie I, vol XII, cap. VII.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nata di lavoro. Ma ciò è inammissibile, perchè alla giornata di lavoro manca l'omogeneità. Nè l'astratta « unità produttiva » (Bastable) poteva eliminare l'ostacolo, dato che l'efficacia dell' « unità produttiva » dipende dalla combinazione dei fattori della produzione e dalla loro proporzione rispettiva. L'adozione di una nozione più precisa di costo reale (sacrificio incontrato nel lavoro e astinenza richiesta per l'accumulazione) può compiersi solo a patto di introdurre la nozione di costo in moneta. E, d'altronde, come è possibile raffrontare il sacrificio incontrato nel lavoro e l'astinenza richiesta per l'accumulazione, che sono categorie eminentemente soggettive?

Talune obiezioni, alla teoria dei costi comparati, fra quelle schematicamente indicate, attendono ancora una risposta.[1] Ma non è di ciò che intendo occuparmi. La elaborazione dottrinale, mirante alla chiarificazione dei punti oscuri della teoria dei costi comparati, presuppone che si accetti il tradizionale criterio di valutazione dello scambio internazionale, secondo il quale quest'ultimo è in tutto equiparato allo scambio fra individui all' interno dei paesi, ad eccezione della circostanza della immobilità dei fattori della produzione. È appunto tale premessa che intendo contestare. La teoria del commercio internazionale, che pretenda di essere adeguata alla soluzione dei problemi dell'economia moderna e di tenere il debito conto della realtà corporativa, deve assumere come punto di partenza altre circostanze, oltre quella della immobilità dei fattori produttivi fra i varî paesi, alla quale si limita a far posto la teoria tradizionale.

* * *

La teoria del commercio internazionale parte dal presupposto della esistenza di limiti nei rapporti economici internazionali, derivanti dalla immobilità dei fattori produttivi.[2] Ciò significa che

[1] Per lo sviluppo della teoria dei costi comparati si veda VINER, *The Doctrine of Comparative Cost*, in *Weltwirtschaftliches Archiv*, 1932.

[2] Si può anche osservare che essa non attribuisce importanza sufficiente al diverso grado di mobilità dei fattori produttivi. Si veda in proposito OULÈS, *Le problème du commerce international*, Paris, 1934.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

essa non ignora la realtà nazionale. Ma non significa che essa consideri adeguatamente i riflessi economici della realtà nazionale.

Se la immobilità dei fattori produttivi, che si verifica non solo fra paese e paese, ma anche fra regione e regione dello stesso paese, fu dapprima fatta oggetto di indagine nello studio del commercio internazionale, [1] ciò è indubbiamente da ascrivere alla considerazione della realtà nazionale, compiuta ad opera degli stessi iniziatori della teoria degli scambi internazionali. Ma, dall'assunto della immobilità di fattori produttivi nell'àmbito dei confini nazionali, immobilità derivante non solo da cause naturali ma anche da cause soggettive (tradizioni, legami affettivi, ecc.) strettamente connesse alla realtà nazionale, all'assunto di un impiego di fattori produttivi secondo criterî diversi da quelli prevalenti nell'economia individuale, ma connessi anch'essi alla realtà nazionale il passo è breve. Invece tale passo non è stato compiuto dalla teoria del commercio internazionale. [2]

Punto di partenza di essa è che l' individuo, essendo il miglior realizzatore del proprio vantaggio economico; il vantaggio economico nazionale essendo la somma dei vantaggi economici individuali; lo scambio internazionale dovrà avvenire secondo il medesimo criterio dello scambio fra individui, [3] tenuto conto della rilevata circostanza della immobilità dei fattori produttivi. Per analogia alle condizioni in cui si svolge lo scambio fra individui veniva postulata la concorrenza nell' interno dei paesi partecipanti allo scambio internazionale, e quindi la mobilità dei fattori produttivi all' interno. Il teorema ricardiano dei costi comparati è

[1] La immobilità dei fattori produttivi nell' interno dei singoli paesi, pur essendo stata da tempo considerata come circostanza influente sullo scambio, solo recentemente ha indotto gli studiosi a porla al centro della dottrina generale dello «scambio nello spazio», di cui la teoria del commercio internazionale è solo una parte. Si veda OHLIN, *Interregional and International Trade*, Cambridge, 1933.

[2] Mi si potrà obiettare che ciò non può affermarsi della teoria protezionista, dato che il protezionismo fu invocato appunto in nome della solidarietà nazionale, la quale esige che gli interessi della nazione siano tutelati contro quelli degli individui, allorchè il libero scambio fosse cagione di dissidio fra i due ordini d' interessi. Ma, come ho mostrato sopra, la teoria protezionista non è che un ramo innestato sul tronco del libero scambio e, come tale, partecipa delle stesse deficienze di quello.

[3] Per brevità non tocco qui la questione se siano accettabili i criteri tradizionali, secondo cui si presume avvenga lo scambio fra individui.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

un corollario logicamente dedotto da tali premesse. La divisione del lavoro, la specializzazione dei singoli paesi in conformità della linea segnata dalla superiorità relativa di ciascuno rispetto agli altri, o, in mancanza, della minore inferiorità relativa, è l' imperativo economico discendente da quel teorema.

Tutte le indagini teoriche, dirette al perfezionamento della teoria tradizionale del commercio internazionale, per porla in armonia coi progressi realizzati dall'analisi economica negli ultimi decenni: superamento della teoria del valore-lavoro, concezione dell'equilibrio generale, legge dei rendimenti crescenti e decrescenti, ecc., non segnano un superamento dell'ordine di premesse or ora delineato. L'unica serie di vincoli al commercio internazionale che esse sono disposte ad ammettere, resta sempre la immobilità dei fattori produttivi.

In realtà, i riflessi economici della realtà nazionale non si esauriscono qui. Vi è ancora una duplice serie di vincoli, direttamente derivanti dalla esistenza delle unità nazionali, che si impone nei rapporti economici internazionali.

1. – Ogni paese ha delle proprie, insopprimibili esigenze di sviluppo economico che lo conducono alla piena utilizzazione di tutte le risorse produttive che possiede. Ogni paese tende ad evolversi verso la « economia complessa ». L'economia corporativa, in quanto tende ad affermare la solidarietà nazionale anche nel campo economico, consapevolmente mira a soddisfare a tali naturali esigenze di sviluppo. Il vantaggio dello scambio internazionale, considerato dal punto di vista nazionale, va, adunque, valutato alla stregua di tale principio: esso si commisura all'apporto che il commercio fra paesi reca alla realizzazione della esigenza di sviluppo dei singoli paesi.

2. – Ogni paese, lungi dall'accettare passivamente gli effetti del libero gioco della concorrenza, tende ad imprimere positivamente una direzione alla vita economica. Ogni paese sottopone oggi la vita economica a sistemi più o meno rigidi di economia regolata. L'economia corporativa si distingue in ciò dagli altri paesi solo in quanto alla direzione della vita economica procede, oltre che in guisa organica e sistematica, anche con la particola-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rità della inserzione delle categorie produttrici nella direzione stessa. Il vantaggio dello scambio internazionale, considerato dal punto di vista nazionale, va, perciò, valutato anche alla stregua di quest'altro principio: esso si commisura all'apporto che il commercio fra paesi reca all'attuazione del piano di direzione della vita economica dei singoli paesi. È facile vedere come la inclusione di questa duplice categoria di limiti nei rapporti economici fra paesi ponga il problema del commercio internazionale su base nuova. Ad illustrare questa sono dedicate le pagine che seguono.

* * *

La prima categoria di limiti si può sintetizzare nella tendenza verso la « economia complessa ».

È opportuno notare che tendenza verso la « economia complessa » non equivale a tendenza verso la « economia completa », cioè verso la economia chiusa, completamente autonoma. È piuttosto la tendenza a mettere in valore tutte le risorse di cui ciascun paese dispone e quelle che il paese stesso può procurarsi. Se essa è contraria al « libero scambio », non è però contraria allo « scambio ». Piuttosto si vale dello scambio per completare o semplicemente arricchire l'attrezzatura economica dei singoli paesi. Non disdegna la divisione del lavoro. Piuttosto si vale di essa per portare al massimo l'efficiente impiego delle risorse nazionali allo scopo di dedicare quelle, così divenute esuberanti, a nuove attività.

Si potrebbe a questo punto osservare che gli studiosi ben videro tale esigenza di sviluppo economico dei paesi e non mancarono di tenerne conto, per modificare la teoria liberistica degli scambi internazionali, allorchè ammisero che, in vista della industrializzazione dei paesi nuovi, è ammissibile la protezione alle industrie nascenti.

Ciò è esatto. Ma la soluzione da essi proposta non è affatto adeguata, appunto perchè basata sulle premesse, di cui si è parlato sopra. La concessione della rinunzia al libero scambio, allo scopo di dar protezione alle industrie nascenti, ha una portata troppo

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

vasta e profonda per potersi armonizzare con una dottrina che sancisce il liberismo come principio e ammette la protezione come eccezione.

Tale concezione è fatta col presupposto che la situazione del paese avente un' industria bisognosa di tutela nella concorrenza internazionale sia transitoria, ed inoltre col presupposto che in tutti gli altri settori della economia mondiale domini incontrastata la libera concorrenza. Ora, tale duplice presupposto è estremamente irreale.

Non solo è esatto che l' industria nascente dovrà essere protetta, nel paese considerato, anche quando sarà industria giovane e forse anche quando sarà industria adulta; ma è esatto pure che tale situazione non è affatto transitoria, bensì permanente. Per la tendenza verso la « economia complessa », in ogni momento esisteranno, in quel paese considerato, industrie nascenti e nasciture, e industrie giovani bisognose di protezione. E, d'altra parte, poichè la tendenza verso la « economia complessa » ha carattere universale, in tutti gli altri paesi si avranno, contemporaneamente, industrie nasciture, nascenti, bambine e giovinette, che esigono la protezione.

Ciò dimostra che, una volta ammessa la protezione per le industrie nascenti, deve necessariamente aversi, a cagione della universale ed ininterrotta tendenza di sviluppo delle economie nazionali, il dilagare del protezionismo nello spazio e nel tempo. Non esiste un termine (nel tempo) rispetto al quale, può dirsi che la protezione del paese *A* potrà cessare e potrà perciò stabilirsi il libero scambio; e non esiste un limite (nello spazio) rispetto al quale può dirsi che la protezione del paese *A* rappresenta come un isolotto nel gran mare del libero scambio.

Protezionismo e libero scambio si rivelano, adunque, termini essenzialmente contraddittorî. La conferma più eloquente di ciò si ricava da uno sguardo sia pure fugacissimo alla storia del commercio fra i paesi. Sospinti dalla esigenza di sviluppo verso la « economia complessa », i varî paesi rigettarono il « libero scambio » e, senza rinunziare allo « scambio » cercarono di combattere gli effetti del liberismo con la protezione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

A partire dall'epoca, in cui cominciarono a costituirsi i grandi Stati moderni, dal XIV e XV secolo in poi, gli scambi internazionali si sono svolti in regime protezionistico, che solo in via eccezionale, mai però con estensione universale, ha ceduto il posto al libero scambio. Dal secolo XV al secolo XIX l'evoluzione è stata nel senso di un protezionismo sempre più rigido, al punto da portare a misure estreme. Dall' inizio del secolo XIX fin verso il 1860-70 l'evoluzione è stata invece nel senso di un protezionismo attenuato, che è pervenuto fino al libero scambio in Inghilterra e in pochi altri piccoli paesi. A cominciare dal 1880 e specialmente dopo il 1890 la ripresa del protezionismo, anzi la corsa al protezionismo ha assunto un ritmo crescente, che, dopo la guerra, è divenuto vertiginoso.[1] Non è difficile poi rendersi conto dell'atteggiamento tenuto per qualche tempo dall' Inghilterra, considerando che essa, in virtù della enorme superiorità nella struttura produttiva, rispetto agli altri paesi, poteva ben spingersi verso «l'economia complessa», senza timore di essere disturbata dai rivali.

La protezione, pur non essendo il sistema ideale, soprattutto a cagione della infinita serie di sue ripercussioni, non tutte controllabili ed eliminabili, sulle economie nazionali, è servita finora ai paesi, che erano in marcia verso l'economia complessa. Con l'ausilio delle restrizioni al libero scambio, e con l'assistenza della struttura produttiva più progredita, quale era quella inglese, si compì la industrializzazione di alcuni paesi europei; poi quella degli Stati Uniti, con l'aiuto di questi ultimi si proseguì la industrializzazione dell' Europa occidentale e si favorì quella di gran parte dell' Europa centrale, dell'Australia, del Giappone. Adesso, con rafforzate misure restrittive del libero scambio, e con l'ausilio di tutti i grandi paesi industriali, si compie la industrializzazione della Russia, dell'America Meridionale, della Cina, dell' India, dell'Africa del Sud, dell' Egitto, della Turchia, della Persia, ecc.

La divisione del lavoro fra paesi è solo il mezzo che deve per-

[1] Brocard, *Nouveaux fondements du protectionnisme industriel*, in *Revue d'economie politique*, 1933, pag. 383.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mettere a ciascuno di essi di procedere alla migliore utilizzazione di tutte le risorse, e non la mèta dello sviluppo economico delle nazioni. La tendenza remota è piuttosto quella della uniformità delle economie nazionali, che quella della specializzazione di esse. Dovrà, perciò, il volume del traffico internazionale tendere a contrarsi progressivamente? Benchè molto ci sia da dire in favore della risposta affermativa [1] a tale quesito, che ha formato e forma tuttora oggetto di vivaci dibattiti [2] mi asterrò dall'entrare in tale questione perchè il declino del volume del traffico internazionale non è condizione di esattezza della mia tesi. Non è inconciliabile con la mia tesi la persistenza del traffico internazionale, sulla base di un volume costante od anche di un volume crescente. Ciò che è incompatibile con la mia tesi è solo l'accrescimento del volume del traffico internazionale, che si svolga a scapito dell'accrescimento della produzione dei singoli paesi. L'esame delle statistiche mostra che questa si sviluppa con ritmo più rapido di questo.

Se la tendenza verso l' « economia complessa » è fenomeno universale, indistruttibile, inesorabile, essa è, come si è detto, anche il cosciente indirizzo dell'economia corporativa. La tendenza all' « economia complessa » ha le sue radici nella solidarietà nazionale, nella affermazione della realtà nazionale anche nel campo economico, nelle difesa dell'interesse economico della collettività nazionale. L'economia corporativa mira precisamente a potenziare la solidarietà nazionale anche nel campo economico e perciò mira anche a realizzare l' « economia complessa », la utilizzazione più efficiente di tutte le risorse produttive nazionali, la produzione della più grande varietà possibile di beni. È nell'economia corporativa anzi che la tendenza all' « economia complessa » trova la più adeguata e consapevole attuazione.

Il sistema di scambi internazionali più idoneo a garantire tale tendenza, che, non potendo essere il liberismo, nè il protezionismo, nè la conciliazione di essi, dovrà essere adesso formulato ed ela-

[1] Si vedano le belle osservazioni del TAUSSIG, *Some Aspects of the Tariff Question*, Cambridge, 1931, pagg. 46 e segg.

[2] Furono suscitati soprattutto dal SOMBART, *Die deutsche Volksnirtschaft im 19. Jahrhundert*, Berlin, 1927, pagg. 368 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

borato, sarà anche il sistema corporativo del commercio internazionale. Prima di indicarne le linee essenziali occorrerà illustrare brevemente la seconda categoria di limiti dei rapporti economici fra i paesi.

* * *

La seconda categoria di limiti dei rapporti internazionali è in misura notevolmente maggiore della prima un portato della evoluzione storica.

Si sa che la concorrenza perfetta, all' interno dei paesi, come nei rapporti esteriori, non è mai esistita. Ma si deve riconoscere che per un certo periodo, e precisamente, dall'epoca in cui generalmente si fa cadere l' inizio del moderno capitalismo fino alla seconda metà del secolo scorso, l'economia dei paesi industrialmente progrediti si svolse in condizioni non proprio assai remote dalla concorrenza. Si sa pure che oggi il rapporto è completamente invertito. Per un complesso di fattori soggettivi e oggettivi, di cui mi sono ampiamente occupato altrove, [1] la concorrenza non è più in grado di funzionare, onde si impone il ricorso a sistemi che pongono dal di fuori il principio regolatore della vita economica. Gli studi più recenti provano che non si tratta solo di misure transitorie, bensì di mutamenti di carattere permanente. [2] La realizzazione corporativa italiana appartiene appunto a tale ordine di trasformazioni. Essa si distingue dagli altri esperimenti di direzione economica in quanto, come si è detto sopra, organicamente procede alla disciplina unitaria e totalitaria della produzione; consapevolmente pone il fine della più alta giustizia sociale, come mèta della distribuzione della ricchezza; sistematicamente chiama le categorie produttrici a collaborare alla direzione della vita economica.

[1] VITO, *I sindacati industriali*, Milano, 1932; *L'organizzazione industriale e l'economia corporativa*, in *Annali di Statistica ed Economia*, 1934; *I caratteri dell'economia corporativa*, in *Giornale degli Economisti*, 1934.

[2] Si vedano le varie pubblicazioni della Scuola di Scienze Corporative della R. Università di Pisa e particolarmente l'ultima: BOTTAI ed altri, *Nuove esperienze economiche*, Pisa, 1935.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ora, l' istituzione della economia regolata in quasi tutti i paesi, la costruzione dell'economia corporativa in Italia, portano alla creazione di una così fitta rete di vincoli all' interno delle economie nazionali, che i prezzi sono costantemente sottratti al gioco dei costi, intesi nel senso tradizionale. Vi è dunque una impossibilità tecnica per il funzionamento del principio dei costi comparati, e, perciò, per l'applicazione del libero scambio.

Questo punto è stato già lumeggiato da altri. [1] Mi limiterò a dimostrare che le presenti condizioni della vita economica aggiungono a quella impossibilità tecnica una impossibilità funzionale per il gioco del principio dei costi comparati.

Partendo dalla premessa della immobilità dei fattori produttivi fra paesi e ammettendo che vi sia disuguaglianza nell'ammontare dei fattori stessi, sia naturali sia acquisiti, è evidente che, iniziandosi il libero scambio fra due paesi, ciascun paese tenda ad esportare beni, nella cui produzione si impiegano i fattori che in esso sono sovrabbondanti e ad importare beni che richiedono l' impiego di fattori che in esso sono scarsi. Mentre apparentemente solo i beni varcano le frontiere, in realtà anche i fattori produttivi si spostano, in quanto sono incorporati nei beni. Pertanto i prezzi dei fattori produttivi nei varî paesi tendono al livellamento. Ma a ciò segue un effetto più profondo: il movimento dei prezzi influisce anche sull'offerta dei fattori produttivi dei varî paesi.

Benchè niente di preciso ci sia consentito dire sulle reazioni dell'offerta dei fattori produttivi alle variazioni di prezzi di essi, è innegabile che esse debbano immancabilmente prodursi.

Se si ammette, come generalmente si fa, che l'aumento del saggio di interesse fa aumentare il risparmio e la diminuzione cagiona l'effetto opposto, allora l'effetto livellatore del saggio di interesse, derivante dallo scambio, avrà per conseguenza una progressiva accentuazione della disparità delle risorse, fra i varî paesi. I paesi poveri di capitale diventeranno sempre più poveri; i paesi ricchi sempre più ricchi di capitale.

[1] De Stefani, *L'illusione creditizia*, Milano, 1932; *Eventi economici*, Milano, 1934.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Una considerazione analoga può farsi a proposito del lavoro. Se l'aumento della rimunerazione di una data qualità di lavoro tende a far aumentare la popolazione lavoratrice, allora il paese in cui sovrabbonda il lavoro d' infimo ordine non riceverà alcuno stimolo, dallo scambio internazionale, a specializzare i suoi lavoratori.

Se tali e di così vasta portata sono le ripercussioni del libero scambio sulle strutture produttive nazionali, ed in particolare sulla composizione dei fattori produttivi, è evidente che, di fronte ad esso, non può rimanere indifferente nessun paese che positivamente dirige la propria vita economica, ed in particolare l'economia corporativa.

Il paese che consente il libero scambio rinunzia con ciò stesso alla possibilità di attuare appieno il proprio programma di direzione economica, in quanto gli effetti dello scambio sull'offerta dei fattori produttivi all' interno potranno, anzi certamente non coincideranno con quelli voluti dal programma di direzione economica. Perciò il libero scambio è incompatibile con l'economia corporativa. Se tutti gli altri paesi ammettessero il libero funzionamento della concorrenza, l'economia corporativa potrebbe accettare tale situazione e controbilanciare gli effetti dello scambio, in guisa da poter attuare il proprio programma. Ma si sa che tutti gli altri paesi hanno sistemi di economia regolata, e ciò significa che le correnti di traffico restano continuamente influenzate dalla attuazione dei particolari programmi economici dei varî paesi. Pertanto viene a mancare all'economia corporativa ogni base sicura per neutralizzare gli effetti dello scambio contrari alle proprie mete.

Considerazioni analoghe possono farsi anche rispetto alla protezione. Questa è incompatibile con la economia corporativa non solo in quanto essa si accompagna necessariamente al liberismo, che è incompatibile con quella, ma anche e soprattutto in quanto la protezione imponendo all'economia corporativa dei vincoli, toglie ad essa la libertà di attuare il suo piano essenziale, che è quello d'utilizzare tutte le risorse produttive nazionali.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

* * *

La soluzione corporativa del problema del commercio internazionale discende da quanto si è detto sinora riguardo alle due categorie di limiti nei rapporti economici fra paesi, che sono stati illustrati.

Allo scopo di favorire la tendenza verso l' « economia complessa » e di eliminare ogni ostacolo al proprio programma di direzione economica, l'economia corporativa tende alla piena utilizzazione delle proprie risorse. Punto di partenza, adunque, è il rispetto delle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale. Ma sono riconosciute altresì le altre realtà nazionali, e le rispettive esigenze di sviluppo. Poichè queste sono anche dirette verso la piena utilizzazione delle proprie risorse produttive, non vi è possibilità di conflitto fra le varie economie nazionali, se il commercio internazionale viene diretto in conformità delle esigenze di sviluppo così intese. Data la varietà delle risorse produttive delle varie nazioni le rispettive economie potranno svilupparsi consapevolmente marciando verso l' « economia complessa », senza combattersi vicendevolmente, ma collaborando nel comune interesse. Lungi dall'essere la formula del nazionalismo economico, la soluzione corporativa del commercio fra paesi è la collaborazione fra le economie nazionali.

Poichè la soluzione corporativa del traffico internazionale non pone altri limiti agli scambi internazionali che quelli segnati dalla piena utilizzazione delle risorse produtttive nazionali, è facile vedere come con essa non vada confusa ogni concezione che adori il mito della bilancia commerciale, che segni il ritorno alla superata concezione mercantilista della bilancia commerciale, i cui errori vanno decisamente combattuti. È esatto però che la bilancia commerciale va sottoposta ad una valutazione completamente nuova nel regime corporativo degli scambi con l'estero, in quanto la valutazione del vantaggio dello scambio va fatta su base diversa, vale a dire rispetto all'effetto più o meno favorevole che ogni atto di scambio ha sulla piena ed efficiente utilizzazione delle

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

risorse produttive nazionali, in conformità del piano corporativo di direzione economica.

Naturalmente trattandosi d'un regime nuovo esso richiederà del tempo per poter essere attuato e non pochi nè lievi ostacoli si dovranno superare. Ma è importante che, anche nel periodo di transizione, sia ben chiara la mèta alla quale si vuole arrivare.

I mezzi d'attuazione dovranno essere gli accordi fra i paesi, che sono i giudici migliori delle rispettive esigenze di sviluppo economico. I sistemi dei contingenti, che si vanno rapidamente diffondendo in tutto il mondo come strumenti degli scambi bilanciati, potranno gradualmente trasformarsi in pacifici ed amichevoli mezzi di collaborazione fra i paesi, in vista della soddisfazione delle esigenze di sviluppo di ciascuno di essi.

FRANCESCO VITO.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

STUDI SUL CONCETTO D'INTERESSE GENERALE

II

1. La precedente analisi del concetto di « interesse di categoria » ci ha permesso di conchiudere che a questa espressione non corrisponde, in concreto, nulla di diverso da un interesse comune, tale cioè che pure appartenendo a più individui, continua ad essere un interesse individuale. In altri termini, il cosidetto interesse « di categoria » non è che la valutazione, compiuta nell'identico modo da uno o due o dieci o cento o centomila individui, del mezzo utile per raggiungere il fine della categoria (e viceversa il fine della categoria è il fine che uno o due o dieci o cento o centomila individui propongono identicamente alla loro attività professionale). Ma ora conviene domandarsi se questo risultato è valevole anche per la definizione di quel tipo d'interesse generale, postulato come massimo, che è l'interesse della Nazione, presupposto ineliminabile di ogni e qualsiasi attività corporativa. [1]

2. Si può subito rispondere che se si trasportano nei termini del nuovo problema le conclusioni raggiunte a soluzione di quello dell'interesse di categoria, si ottengono risultati che sono e non possono non essere eguali, perché tanto la Nazione quanto la categoria professionale sono collettività formate da soggetti individuali, con l'unica differenza che il numero dei componenti una Nazione – si considerino in un momento dato o nella loro mutazione nel tempo – è, di solito, enormemente più grande di quello dei componenti una categoria. Poichè dunque si tratta di una differenza puramente quantitativa, non c'è nessuna ragione per non ripetere – nell'ipotesi che la Nazione consista nella massa totale dei suoi componenti nello spazio e nel tempo, e che essi

[1] Si potrebbe postulare come massimo – e tale sarebbe veramente – l'interesse dell'umanità. Ma il problema è già abbastanza difficile quando concerne l'interesse nazionale, perchè valga la pena di complicarlo con una ipotesi che non ha oggi nè forse avrà mai un significato pratico, almeno dal punto di vista del corporativismo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

concepiscano univocamente il fine nazionale e il mezzo per raggiungerlo – che l'interesse nazionale si risolve nell'interesse di ciascuno dei componenti la Nazione, e che quindi solo, appunto, questo interesse di ciascun componente è reale e concreto, ossia non esiste un interesse il quale appartenga alla collettività nazionale e non agli individui da cui questa è formata. Se poi si suppone che il fine nazionale non venga definito univocamente da tutti i membri della collettività, o che, pur essendo riconosciuta l'unità del fine, i mezzi per attuarlo siano variamente concepiti, non potrà non accadere (pensando al caso limite) che ciascun membro della collettività definisca in modo autonomo l'interesse della Nazione ossia quello che è, per lui, l'interesse così denominabile, con la conseguenza che vi saranno tanti diversi « interessi della Nazione » quanti sono i membri della collettività nazionale. Alla domanda se esista un criterio per la scelta, fra tutti questi interessi, di uno che sia veramente l'interesse « nazionale », bisogna – *rebus sic stantibus* – rispondere negativamente. Bisogna cioè escludere (come si è fatto per l'interesse di categoria) la possibilità di una definizione oggettiva, apodittica e categorica dell'interesse nazionale nei confronti dell'interesse dei singoli e di qualsiasi interesse particolare.

3. Al punto di partenza di questo ragionamento sta l'idea della Nazione come massa di uomini considerata o nella sua composizione in un momento dato o nelle sue trasformazioni attraverso il succedersi delle generazioni. Non è infatti possibile separare il concetto di Nazione da quello della massa totale (sia grandissima o piccolissima) degli individui che la compongono, onde è esatto parlare, in ogni caso, di « collettività », nazionale. Ne deriva l'impossibilità di concepire l'interesse della Nazione come qualcosa di diverso da un determinato interesse dei singoli componenti questa collettività, mentre poi è logico che esso apparisca come qualcosa di permanente, benché mutino gli individui che lo definiscono, dato che la sua valutazione da parte di costoro si ripete, secondo l'ipotesi, in modo identico. Senza dubbio, la Nazione è una realtà spirituale oltre che un complesso d'individui storicamente viventi; ma è una realtà spirituale perché sono materialmente reali questi

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

individui. Vale a dire, non esiste Nazione se non esistono individui che in concreto vivano « nazionalmente ». Ora il problema sta appunto qui: in base a quale criterio si può decidere se l'individuo vive « nazionalmente » o « individualisticamente »? Fino a che questo criterio ci manca, noi non possiamo parlare di interesse « nazionale » che riferendoci alla identità delle valutazioni di un dato interesse compiute, di fatto o per ipotesi, da tutti i componenti di una collettività che sia considerata appunto come « nazionale ». Se questi componenti si scindono in due gruppi e in ciascun gruppo si forma una identità di valutazioni, avremo due interessi nazionali diversi, perché avremo due « Nazioni ». Ed è importante notare (ripetendo anche qui un'osservazione già fatta nei riguardi dell'interesse di categoria) che la definizione di una collettività come collettività nazionale non si basa sulla valutazione « nazionale » di un dato interesse comune a tutti i componenti la collettività medesima; invece è perchè una collettività è qualificata come « nazionale », che questa qualifica appartiene a quell'interesse che tutti i suoi componenti valutano nell'identico modo.

4. L'unica obbiezione ammissibile contro la riduzione dell'interesse generale (nazionale) a interesse comune dei componenti la collettività, non è d'ordine teorico ma d'ordine pratico, perché la possibilità di quella riduzione è dimostrabile solo nei limiti di una data ipotesi. Non si può dire, insomma, che la riduzione non è vera, bensì è agevole constatare che essa è, se non impossibile, tanto difficile da realizzarsi che, praticamente, è come se fosse irrealizzabile.[1] L'ipotesi è, infatti, che si abbia una totalità di interessi identici, ossia che tutti i componenti una collettività definiscano in modo eguale l'interesse di questa, il che implica che realmente possano essere fatti entrare nel conto gli interessi di tutti gli individui, di quelli che formano la collettività in un momento dato e di quelli che la formeranno via via in momenti successivi. Sotto questa condizione, che cioè il primo membro dell'eguaglianza sia formato dalla *totalità* degli interessi indivi-

[1] Meno difficile da realizzarsi è nel caso di una collettività limitata, come una categoria. Il coincidere delle valutazioni individuali dell'interesse di questa, specialmente se trattasi di questioni contingenti, si verifica abbastanza spesso.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

duali, è certo che come secondo membro non vi può essere che l'interesse generale; ma è anche certo che tale condizione può essere soddisfatta ben difficilmente.

5. Esposta in forma schematica, la consueta obbiezione contro la riduzione dell'interesse generale a interesse comune consiste nell'ammettere che, ponendo la collettività come formata da A, da B e da C, vi può essere un interesse di A, al quale si può aggiungere l'interesse di B e poi quello di C, ottenendo in tal modo una somma di interessi; ma si nega che questa somma (o meglio, questa totalità) valga come interesse generale, ossia si nega che, togliendo dal conto l'interesse di A o quello di B o quello di C o magari, insieme, l'uno e l'altro e il terzo, l'interesse generale scompaia. Non può scomparire, si afferma, perché esso non appartiene ad A, a B e a C presi separatamente, ma ad A, a B e a C unificati in guisa da costituire un'entità nuova nella quale ciascun componente perde la sua individualità e tutti possono scambiarsi la rispettiva posizione senza che l'unità venga meno. Non esistendo più A o B o C isolatamente, ma esistendo A in quanto è insieme B e C, B in quanto è insieme A e C, C in quanto è insieme A e B, ne consegue che in qualsiasi modo si operi con l'interesse isolato di A o di B o di C, sia sommandoli sia sottraendoli, l'interesse generale dell'entità A B C rimane intangibile.

6. In questa contrapposizione dell'interesse generale all'interesse individuale comune, e nell'affermazione della irreducibilità del primo al secondo e viceversa, è facile riconoscere un concetto (e la sua applicazione) che si è già avuto occasione di enunciare, il concetto cioè della differenza che corre fra il pensare una cosa come parte di un tutto e il pensarla come separata dal tutto, il che rende necessario distinguere fra l'individuo preso come parte di un tutto e lo stesso individuo preso nella sua singolarità. Concepire gli individui come parti di un tutto equivale a concepirli nella loro unificazione entro il tutto, ma se, invece, da questo si staccano le parti ossia gli individui e ciascuno di essi viene considerato fuori del tutto, quest'ultimo scompare. Perciò è impossibile pensare l'individuo nella sua singolarità la quale nega l'esistenza di un qualsiasi tutto unitario che l'assorba, e contempo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

raneamente nella sua appartenenza al tutto come elemento costitutivo di questo. Fra l'individuo « singolo » e la Nazione « tutto » non c'è ponte. Comunque questo « tutto » venga definito e misurato, fra esso e le parti-individui nelle quali può essere risolto corre sempre un rapporto siffatto che se il « tutto » implica le parti, è viceversa impossibile, partendo da queste ultime considerate nella loro singolarità, ricostruire il « tutto ». Conviene qui, onde chiarire maggiormente il problema, precisare il significato di quest'ultima espressione, in confronto dell'espressione « collettività », la quale indica la riunione o raggruppamento di più individui, che sono sempre pensabili come singoli; ma questa loro singolarità scompare nei riguardi del « tutto », il quale invece non è pensabile che se gli individui sono in esso unificati. La Nazione il cui interesse è oggettivamente indefinibile – come qualcosa di esistente in sè – nei confronti degli individui che la costituiscono, è la Nazione intesa come collettività; non ci sono, allora, interessi concreti che non siano individuali, e l'interesse generale della Nazione è (come quello di quell'altra collettività, solo quantitativamente diversa, che si chiama categoria) un puro nome. Ma è proprio perché la Nazione non è soltanto una « collettività », ma anche un « tutto », che si pone il problema di passare dalla collettività al tutto non con un salto ma con una conclusione logica, il problema cioè del ponte fra individuo e Nazione, fra interesse individuale e interesse nazionale (assolutamente identico, non c'è bisogno di dirlo, a quello del ponte fra individuo e categoria). Senonchè si può chiedere come mai sorga questo problema – ed assuma tanta pratica importanza –, se esso in realtà non può essere risolto. Infatti bisogna accontentarsi di soluzioni artificiose ed approssimative, cercando di montare la macchina sociale in guisa che il risultato del suo lavoro assomigli il più possibile a quello che si avrebbe se il famoso « ponte » effettivamente esistesse. Non è detto, però, che un problema, perchè irresolubile, non abbia una ragione d'essere. Nel nostro caso il problema di obbiettivare le scelte politiche ed economiche, istituzionalizzando, per così dire, il salto dalla « collettività » al « tutto », risulta dal trasferimento sul piano sociale – concependolo cioè in termini di socialità – di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

un processo spirituale subbiettivo, mediante il quale il problema viene di continuo posto e di continuo risolto, mentre, con quel trasferimento, esso ancora sussiste ma non è più risolvibile.

7. L'individuo può avere coscienza di esistere non solo nella sua singolarità, che ne fa un componente di una collettività qualsiasi, ma anche come parte di un tutto, parte che non si può pensare se non si procede dal tutto. In questo secondo caso il ponte non occorre più, perché non c'è più bisogno di passare dall'una all'altra sponda del fiume: si è o di qua o di là, e l'una posizione esclude assolutamente l'altra. Quel medesimo individuo il quale in una data circostanza agisce restando ermeticamente chiuso nella visione del suo particolare ed egoistico interesse, è poi capace, in altra circostanza, di sentire prepotentemente in sè il senso della vita associata e di definire con facilità un interesse che è suo, ma suo in quanto è del tutto di cui l'individuo è parte. E in tal caso ogni e qualsiasi definizione precedente di un interesse puramente individuale non ha più significato. Si combinino pure, in tutti i modi immaginabili, le valutazioni dell'individuo isolato, si addizionino o moltiplichino o elevino alla massima potenza: i risultati di tali operazioni non equivarranno mai alla definizione che l'individuo fa di un interesse politico od economico, spontaneamente e quasi istintivamente, quando egli si abbandona al senso di un tutto che lo trascende pur essendo immanente in lui. E i calcoli precedenti non servono: si è o di qua o di là.

8. È dunque vero che (per ritornare allo schema già usato) ci può essere un interesse di A B C che non è l'interesse di A più quello di B più quello di C, ossia è vero che si può pensare, invece che alla « collettività » formata da A più B più C, al « tutto » A B C; ma ciò significa che si pensa ad A che è anche B e C, a B che è anche A e C, a C che è anche A e B. E allora evidentemente questo modo di concepire gli individui non può spiegarsi che in due modi: o in quanto costituisce un'esperienza spirituale di ciascun individuo, un'esperienza che si esaurisce, per ciascuno, dentro la sua individuale soggettività; oppure in quanto risulta da una determinazione esteriore, per cui al posto della collettività si vede, dal di fuori, una unità, un tutto. Non vi è altra alternativa. Nel

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

primo caso il problema è risolto mediante uno spontaneo sintetizzarsi di valori soggettivi e oggettivi nello spirito individuale (A si pensa come B e C, B come A e C, C come A e B); ne consegue che *la* soluzione è valida solo soggettivamente. Nel secondo caso *una* soluzione è presupposta, la quale rimane naturalmente estranea a quella o a quelle soggettive; si tratta, perciò, di un surrogato di soluzione. La definizione dell'interesse della categoria ad opera dell'associazione professionale che deve tutelarlo e che serve anzitutto a delimitare la categoria, è un tipico esempio di tale pseudosoluzione, empiricamente sufficiente.

9. Rispetto al primo caso – che ora qui maggiormente importa, essendo quello che apparentemente giustifica la distinzione fra interesse comune e interesse generale –, è facile osservare che se ciascun individuo definisce soggettivamente l'interesse generale, si è più che mai lontani dalla definizione oggettiva. Formalmente, si rientra nell'ipotesi, già enunciata, che ciascun membro della collettività definisca in modo autonomo l'interesse della Nazione. Vi saranno cioè tanti diversi « interessi della Nazione » quanti sono i membri della collettività nazionale. Si potrebbe fare, invero, un'altra ipotesi subordinata, ammettendo che tutte queste valutazioni, pure differendo per i soggetti che le compiono, coincidano in una valutazione unica, cioè siano identiche fra loro. Ma anche senza richiamarci alla già osservata difficoltà, per non dire impossibilità, di dare un significato concreto a questa identità delle valutazioni (che dovrebbero essere valutazioni di *tutta* la collettività nazionale), bisogna rilevare, primo, che anche in un altro senso questa condizione della identità è irrealizzabile e, secondo, che il suo verificarsi non modificherebbe l'impostazione del problema.

10. Circa il primo punto, non si vuol negare che per coloro i quali compongono una collettività nazionale non possa venire il momento in cui, tutti quanti, dal primo all'ultimo, scoprono dentro di sé l'interesse generale; non solo, ma un certo senso della Nazione e dello Stato, una certa coscienza dei fini pubblici, sono indubbiamente presenti e vivi in ogni membro della collettività nazionale, e in ogni momento. Però bisogna escludere che siano presenti e

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

vivi, in ogni individuo, nello stesso modo. Si pensi, per esempio, a quel che succede per le imposte. Mediante esse lo Stato si procura i mezzi per soddisfare i pubblici bisogni, cui corrispondono pubbliche utilità. Vi potranno corrispondere delle valutazioni compiute soggettivamente dai singoli. Poniamo che non vi sia cittadino che non compia tale valutazione, e che quindi per ciascun singolo il versamento di una somma per soddisfare i pubblici bisogni rappresenti il risultato di una libera scelta economico-politica, ispirata da una coscienza che è individuale e generale contemporaneamente. Potrebbe lo Stato affidarsi a tali scelte individuali? Ciascuna di esse corrisponderà a una particolare valutazione qualitativa dei fini e quantitativa dei mezzi. Perciò nessuno Stato potrebbe, per stabilire il suo bilancio, attendere le offerte dei cittadini. Lo Stato, invece, comincia col valutare i bisogni, poi calcola la spesa, e infine la ripartisce fra i contribuenti, compie cioè delle scelte obbiettive, sceglie per conto dei singoli, il che significa, praticamente, che esso si assume di definire l'interesse generale in luogo dei singoli, lo vogliano essi o non lo vogliano. Così si trapassa al secondo dei casi già enunciati relativamente alla determinazione del « tutto »: nulla, infatti, di più facile che proprio là dove si realizza, almeno fino a un certo punto, l'esperienza soggettiva degli individui che si sentono parte del tutto, si finisca con l'incontrarsi in una determinazione dell'interesse generale fatta dal di fuori. Questo è logico, perchè la « partecipazione » dell'individuo al tutto, facendo dell'unità delle parti un'esperienza viva e immediata, risolve il problema solo in quanto lo elimina; mentre se i termini di questo vengono trasferiti sul piano sociale e sostanziati di elementi concreti, esso rimane insuperabile, e si può immaginare di risolverlo solo con una certa dose di arbitrio e di apriorismo. È per questa ragione che la politica è e sarà sempre « arte » e non « scienza ».

II. La seconda e più importante osservazione si riferisce al fatto che il problema non verte sul verificarsi o meno di una data scelta (l'ipotesi di cui si discorre è che si verifichi una valutazione unica e perfetta dell'interesse generale), ma sull'esistenza o meno di un criterio obbiettivo per questa scelta. In realtà alla domanda: che

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cosa ci permette di affermare che quella valutazione di interessi compiuta nell'identico modo (per impossibile ipotesi) da tutti i membri della collettività, è valutazione dell'interesse generale?, non si può rispondere se non invocando l'uso di un criterio esteriore. È probabile che, dapprima, si constati il ripetersi, in tutti i membri della collettività, di una determinata valutazione, e allora la qualifica della generalità esprimerà semplicemente il fatto che quella valutazione è stata compiuta, in modo press'a poco identico, esattamente da tutti quei membri. Si tratterà dunque di una valutazione comune, riducibile a una valutazione individuale, e allora occorrerà un criterio obbiettivo per decidere se l'interesse soggettivamente definito in tal guisa è o non è l'interesse generale. Inutile attendere che dalle valutazioni soggettive, sia pure ripetute, scaturisca una definizione oggettiva. Il « tutto », se è reale, è reale spiritualmente, nello spirito soggettivo. Nei rapporti intersoggettivi, invece, si realizza soltanto la « collettività ». Sono due posizioni assolutamente distinte, ciascuna esaurentesi in se stessa. Non è possibile occuparle contemporaneamente, e non c'è ponte per passare dall'una all'altra.

12. L'illusione di poter fissare un metro obbiettivo della generalità degl'interessi dà vita al sistema democratico, il quale implica che tale fissazione non solo è pensata come logicamente possibile, ma anche come realizzabile, almeno approssimativamente, mediante un certo meccanismo pratico. La soluzione che così viene data al problema è, di necessità, solo apparente; essa riposa sopra una specie di circolo vizioso, giacchè in tanto riesce a convertire la « collettività », in « tutto », in quanto confonde il « tutto » con la « collettività ». Per Rousseau, com'è noto, l'interesse generale è il motore della *volonté générale*, cioè della volontà, identica in più uomini, di vivere nell'associazione politica. Esistono anche le volontà particolari dei singoli componenti l'associazione, le quali, prese nel loro insieme, formano la *volonté de tous*. L'essenziale della dottrina democratica starebbe, quindi, nell'affermazione che lo Stato esiste in quanto è voluto dai cittadini, onde, se esso esiste, è segno che la *volonté générale* è in atto. Ma se s'intende, come bisogna, che essa è in atto nello spirito dei cittadini,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

è come dire che costoro hanno coscienza dei fini generali e quindi dell'interesse generale, e ciascuno si sente parte di un tutto, ossia realizza il « tutto » nel proprio spirito. Ne consegue, che chi non partecipa all'attuazione della volontà generale, perchè la sua volontà si ispira a interessi particolari, è come se negasse lo Stato, restandone spiritualmente fuori. [1] Lo stesso Rousseau osserva che il contratto sociale – quello su cui si fonda l'associazione politica – non può risultare che da un consenso unanime; se quando viene formato vi sono dei dissenzienti, la loro opposizione non invalida il contratto e solo impedisce che vi siano compresi, onde rimangono stranieri fra i cittadini. Ma allorchè il dissenso esprime un'altra valutazione dell'interesse generale, per quale ragione si deve qualificar come particolare l'interesse dei dissenzienti? In base a quale criterio può farsi tale discriminazione? Rousseau ricorre al criterio maggioritario – che costituisce infatti l'elemento caratteristico del metodo democratico –, ma in tal modo la concezione della volontà generale viene abbandonata. Alla valutazione dei fini generali, che si compie nella coscienza di ciascun individuo, viene sostituito il computo delle volontà individuali. E invece è ben certo che quel che si verifica, secondo lo stesso Rousseau, solo nel momento in cui si forma il contratto e si crea lo Stato, torna a verificarsi in tutti i momenti nei quali la volontà generale è in atto. Perciò la volontà generale costituisce la volontà dello Stato solo per coloro che l'attuano in quanto vogliono l'associazione politica, ma non c'è nessuna ragione perchè essa sia volontà dello Stato, e come tale obbligatoria, anche per coloro che, pur entrando a comporre la medesima collettività, fanno un'altra scelta politica, ma sono in numero minore dei primi. La subordinazione della minoranza alla maggioranza è affermata in base a un criterio rozzamente empirico com'è quello dell'inferiorità quantitativa della prima rispetto alla seconda, ma dell'insufficienza di questo criterio, con cui si pretende di dare alle scelte politiche un valore obbiettivo, si vedono le conseguenze nell'esperienza storica di tutti i regimi democratici. Quando lo Stato si fonda sopra una

[1] Secondo Rosseau, basta invece vivere nel territorio dello Stato, cioè adempiere a una condizione puramente materiale, per dimostrare il consenso.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

volonté générale che dovrebbe esprimersi mediante il suffragio universale, inevitabilmente esso si contrae nella sola volontà, più o meno definita, della maggioranza, e le minoranze diventano forze centrifughe e disgregatrici dell'associazione politica. Teoricamente, dovunque si realizza l'unità o unanimità dei voleri, ivi lo Stato esiste; ma, per realizzarle, bastano i voleri di due o di dieci o di mille o di un milione di cittadini? in quanti bisogna essere per aver ragione, quando si esprime una volontà politica? c'è una cifra al di sotto della quale non si può non aver torto? perchè deve volere come volontà generale quella di cinquantuno elettori, e non quella di quarantanove? e perchè non potrebbe aver ragione un solo cittadino con la sua personale interpretazione dell'interesse generale, benchè altri novecentonovantanove ne diano una interpretazione affatto diversa? La democrazia non può non contare i pareri e i voti, ma per quanto perfezioni i metodi del conteggio il risultato di dare allo Stato una solida base non è mai raggiunto, perchè si presuppone – irrazionalmente – che la volontà generale possa ricavarsi dalle cifre. Col loro più e col loro meno, queste possono esprimere una « collettività » di voleri e di interessi, ma non mai un « tutto », che è unità. D'altronde il cercare l'obbiettivazione delle scelte attraverso il computo della maggioranza, il cercar nella decisione della maggioranza un criterio di scelta valido ed obbligatorio anche per la minoranza, è un proposito assurdo anche perchè è appunto nel fare la scelta che la maggioranza e la minoranza si formano.

W. Cesarini Sforza.

(*Continua*).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

SUI CONTRATTI COLLETTIVI AGRARI [1]

1. La Legge 3 aprile 1933, n.º 437, ha esteso la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro « a tutti i capitolati, convenzioni, patti ed accordi, comunque denominati, che dalle competenti associazioni sindacali vengono stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola (colonia parziaria, mezzadria, partitanza), ed ai contratti accessori riguardanti culture speciali ed allevamenti di animali, da eseguirsi sul fondo in dipendenza del rapporto principale » (art. 1); nonchè ai contratti di piccola affittanza con canone variabile o fisso, in natura o in danaro, quando sono stipulati da piccoli affittuari, che coltivino direttamente il fondo, con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia.

L'estensione della disciplina dei rapporti collettivi di lavoro ai negozi anzidetti si giustifica riflettendo, quanto al contratto di piccola affittanza, che il carattere giuridico di questo (locazione immobiliare) non ne avrebbe altrimenti consentito l'attrazione nell'òrbita del contratto collettivo di lavoro. Quanto poi alla mezzadria e, in genere, agli altri negozi affini, è da osservare che essi, secondo l'opinione già da noi ampiamente sostenuta (nella *Rivista di Diritto agrario*, 1930, 393), vanno configurati come locazioni immobiliari, in cui si inseriscono elementi desunti dal rapporto di società e di locazione di opere, e che non alterano la natura del rapporto fondamentale: la teoria e la classificazione dei così detti contratti misti offrono appoggio anche dogmatico a siffatta costruzione. Pertanto, in mancanza di apposita disposizione, gravi dissensi si sarebbero manifestati in dottrina e in giurisprudenza (come infatti si verificò) circa l'applicabilità del contratto collettivo di lavoro alla mezzadria: e ciò non senza pratici inconvenienti anche in relazione al principio dell'uniforme regolamento giuridico dei rapporti concernenti le singole categorie di produttori (circa lo stato della questione sulla natura giuridica

[1] Questo scritto sarà pubblicato anche nel prossimo fascicolo della « Rivista di diritto agrario ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

della mezzadria, vedi, da ultimo, i perspicui rilievi del Prof. Ernesto Battaglini, in *Rivista di Dir. agrario*, 1935, II, 9).

Peraltro, le particolari esigenze dell'economia agraria indussero il legislatore a dettare qualche specifica norma, riguardante il contenuto e, implicitamente, la pubblicazione, nonchè gli effetti del contratto collettivo agrario, in parte diversa da quelle che governano il contratto collettivo di lavoro, come ci proponiamo di chiarire in questi appunti.

2. Riguardo al contenuto, infatti, la citata legge del 3 aprile 1933, n.° 437, stabilisce nell'art. 1, comma secondo, che gli anzidetti capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alla ferie, al periodo di prova, od altre previste nei contratti collettivi di lavoro, le quali contrastino con la natura del rapporto.

Questa disposizione determina un duplice rilievo. Occorre anzitutto che i contratti collettivi agrari rispettino le consuetudini locali. Viene così fissato esplicitamente un principio diverso da quello che invece è dato desumere dal sistema regolatore dei contratti collettivi di lavoro. I quali, invero, secondo il più fondato avviso, ormai prevalente in dottrina e in giurisprudenza, hanno libero campo di fronte alle consuetudini locali od anche generali, sia pure che le medesime rivestano carattere d'ordine pubblico, cioè risultino inderogabili dalle private convenzioni. Infatti le consuetudini cogenti, la cui categoria noi recisamente affermiamo, allontanandoci su tal punto dalla dottrina, in specie commercialistica, dominante, sono intese a tutelare un interesse collettivo, che nei rapporti di lavoro per lo più si concreta nella protezione del contraente economicamente più debole, cioè del prestatore d'opera. Or tale protezione, non v' ha dubbio, oggi con energica efficacia si avvera mediante il contratto collettivo di lavoro, negozio di diritto pubblico che, stipulato da associazioni professionali legalmente riconosciute, e come tali rappresentanti, per ministero di legge, i singoli produttori delle rispettive categorie, ne rispecchia, riconosce e contempera gli interessi e le aspirazioni.

Ma in materia di contratti collettivi agrari la suindicata norma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

della legge 3 aprile 1933 tien ferme le consuetudini locali. Ciò significa che nell'eventuale conflitto fra il regolamento collettivo e quello usuale di un rapporto specifico, il secondo dovrebbe ottenere prevalenza: le clausole di un contratto collettivo agrario, in contrasto con consuetudini locali, sarebbero da ritenere invalide, perchè violatrici del precetto imperativo contenuto nella norma citata. Peraltro, posto così in luce il significato della legge, è da chiedere se questa sia del tutto giustificata. Pensiamo che, nel primo stadio dell'estensione della disciplina giuridica anzidetta ai contratti agrari, sia stata prudente cotesta limitazione, rivolta ad evitare troppo bruschi mutamenti in rapporti giuridici, plasmati sovente su antiche tradizioni locali. Tuttavia, considerando il carattere e gli scopi del contratto collettivo, che il Regime fascista ha magnificamente foggiato in aderenza al nuovo clima politico, sociale ed economico del Paese, è da ritenere che la limitazione sopra descritta possa essere fruttuosamente eliminata in un secondo momento, sì da imprimere anche alle convenzioni collettive agrarie tutti i vigorosi effetti riconosciuti ai contratti collettivi di lavoro.

D'altra parte, è da notare che secondo lo stesso diritto comune le consuetudini locali occupano una posizione subordinata rispetto ai patti individuali. Dispone infatti l'art. 1654 cod. civ. che in tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni precedenti (articoli 1647-1653) o *da convenzioni espresse*, si osservano nel contratto di masseria (equivalente a mezzadria) le consuetudini locali. Ora è ben vero che, in pratica, i singoli contratti di mezzadria si flettono per lo più agli usi locali; ma non per ciò è menomata l'importanza della norma ora citata, riguardo alla gerarchia delle fonti regolatrici del rapporto.

Poichè, adunque, la fonte contrattuale può prevalere su quella usuale, a maggior ragione il sistema medesimo – trascorso il primo periodo di assestamento – dovrebbe adottarsi anche in materia di contratti collettivi agrari, nel senso ch'essi potessero validamente derogare alle consuetudini anzidette.

3. Altro rilievo concerne la seconda parte della disposizione dianzi citata (comma secondo dell'art. 1, legge 3 aprile 1933).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Essa va collegata, anzitutto, con la dichiarazione XI della Carta del Lavoro, per la quale ogni contratto collettivo di lavoro deve contenere, sotto pena di nullità, norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura della retribuzione, ecc. Questo principio fu poi trasfuso nel R. D. 6 maggio 1928, n.° 1251, art. 8, che sancisce il divieto di pubblicazione dei contratti collettivi mancanti delle specifiche clausole ivi enumerate. Secondo la legge di cui discorriamo, le clausole medesime, inserite nei contratti collettivi agrari, non debbono contrastare *con la natura del rapporto*. Tale formula è necessariamente generica, e racchiude una seconda limitazione imposta al contenuto di cotesti negozi. È da esprimere qualche dubbio, tuttavia, sulla sua necessità, sembrando logico che le competenti associazioni, nello stipulare il contratto collettivo, tengano precisamente conto della « natura del rapporto » che si propongono di regolare. Così sarebbe del tutto inopportuno, per non dire assurdo, fissare un orario di lavoro per il mezzadro, che, essendo a capo dell'unità poderale, deve invece adeguare le prestazioni sue e della famiglia colonica alle esigenze soprattutto stagionali della cultura agricola. Del resto, il R. D. 10 settembre 1923, n.° 1956, che contiene il regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro nelle aziende agricole, ne esclude espressamente « in ogni caso » i mezzadri (art. 3, comma secondo). Analogamente è disposto rispetto al riposo domenicale e settimanale (legge 22 febbraio 1934, n.° 370, art. 1, n.° 70).

Pertanto, in coteste o in altre leggi si rintraccerebbero direttive o principî cui i contratti collettivi agrari non si arrogherebbero di derogare. Va anche rilevato che la stessa legge del 3 aprile 1933 prescrive la loro aderenza alle consuetudini locali, e quindi, implicitamente, alla natura del rapporto regolato.

Ad ogni modo, di fronte all'anzidetta disposizione legislativa, è da chiedere se essa possa riflettersi sulla pubblicazione del contratto collettivo agrario. Come la pubblicazione dev'essere ricusata ai contratti collettivi che non contengono norme precise sulla retribuzione, ecc. (art. 8 del citato R. D. 6 maggio 1928), così sembra logico ritenere che lo stesso rifiuto debba operare riguardo ai contratti collettivi agrari racchiudenti clausole in con-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

trasto « con la natura del rapporto ». A questa soluzione conduce, secondo il nostro avviso, non soltanto la logica giuridica, bensì anche l'osservazione che la stessa legge 3 aprile 1933 estende ai contratti collettivi agrari anche la disciplina giuridica stabilita per i rapporti collettivi del lavoro dal ricordato R. D. 6 maggio 1928. A questo, appunto, va collegato il precetto della legge anzidetta, per inferirne che la sua trasgressione legittimerebbe il rifiuto di pubblicazione del contratto collettivo agrario.

Quindi il cosiddetto « controllo » sul contratto collettivo di lavoro, esercitato dall'autorità governativa mediante la formalità (*condicio iuris*) della pubblicazione, e sul cui carattere di legittimità o di merito vivamente discutesi in dottrina, diverrebbe qui, indubbiamente, anche di merito, in quanto dovrebbe estendersi all'indagine sulla conformità del contratto collettivo agrario alla natura del rapporto disciplinato.

4. Poichè la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro si estende, come si è accennato, ai contratti collettivi agrari, ne deriva che anche *gli effetti* dei secondi, salva l'eccezione di cui si farà cenno fra breve, vanno regolati alla stregua del sistema instaurato, fondamentalmente, dalla legge 3 aprile 1926 e dalle sue norme di attuazione 1° luglio successivo. Tali effetti, cioè, quanto ai soggetti vincolati, si estendono anche ai non iscritti alle associazioni che hanno stipulato il contratto, purchè appartenenti alle categorie di produttori da quelle legalmente rappresentate (art. 10, 5, legge); quanto all'efficacia obbligatoria, essi si concretano nella inderogabilità del contratto collettivo e nella automatica inserzione delle sue clausole nei contratti individuali difformi, ammenochè queste ultime non siano più favorevoli per i lavoratori (art. 54 n. a.). Per l'inadempimento del contratto collettivo, è sancita la responsabilità delle associazioni che lo hanno stipulato (art. 55 n. a.) e quella civile (art. 10, penultimo comma, legge citata) e penale (art. 509, comma primo, cod. pen.) dei singoli produttori. Ma dovrà ritenersi che anche quest'ultima responsabilità sia da configurare rispetto all'inadempimento dei contratti collettivi agrari? A nostro avviso, si deve rispondere negativamente. Infatti l'art. 1 della citata legge 3 aprile 1933, estendendo la di-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai contratti collettivi agrari, si riferisce, come sappiamo, alla legge 3 aprile 1926, alle sue norme di attuazione e al R. D. 6 maggio 1928, ma non richiama affatto l'art. 509 cod. pen., che punisce l' inosservanza del contratto collettivo di *lavoro*. E le leggi penali, com'è notissimo (cfr. l'art. 4 dispos. prel. cod. civ.), non possono formare oggetto di applicazione analogica.

Non neghiamo che siffatta omissione, concernente i contratti collettivi agrari, menomi l'energia della loro obbligatorietà: ma non sembra questo un sufficiente motivo per giustificare una interpetrazione del sistema diversa da quella ora sostenuta.

A prescindere da siffatta eccezione, occorre notare che l'art. 3 della legge 3 aprile 1933 stabilisce che i contratti collettivi (agrari) non produrranno gli effetti previsti dall'art. 54 n. a. sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso con obbligo di miglioria. In altri termini, qui le clausole difformi dei contratti individuali non sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo. Ma questa limitazione di effetti è subordinata al concorso delle due condizioni seguenti: 1.º che i contratti individuali in parola *sussistano* nel momento in cui ha inizio la decorrenza del contratto collettivo; 2.º che tali contratti singoli contengano l'obbligo di miglioria del fondo. Questa circostanza, appunto, mal si presterebbe ad un regolamento uniforme dei rapporti giuridici di colonia parziaria e di piccola affittanza. Ben s' intende che in caso di rinnovazione anche tacita degli anzidetti contratti individuali, il contratto collettivo agrario verrebbe a spiegare su di essi pienezza di effetti.

GIORGIO DE SEMO.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

LA PERIZIA GIURIDICA

(Concetto e teoria generale).

(Continuazione vedi numero precedente).

5. – Giova innanzi tutto intenderci sul significato delle parole. Quando noi contrapponiamo la regola *tecnica* alla regola *politica*, la attività *tecnica* alla attività *politica*, usiamo, senza dubbio, un linguaggio alquanto impreciso. Ma questa imprecisione, posto che ci si sappia mettere d'accordo, ha il vantaggio di semplicizzare il ragionamento. Evidentemente anche le regole *politiche*, in quanto regole di un'*arte* (ed appunto qui nella loro più squisita forma di regole d'arte vengono prese in considerazione), sono regole *tecniche*: e cade perciò la possibilità logica di una antitesi. Ma il nostro intento, del resto assai evidente, è quello di distinguere le regole della *tecnica politica* dalle altre regole *tecniche*, considerando le une e le altre, non nella loro astratta essenza di norme quale aspetto concreto della conoscenza – ma nei confronti della collettività e del sistema giuridico, cioè quali norme considerate sì nella loro natura intrinseca, ma per la loro attitudine a divenire norme collettive nel *momento che precede il loro divenire norme giuridiche*. Ciò posto, per non dover aggiungere continuamente una lunga serie di qualifiche specificanti alla locuzione « regola (perizia, attività, discrezionalità) *tecnica* » (per es.: calligrafica, medica, chimica, linguistica, pittorica, ecc.) – noi sopprimiamo la qualifica di *tecnica* alla regola (attività, perizia, discrezionalità) *politica*, continuando a contrapporre la *tecnica* alla *politica*. In ciò tornando verso l'accessione comune, se pure impropria, dei vocaboli.

Il problema sostanziale è quello di distinguere fra due forme di *discrezionalità*: la discrezionalità *tecnica* e la discrezionalità *politica*.[1] Si entra così in un campo molto familiare alla dottrina

[1] In vero la dottrina del diritto amministrativo distingue fra discrezionalità *pura* e discrezionalità *tecnica*. La distinzione, per quegli scrittori che vedono fra le due ipotesi una differenza *qualitativa*, non ha base razionale: poichè non è lecito contrapporre una discrezionalità di cui si considera l'elemento intrinseco, ad una discrezionalità di cui si considera solo la estensione. Alcuni studiosi (De Francesco, Raneletti) parlano di discrezionalità *amministrativa* in confronto della discrezionalità *tecnica*. Vedremo più oltre co-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

del diritto amministrativo, alla quale, del resto, si deve, ed a ragione, la maggiore e la migliore parte degli studi sulla discrezionalità. [1] Fino a che punto, però, i risultati ottenuti nei confronti della funzione amministrativa possono essere utilizzati per la funzione giurisdizionale? Effettivamente è questo un problema che richiede una grande cautela di soluzione, che, anzi, può richiedere soluzione diversa a seconda dell'uso che se ne voglia fare. Certo che ogni attività, di singoli o di organi, che si svolge nell'ambito effettivamente coperto dalla sovranità di un dato sistema giuridico, è fondamentalmente nelle *medesime condizioni* di fronte al complesso delle norme che il sistema stesso costituiscono. [2] Così, quale che sia in concreto l'attività e quale che in concreto siano gli scopi che la attività si propone (e saranno questi i criteri distintivi, in altra sede, fra attività ed attività), v'è *necessariamente* un momento, che *precede sempre* l'attività stessa, in cui il soggetto *determina* la regola di condotta da seguire in relazione al sistema cui è sottoposto. Questa regola di condotta può essere determinata o mediante l'*accertamento* di una volontà di legge (attività *vincolata*, o *giuridica*), o mediante la *creazione* della regola per opera del soggetto (attività *libera* o *discrezionale*) – [oppure in parte mediante l'accertamento ed in parte mediante la creazione della regola]. [3] Ora, poichè questo momento *precede* ogni singola attività (e quindi con il contenuto specifico e con gli specifici scopi della attività non ha affatto a che vedere), e poichè, per necessità *logica*, la relazione fra il soggetto ed il sistema delle

me, in sostanza, la discrezionalità *pura*, la discrezionalità *amministrativa*, e la discrezio nalità *politica* si possano ricondurre ad un principio unico, nei confronti della discrezio nalità *tecnica*.

[1] La frequenza del potere discrezionale, la necessità di stabilirne i limiti e la sindacabilità spiega questa prevalenza, ma spiega anche perchè, proprio sotto la pressione di queste necessità specifiche, non si sia assurti ad un principio generale.

[2] Questo principio trova la sua piena teorizzazione nel mio scritto *La teoria generale della discrezionalità*, in *Nuovi studi di diritto economia e politica*, anno 1933, n. 3, 4, 1934, n. 1, 2.

[3] La dottrina è stata ed è restia ad estendere ai privati il concetto di potere discrezionale, probabilmente perchè non fissa il principio che il rapporto fra un subietto ed un sistema di norme *deve logicamente* essere sempre il medesimo, sia il subietto organo dello Stato o singolo, organo di una funzione o di un'altra. Del resto tentativi di estendere il concetto di discrezionalità se ne sono avuti, tuttavia senza risalire ai principî: vedi PRESUTTI, *I limiti del sindacato di legittimità*, pag. 13 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

norme statuali deve essere *sempre* o di *libertà* o di *vincolo* – così la valutazione *astratta* del *modo di determinazione* della regola da seguire *deve e può essere identica* per ogni attività di singoli e di organi che si volga nell'ambito della sovranità di un sistema giuridico. [1] Questa considerazione ci consente di utilizzare in questa sede il fecondo lavoro compiuto dagli amministrativisti, fin tanto almeno che riguardi il momento impersonale della determinazione della regola, senza risentire delle esigenze caratteristiche, spesso anche solo contingenti, dell'attività amministrativa (per es. necessità di estendere o ristringere il sindacato di legittimità ecc.).

A mio avviso, le più autorevoli opinioni della dottrina in materia, si possono ridurre a due indirizzi principali: [2] il primo indirizzo basa la differenza fra discrezionalità *pura* e discrezionalità *tecnica* in un criterio *quantitativo* (Cammeo, Presutti, Mayer, Raggi), il secondo in un criterio *qualitativo* (Ranelletti, Raselli, De Francesco). Secondo il primo indirizzo nella discrezionalità *pura* non v'è norma alcuna che disciplini l'attività dell'organo, nella discrezionalità tecnica la norma c'è, [3] e la discrezionalità deriva all'organo dalla necessità di valutare fatti *complessi* (Cammeo), [4] o

[1] Ciò che può cambiare, in relazione ad ogni singola attività e per le specifiche esigenze di ciascuna, è il *modo di determinazione* della regola, ma non mai le caratteristiche che ha, rispettivamente, ciascun modo di determinazione. Cioè, può, per es., rispetto all'attività amministrativa prevalere la *libertà* e rispetto all'attività giurisdizionale il *vincolo*: ma libertà e vincolo rimangono sempre necessariamente gli stessi. Cioè può cambiare la relazione *quantitativa* fra i diversi modi di determinazione della regola, ma non la relazione *qualitativa*.

[2] A questi indirizzi si deve assimilare l'opinione di coloro che vedono discrezionalità *tecnica* tutte le volte che, pur essendoci una norma che disciplina l'azione amministrativa, manca al giudice di legalità il potere di controllare se tale norma sia stata rispet tata. Questi scrittori fanno risalire l'origine del potere discrezionale alla mancanza del controllo: cambia quindi per loro il sintoma del potere, ma l'essenza del potere rimane la medesima.

[3] Cammeo, *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1934, I, pag. 403; Presutti, *Limiti del sindacato di legittimità*, pag. 11 e segg.; Raggi, *op. cit. infra*, pag. 13.

[4] Il Cammeo, fissa il concetto di *fatto complesso*, in modo alquanto diverso in successivi lavori. Dal primo scritto, in cui i fatti complessi sono quelli che devono essere apprezzati secondo un interesse *specifico* della pubblica amministrazione, nel quale prevaleva già un criterio *qualitativo* di distinzione, il C. si orienta, nel *Commentario* (pag 774) decisamente verso il criterio *qualitativo*, affermando che i fatti complessi sono quelli che si valutano con criteri *tecnici* in relazione ad un interesse specifico della pubblica amministrazione. Nella ultima formulazione del concetto, invece, il Cammeo (*Corso* cit., pag. 403) si ferma sul criterio *quantitativo*; i fatti «complessi» sono quelli che sono suscettibili di un più e di un meno da apprezzarsi in relazione all' interesse pubblico. Questo cambiamento

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fatti che ammettono una valutazione *subiettiva* (Mayer),[1] o fatti la cui fissazione ammette un più od un meno (Presutti),[2] o fatti il cui accertamento esorbita dai limiti della semplice tecnica giuridica (Raggi, Stier-Somlo).[3] È palese che per ciascuno di questi scrittori la discrezionalità *tecnica* deriva dalla *deficienza* della regola a fornire all'organo un criterio *preciso* di condotta, e che quindi la discrezionalità tecnica trova (nella norma medesima) quel limite che la discrezionalità pura non trova: o perlomeno trova un limite più *ristretto* di quello che eventualmente abbia la discrezionalità pura. La deficienza della norma potrà consistere per alcuni nella formulazione dei fatti che condizionano rispettivamente l'*an*, il *quando*, il *quantum* o il *modus* dell'azione, od in tutte queste ipotesi insieme, ma il criterio distintivo rimane in ciascuno un criterio schiettamente *quantitativo*.[4] Per il secondo

di opinione si deve alla frequente coincidenza dell'elemento «quantità» con l'elemento «qualità» nel potere discrezionale: su ciò più oltre.

[1] *Deutschen Verwaltungsrecht*, I, pag. 47.

[2] *Limiti del sindacato di legittimità*, cit., pag. 10 e seg., ma spec. Capitolo III (*Il concetto di discrezionalità tecnica*).

[3] *Quistioni in materia di prova nei procedimenti nanti le sezioni contenziose del consiglio di Stato e le giunte provinciali amministrative*, in *Archivio giuridico* (1910), LXXXIV, 2, pag. 12 e segg. (estratto). Analogamente Stier-Somlo, *Das freie ermessen in Rechtsprechung und Verwaltung*, negli scritti gratulatori di Laband, Tubinga, 1908.

[4] È singolare questa affermazione contenuta nel primo scritto in materia del Cammeo (*Le competenze di legittimità della IV sezione e l'apprezzamento di fatti valutabili secondo criteri tecnici*, in *Giur. ital.*, 1902, III, pag. 278): «soltanto è da ritenersi che nel giudizio sui *fatti complessi* l'elemento subiettivo sia più spiccato, e che quindi esso giudizio sia non qualitativamente, ma quantitativamente diverso dai fatti semplici». Ma se questo è vero, se cioè anche nell'accertamento dei fatti semplici v'è un elemento subiettivo (sia pure «meno spiccato»), e poichè proprio nell'elemento subiettivo consiste la discrezionalità, discrezionalità v'è *sempre*. Ma allora quanto di subiettività nell'apprezzamento consente di ravvisare la discrezionalità tecnica? Se tra i fatti semplici ed i fatti complessi non si pone la differenza dell'elemento subiettivo, manca ogni criterio di orientamento. La verità è che qui il Cammeo ha fatto esattamente il ragionamento inverso al giusto: ciò che nei fatti complessi e nei fatti semplici è quantitativamente diverso ma qualitativamente identico, non è l'*accertamento subiettivo* (che nei primi c'è e nei secondi non c'è), ma il *giudizio vincolato* che c'è per ambedue Si comprende che ogni giudizio, per necessità di cose, importa un elemento subiettivo, ma in alcuni giudizi questo apprezzamento subiettivo è talmente ristretto da non consentire di esser considerato; proprio perchè ad un certo punto, la differenza quantitativa si trasforma in una differenza qualitativa.

Un ragionamento analogo a quello del Cammeo lo fa il Bracci, *La vigilanza prefettizia sulle associazioni di lavoratori in base al D. L. 24 gennaio 1924, n. 64*, in *Riv. di dir. pubbl*, 1924, IX, pag. 27 (nota 39) estratto, il quale sostiene che solo quantitativamente vi sia differenza fra i controlli di «merito» e di «legittimità»: ambedue sono diretti, secondo il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

indirizzo è discrezionalità *tecnica* la discrezionalità che conduce alla fissazione della regola che disciplini il *se* o il *quando* o il *modo* o il *quanto* dell'azione, in base a criteri delle singole discipline pratiche (criteri tecnici). [1] Questa dottrina, che ha ricevuto un chiarimento ed una specificazione notevole dal De Francesco, [2] fa capo al Ranelletti, che è giunto a fissarla, partendo dal rilievo che vi sono, nella vita concreta dello Stato, due forme di attività: l'attività *amministrativa* e l'attività *tecnica*. La prima ha sempre per fine diretto ed immediato il soddisfacimento dell' interesse pubblico, l'altra (svolgentesi secondo regole tecniche) ha lo scopo di risolvere certi problemi e di compiere certe opere. Per l'una attività come per l'altra possono esservi vincoli giuridici, come può esservi discrezionalità, nel qual caso, se questa si concreta in una attività del primo tipo è *amministrativa*, se del secondo *tecnica*. [3] Più completa la formula del De Francesco: [4] « la discrezionalità tecnica va intesa non in relazione all' interesse pubblico, ma in relazione alle regole, agli insegnamenti delle discipline tecniche.... la discrezionalità amministrativa va intesa in rapporto al- l' interesse pubblico ed a quello solo ». [5]

Mi pare che siano nel giusto quegli scrittori che basano la dif-

Bracci, ad accertare la conformità dell'atto con la norma e quindi tutti i controlli sono di legittimità. « Variano solo i limiti entro i quali è riconosciuto all'organo di controllo la potestà di interpretare la norma » Ma è proprio la diversa estensione dei limiti posti all'*interpretare* la norma che costituisce il potere discrezionale e quindi la differenza fra il controllo di merito e di legittimità!

[1] O, più precisamente, la discrezionalità che conduca alla fissazione di regole *tecniche*, cioè proprie di una determinata arte. Su questo punto più oltre.

[2] Specialmente sui rapporti fra discrezionalità pura e discrezionalità tecnica; *Sulla competenza del giudice ordinario a sindacare l'attività amministrativa*, in *Monitore dei tribunali*, 1927, pag. 872 e segg.

[3] *Principî*, pag. 350 e seg.; *Le guarentigie amministrative e giurisdizionali della giustizia amministrativa* (Lezioni); Milano, 1930, pag. 398 e segg.; sembra aderire al concetto del R. anche il RASELLI, *Potere discrezionale*, pag. 47.

[4] *Scritto cit.*, pag. 873.

[5] Il Ranelletti e, con lui, il Raselli (opere e luoghi citati) negano che possa venire un potere discrezionale dalla valutazione delle circostanze di fatto, valutazione che non è distinguibile in *tecnica* e *giuridica*, ma è sempre *giuridica*. La valutazione delle circostanze di fatto può invece dar luogo a discrezionalità come ogni altro giudizio, si capisce condizionando la discrezionalità allo *scopo* da raggiungere con la valutazione dei fatti. La valutazione dei fatti può essere soggetta o non soggetta a norme giuridiche, e non si capisce perchè questa possibilità dovrebbe essere diversa che per le altre attività degli organi e dei singoli. E, posto che discrezionalità vi sia, questa può essere tecnica o politica, come ogni altra.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ferenza fra le due forme di discrezionalità in un criterio *qualitativo*, ma le formule che portano hanno bisogno di profonde rettifiche. La distinzione del Ranelletti in attività tecnica ed attività amministrativa, è sostenibile solo se si consideri esclusivamente in rapporto alla discrezionalità: perchè, altrimenti, non v'è attività tecnica od amministrativa, ma attività *giuridica vincolata* e attività *discrezionale*. Si è visto (*retro*, pag. 90 e segg., pag. 102 e segg.) come il carattere della « giuridicità » annulli ogni caratteristica intrinseca della attività o della regola cui si riferisce. Inoltre, contrapporre l'interesse pubblico all'interesse tecnico è un controsenso: non vi può essere attività dello Stato, comunque, *tecnica* o *politica*, che non risponda all'interesse pubblico in via diretta e primaria. Vuol dire che talvolta (e sarà questo il caso della discrezionalità tecnica) l'interesse pubblico coinciderà coll'interesse tecnico e sarà quindi dalle regole e discipline tecniche soddisfatto: restando tuttavia l'interesse pubblico fine *diretto* ed *unico* dell'agire dell'organo statuale. Infine, l'affermare che la discrezionalità « tecnica » va intesa in rapporto alle regole delle discipline « tecniche » è una tautologia, che deve essere eliminata per giungere ad un risultato fecondo.

La discrezionalità ha una caratteristica *unica* per tutte le sue forme possibili, quale che sia la concreta estensione di ciascuna in rapporto al vincolo giuridico: assenza *totale* di vincolo giuridico e quindi completa ed assoluta libertà, assoluto ma *cosciente arbitrio* [1] del soggetto cui è conferito il potere discrezionale, *nei limiti in cui è conferito*. Discrezionalità tecnica e discrezionalità politica hanno ambedue questa caratteristica. Se questo è vero, una distinzione *quantitativa* fra le due forme di discrezionalità, non soddisfa. Il criterio di « quantità » (proprio perchè è quello che

[1] Uso senza scrupolo la parola arbitrio, perchè tale è il contenuto del potere discrezionale. È ingenuo negare che libertà e *cosciente* arbitrio (cioè consapevolmente diretto ad un fine) siano la stessa cosa, allegando che l'organo è vincolato sempre all' interesse pubblico (Raselli), perchè questo, se mai, ristringerà il campo di applicazione del potere discrezionale, che rimarrà, nei limiti ristretti, identico nella sua sostanza. Il problema del potere discrezionale sta tutto nella scelta dell'organo che deve esercitarlo, non nel tentare di porre dei limiti che non potranno mai avere una realtà concreta, se non distruggendo quella libertà che si è creduto di concedere all'organo per il più efficacie raggiungimento dello scopo. Si parla, infatti di *arbitrum boni viri* e non di *bonum arbitrium*...: proprio perchè l'arbitrio è un *potere* dell'organo e non.... un sistema di regole.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dà i risultati più certi e definitivi) richiede una massima precisione nei termini, senza la quale non dà risultati utilizzabili; mentre il criterio di « qualità » (certo più empirico, perchè più contingente) serve anche quando la precisione nei termini di confronto si possa solo relativamente raggiungere. Nel caso nostro, quale la necessaria « unità di misura » con cui individuare i singoli casi di potere discrezionale? Come precisare quando vi sia tanto di discrezionalità da meritare la qualifica di *tecnica* piuttosto che di *pura* e viceversa? Non vi è una libertà illimitata e una libertà limitata: la libertà è sempre *illimitata*, in quanto e fin quanto libertà – ed è sempre *limitata* in quanto circondata da limiti, che esistono anch'essi come la libertà, e che, anzi, nel concetto medesimo di libertà sono contenuti, poichè non si parlerebbe di libertà se non ci fosse l'antitesi come realtà immediata: il limite. Così, nei riguardi delle funzioni dello Stato (e con straordinaria evidenza nella funzione amministrativa), non vi può essere attività statuale che sia assolutamente indipendente da limiti, [1] poichè fin che v'è Stato, e con lo Stato diritto (norme giuridiche), vi sono limiti che circoscrivono, con variabile ampiezza di spazio, in senso positivo o negativo, la libertà d'azione dei singoli e degli organi. Non si può quindi distinguere, come sembrerebbe essere l'intento del Cammeo, e come sarebbe la sola via di salvezza per la sua dottrina, fra *zero* limiti ed x limiti, ma bisogna distinguere fra una quantità x ed una quantità y di potere discrezionale: il che importa proprio quella precisione di termini che non è dato raggiungere. [2] Bisogna quindi attenerci al criterio *qualitativo*, che vedremo tuttavia spesso coincidere col criterio quantitativo.

[1] Si capisce, limiti in estensione. L'attività legislativa, che crea tutti i limiti giuridici e che quindi limiti « giuridici » non può avere (chè di « autolimitazione » non si può, in questo caso, parlare), trova il proprio campo d'azione circoscritto da limiti di natura diversa dai limiti giuridici, prescindendo anche da quelli di carattere internazionale che, ai limiti giuridici, più da vicino rassomigliano.

[2] Anche il criterio di *strumentalità* (rapporto di mezzo a fine) ricondotto alla discrezionalità tecnica, è un criterio che ha bisogno di una grande precisione per essere utilizzato, e si risolve in sostanza nel criterio *quantitativo*. Ogni forma di discrezionalità è *strumentale* rispetto alla norma che, attribuendola all'organo, ne segna i limiti e, con i limiti, ne determina lo scopo, ma ogni forma di discrezionalità è anche *fine a sè stessa*. Difficile determinare, quindi, a che punto incominci la strumentalità o la finalità della regola creata dal l'organo. In una discussione su questo argomento, il Prof. Zerboglio mi faceva osservare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

In ambedue i casi che ci proponiamo di distinguere l'organo è chiamato a *creare* una norma giuridica, cioè a rendere *infungibile* mediante un atto di volontà rispetto al sistema giuridico, una norma con altre possibili regole di condotta. È perfettamente irrilevante, in questo stadio della ricerca, se il destinatario della norma creata sia l'organo medesimo od un terzo: è rilevante invece la *natura intrinseca* della regola che diventa regola giuridica, e quindi (per individuare la natura della discrezionalità) la natura delle valutazioni che l'organo compie per scegliere fra le regole possibili, la *più idonea* a raggiungere lo scopo che la regolamentazione giuridica si propone.

Allorchè si debba disciplinare giuridicamente un rapporto (fra soggetto e soggetto o fra soggetto e oggetto) il rapporto può essere considerato dall'organo che è chiamato a scegliere la regola *più idonea*, da due punti di vista nelle sue caratteristiche esigenze di regolamentazione:

1°) considerando il rapporto *in sè*, avulso dall' insieme dei rapporti che costituiscono la vita del gruppo sociale, per le sole esigenze *tipiche*, che il rapporto, come fenomeno naturale criticamente osservato, presenta.

Per es.: *a*) si deve decidere il materiale di costruzione di un ponte. Il materiale più adatto è il ferro, perchè il ferro resiste meglio (per es. del cemento) alle variazioni atmosferiche della regione; quindi si ottiene questa regola (è indifferente chi ne sia il destinatario): « costruisci il ponte in ferro »; *b*) si deve decidere a quale dei due proprietari debba spettare il diritto di derivare una sorgente. Poichè ambedue i proprietari hanno la medesima estensione di terreno da irrigare nelle medesime condizioni di sic-

come, nella regola *tecnica*, prevalga la funzione strumentale (il mezzo sul fine), e nella regola *politica* la funzione sostanziale (il fine sul mezzo). Questo criterio si risolve in sostanza nel criterio quantitativo, se riportato alla discrezionalità, e non è da solo affatto utilizzabile, poichè rimane ancora senza possibile risposta la domanda: a che punto incomincia a prevalere il fine sul mezzo?

La verità è che il criterio quantitativo, e con esso il criterio di strumentalità, hanno un valore pratico solo quando acquistino un concreto contenuto, cioè quando vengano integrati con un criterio qualitativo. Questo tenteremo nel testo, stabilendo il rapporto di funzione fra ogni singola forma di potere discrezionale ed il sistema giuridico.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cità, e poichè l'acqua basta per ambedue, così « l'acqua venga prelevata in quantità uguali dei due proprietari »; [1]

2°) considerando il rapporto nel sistema dei rapporti che costituiscono il vivere comune, per le esigenze tipiche ch'esso presenta come *fenomeno sociale*. Il rapporto non è più, come nel primo caso, isolato dalla osservazione dai fenomeni eterogenei, ma dalla osservazione medesima ricondotto in un ordine di fenomeni più vasto e diverso. Nel primo caso il rapporto è considerato quasi un organismo autonomo, nel secondo, come parte di altro organismo, titolare a sua volta di proprî interessi.

Serviamoci dei medesimi esempi: *a*) il materiale più adatto per costruire il ponte è il cemento, poichè il cemento (pur meno resistente del ferro alle rapide variazioni atmosferiche), costa meno (oppure: favorisce l'industria nazionale, non diminuisce la materia prima per gli armamenti ecc.), quindi, regola: « costruisci il ponte in cemento »; *b*) benchè i due proprietari abbiano la medesima estensione di terreno da irrigare, nelle medesime condizioni di siccità, tuttavia poichè l'uno potrà, per la conformazione tipica del suolo, coltivare a grano, e poichè si deve intensificare la produzione del grano per dare indipendenza al paese, così « il proprietario che coltiva a grano prelevi una quantità maggiore di acqua ». [2]

Se noi consideriamo questi due tipi di valutazioni non sarà difficile riconoscere nel primo, le caratteristiche tipiche della valutazione *scientifica*. Infatti la sola misura di verità che guida nella ricerca della regola è la verità scientifica, cioè la verità che

[1] A questi due esempi si possono facilmente ricondurre tutti i tipi di valutazione discrezionale. Ripeto che, in questo stadio della ricerca, è perfettamente irrilevante il *destinatario* della regola creata, la quale, in *ogni caso*, avrà il carattere della regola *giuridica*.

[2] Nel primo come nel secondo caso si ha qui per parte dell'organo investito di poteri discrezionali la valutazione di quello che il cod. civ. (Art. 544) chiama *interesse dell'agricoltura*. Solo che, nel primo caso (sub 1, *b*), la valutazione è circoscritta all'interesse *tecnico* dell'agricoltura, nel secondo (sub 2, *b*) allargata all' interesse *politico* dell'agricoltura. Che il giudice possa e debba compiere anche questa seconda valutazione per la disciplina delle acque risponde al mio preciso convincimento, ma non è qui assolutamente il campo di discutere: l'esempio serba comunque la sua importanza significativa.

Per contro, la valutazione dei « riguardi dovuti alla proprietà » è *sempre* ed esclusivamente una valutazione *politica* poichè la *proprietà* (*istituto giuridico*) è frutto di una pura valutazione politica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

risulta da un processo di *isolamento* del fenomeno, da quei fenomeni, naturalmente eterogenei, che la nostra mente tenderebbe ad accomunargli. Invece nel secondo tipo di valutazioni il fenomeno perde il suo isolamento e la sua autonomia organica, per collocarsi, parte, in un sistema di fenomeni, indipendenti per natura, ma strettamente connessi se considerati *sub specie societatis*. Tuttavia anche questa seconda valutazione, nella sua essenza metodologica e per i suoi risultati progressivamente diversi, deve essere ritenuta a sua volta una valutazione di tipo *scientifico*, ma non affatto nei riguardi del rapporto in sè, ma nei riguardi della società; non rispetto al fenomeno singolo ed indipendente, ma rispetto al fenomeno che tutto il gruppo dei fenomeni abbraccia in un organismo unico. In questo senso si parla della politica come scienza.

Le valutazioni del primo tipo costituiranno, quindi, il contenuto della discrezionalità *tecnica*, quelle del secondo, il contenuto della discrezionalità *politica*. Si avrà così la prima, tutte le volte che la regola verrà scelta dall'organo tenendo presente le esigenze del rapporto considerato come fenomeno isolato ed autonomo – si avrà la seconda quando il rapporto e le sue caratteristiche esigenze, vengano considerate in relazione ai rapporti ed alle esigenze del vivere comune.

Ciò posto, è necessario rilevare che per la creazione della *regola giuridica*, devono *sempre* essere compiute *ambedue* le valutazioni, la tecnica e la politica. Non vi può essere, in nessun caso, una norma che sorga dalla sola valutazione *tecnica*.[1] Il divenire di una regola *giuridica*, è sempre e per definizione un evento *politico*, e perciò la regola deve sempre rispondere alle esigenze del rapporto considerato *sub specie societatis*, oltrechè alle esigenze del rapporto considerato *sub specie naturae*. Così – quando si parla

[1] Può darsi invece che si venga alla creazione della norma giuridica senza che sia compiuta nessuna valutazione delle esigenze *tecniche* del rapporto disciplinato. Ma in queste ipotesi si ha [o per lo meno si può avere] una situazione anormale che deve essere transitoria: *retro*, pag. 99, nota 1. La diversa proporzione fra la valutazione tecnica e la valutazione politica è il problema più delicato della scienza legislativa, non suscettibile di soluzione costante.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di *discrezionalità tecnica*, non si vuol certo affermare che la regola giuridica che sorge dalla esplicazione di questi particolari poteri, nasca da una valutazione esclusivamente *tecnica* [1] – si afferma solo che la necessaria valutazione *politica* fu *già compiuta* da un organo *diverso* da quello cui è conferita la discrezionalità tecnica, e che si concluse col determinare la *coincidenza* fra le esigenze tecniche e le esigenze politiche del rapporto. O, più precisamente, la valutazione *politica* delle esigenze del rapporto concluse che la regola più idonea politicamente era la regola più idonea tecnicamente (più rispondente alle esigenze tecniche del rapporto). Così la regola che stabilisce la *identità* (ai fini del soddisfacimento) fra esigenze tecniche ed esigenze politiche del rapporto da disciplinare, *è già divenuta norma giuridica* al momento in cui la discrezionalità tecnica deve esplicarsi, di modo che l'organo si vede giuridicamente limitato il campo da questa regola, e sconfinerebbe in eccesso di potere, ove ripetesse la valutazione *politica* delle esigenze del rapporto, e seguisse, nella disciplina del rapporto stesso, un indice diverso da quello della verità scientifica. [2]

[1] Questo è l'errore in cui cadono quegli scrittori che, con il Ranelletti, riportano la valutazione politica *all'esclusivo interesse pubblico*. L' interesse pubblico non può non esser valutato *sempre*, in ogni caso di formazione di regola giuridica.

[2] Mentre fra discrezionalità tecnica e discrezionalità politica v'è netta differenza, in quanto per la prima il rapporgo da disciplinare appare nella sua caratteristica essenza di fenomeno naturale autonomo e per la seconda invece come fenomeno sociale, parte, quindi, di altro più vasto fenomeno — fra discrezionalità *politica* e discrezionalità *amministrativa* v'è solo una differenza di *grado*. In definitiva la discrezionalità *amministrativa* è appena la *species* del *genus* discrezionalità *politica*, e la distinzione che ancora la tradizione ci spinge a trovare, ha solo una importanza sistematica. In ambedue le forme di discrezionalità il rapporto da disciplinare viene considerato *sub specie societatis*, così che in ogni decisione dell'organo è, per così dire, « immanente » la immediata valutazione delle esigenze sociali del rapporto: tuttavia la discrezionalità *politica* considera quelle esigenze sociali del rapporto più vaste e supreme al cui soddisfacimento è condizionato il soddisfacimento di *tutte* le altre esigenze sociali del rapporto medesimo e degli altri rapporti che costituiscono la vita del sistema politico. La discrezionalità amministrativa, invece, si vede circoscritto il campo a quelle esigenze sociali che corrispondono solo ad *alcuni* interessi del gruppo. In sostanza la differenza fra le due forme di valutazione discrezionale si riduce veramente ad una pura differenza di *quantità di poteri*, tanto è vero che, praticamente, la zona di confine fra atti amministrativi ed atti c. d. di governo non fu mai nettamente segnata.

Queste osservazioni, tuttavia, non escludono che la differenza lieve dogmaticamente, possa avere riflessi pratici di profonda importanza, tanto più profonda quanto meno facilmente si possono distinguere le due forme di discrezionalità. E se un tempo si è tentato con ogni mezzo di porre fra atti amministrativi ed atti politici una barriera razionale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Fissato così il contenuto delle due forme di discrezionalità, il criterio *quantitativo*, e correlativamente il criterio della *strumentalità*, integra la distinzione *qualitativa* proposta. Nel gruppo delle valutazioni necessarie per creare una data *regola giuridica*, la discrezionalità tecnica ha sempre, paragonata alla discrezionalità politica che eventualmente venga concessa, limiti più ristretti, e correlativamente una funzione più strumentale. La discrezionalità tecnica si svolge nei limiti posti dalla discrezionalità politica, e (rispetto a questa) rappresenta il mezzo (lo strumento) per raggiungere quei fini che essa abbia fissato. La discrezionalità tecnica presuppone sempre che si sia esplicata *già* una discrezionalità politica, cioè presuppone, per necessità *logica* del suo stesso esistere, un limite giuridico più ristretto di quello che si imponga alla discrezionalità politica. Mentre l'organo investito di discrezionalità tecnica non può compiere, senza violare una volontà giuridica, nessuna valutazione politica delle esigenze del rapporto – l'inverso limite non è affatto imponibile, per contraddizione logica, all'organo investito di discrezionalità politica, poichè la discrezionalità politica implica *sempre* ogni discrezionalità tecnica. Sopprimere alla discrezionalità politica il potere di apprezzare liberamente le esigenze tecniche del rapporto da disciplinare, significa sopprimere la discrezionalità di apprezzamento delle esigenze po-

che impedisse sconfinamenti pratici, oggi che la vita dello Stato si va progressivamente polarizzando nel potere esecutivo, la distinzione si perde nel crepuscolo di tutta una concezione etica e giuridica. Recentemente infatti si osservava (SCAVONETTI, *Relazione sulla R. Avvocatura erariale per gli anni 1926-29*, Roma, 1930, pag. 90 e segg.) essere inesatta la contrapposizione fra atti amministrativi e atti politici compiuti dal governo, poichè « ogni atto posto in essere dalla P. A. nella sua complessa attività è atto amministrativo. Se trae origine *solo* da moventi d'ordine politico, acquista indole politica, ma non cessa con ciò di appartenere alla categoria degli atti amministrativi *latu sensu* » [Sent. Cass. a sez. unite, 27 gennaio 1927, *Giur. it.*, 1927, I, 1, 460]. Questo ragionamento in cui la finalità politica è tanto più evidente in quanto è maggiore la cura di nasconderla, porta un colpo definitivo alla dottrina dei limiti del potere esecutivo, e tende anche a ridurre lo sconfinamento verso i motivi politici un evento ordinario della vita della P. A. Infatti diventano atti politici (per soddisfazione di nostalgici teoretici, chè in pratica rimangono semplici atti di amministrazione) solo quegli atti che abbiano *esclusivamente* motivi politici, la contaminazione di considerazioni d'indole politica con considerazioni d'indole amministrativa, non modifica nemmeno la natura intrinseca dell'atto. Questa dottrina porta ad un *decentramento* del potere politico ***senza decentrarne la corrispondente responsabilità*** e non può risolversi se non nell'infiacchimento del potere esecutivo centrale e quindi nell'infiacchimento della forza politica dello Stato che, particolarmente in periodi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

litiche, che, con le esigenze tecniche, possono coincidere. Ogni parte di discrezionalità che la norma tolga alla discrezionalità politica, non è mai discrezionalità *tecnica*, ma è *sempre* discrezionalità *politica*, poichè, per natura stessa di cose, la discrezionalità politica « contiene » la discrezionalità tecnica, ma non affatto viceversa.

Questi rilievi ci confermano come il criterio quantitativo non possa servire da solo per individuare l'una o l'altra forma di discrezionalità. Rispetto alla disciplina del *medesimo rapporto* v'è sempre una *quantità maggiore* di discrezionalità se questa sia *politica* – ma non è affatto vero (come afferma la dottrina che qui si combatte, e come sarebbe tuttavia necessario per una utilizzazione comparativa del criterio quantitativo) che, rispetto a *differenti rapporti*, una *quantità maggiore* di discrezionalità indichi *sempre* discrezionalità *politica* ed una *quantità minore*, discrezionalità *tecnica*.[1] Nè vale obiettare la contingenza empirica del cri-

storici come questo, deve essere, in quanto forza politica, *accentrata* o *decentrata* in corrispondenza con la responsabilità. Quello, che a mio avviso è un profondo errore, si riflette nell'aver identificato l'atto politico nell'atto amministrativo e non, come è giusto e, dal punto di vista dei controlli centrali, conveniente, l'atto amministrativo con l'atto politico. Dare valore di atto politico all'atto amministrativo è veramente una realtà dei tempi mutati: classificare l'atto politico come un mero atto d'amministrazione è voler far passare di frodo l'aumento di forza del potere esecutivo con suo danno medesimo. Perchè non guadagna nè d'autorità lo Stato nè di forza il governo a trasformare, per nasconderli, gli strumenti della sua attività e del suo potere.

[1] Non solo perchè può esservi una gradazione anche nel seno della discrezionalità politica come della discrezionalità tecnica, e non aver perciò la diversa quantità un significato assoluto e costante, ma anche perchè può essere che in un caso il limite giuridico sia obiettivamente più ristretto (cioè il rapporto più precisamente disciplinato dal diritto) ma dar luogo a *discrezionalità politica*, come può esservi una più scarsa disciplina giuridica, ma non dar luogo che a *discrezionalità tecnica*. Per es.: *a*) « il ponte può essere costruito in ferro od in cemento a seconda che l'organo creda più opportuno apprezzando *tutte* le circostanze »; *b*) « il ponte può essere costruito con qualunque materiale, a seconda che l'organo creda più opportuno in base alle esigenze tecniche ». Nel primo caso la disciplina giuridica è più completa che nel secondo (poichè nel primo caso l'organo può scegliere solo *due* regole di condotta, e nel secondo *infinite*), ma nel primo caso si ha potere (rispetto alle due regole possibili) di valutare le esigenze *politiche* del rapporto (discrezionalità politica), mentre nel secondo questa valutazione costituirebbe violazione di diritto (discrezionalità tecnica). Nè si dica che i due casi non sono paragonabili perchè nel secondo si limita il *criterio di decisione* e nel primo l'*utilizzazione del criterio*. Al livello d'indagine in cui siamo (considerando cioè la *quantità* del potere discrezionale), il limite giuridico ha sempre, in ogni possibile caso, la *medesima funzione* di circoscrivere il potere discrezionale dell'organo escludendo un *variabile numero* di comportamenti possibili: cosicchè le due ipotesi sono sullo stesso piano, e l'ampiezza della discrezionalità è sempre determinata dal numero dei comportamenti possibili. Si comprende che l'escludere la discrezionalità politica significa sì, escludere un certo numero di soluzioni possibili, ma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

terio *qualitativo* (che, del resto, trova, applicato ad un medesimo rapporto, la sua rispondenza assoluta nel criterio quantitativo), quando la distinzione fra due forme di discrezionalità (che, in via assoluta hanno tutte lo stesso contenuto di *assenza di vincolo giuridico*), è essa medesima una distinzione empirica, cioè riduzione, per motivi pratici, di un concetto assoluto in due concetti contingenti. L'empirismo del criterio qualitativo costituisce la riprova stessa della sua bontà, in questo caso, mentre è proprio l'assolutismo razionale del criterio quantitativo che è causa degli scarsi risultati ottenuti con la sua applicazione e che dimostra il pieno errore metodologico di coloro che hanno chiesto ad un criterio assoluto un risultato empirico. Al livello in cui opera, in piena efficienza razionale e pratica, il criterio di *quantità*, non v'è *ancora* (o non v'è *più*) discrezionalità *tecnica* o discrezionalità *politica*, ma v'è solo *discrezionalità* e *non-discrezionalità*. Altro invero il trovare rispondenza del concetto empirico nel concetto assoluto, ed altro il cercare, come per via inversa hanno tentato gli scrittori che qui si criticano, di discendere da un criterio assoluto ad una verità empirica. Il nostro criterio qualitativo risale e si ricongiunge al criterio di quantità, come ogni concetto empirico si ricongiunge al concetto assoluto, ma tuttavia dalla origine portando seco, per non dissolvere nel concetto assoluto ogni sua efficacia pratica, una sostanza di realtà capace di dare alla verità assoluta quella specie di consistenza corporea che è la condizione prima della utilizzazione dei concetti, e verso la quale si volge ogni attività scientifica.

il numero delle soluzioni concesse può *sempre* (come nel caso nostro) essere maggiore che in una ipotesi in cui vi sia discrezionalità politica. È solo a parità di soluzioni concesse (espressamente) che l'attribuire la discrezionalità politica, aumenta *sempre* il numero delle soluzioni possibili. Si comprende che le due forme di discrezionalità non si esplicano contemporaneamente, ma successivamente: la discrezionalità tecnica (che si esplica normalmente *prima*) lascia come conseguenza (posto che due siano i comportamenti possibili) un *solo* comportamento possibile, a cui la discrezionalità tecnica aggiunge sempre la possibilità di *un altro* comportamento: dimodocchè la serie dei comportamenti possibili viene aumentata di uno. Ciò che poteva trarre in inganno e far sembrare assurdo il nostro rilievo era il non riflettere che l'aumento dei comportamenti possibili, dovuto alla discrezionalità politica, avviene *successivamente*. Es. potere di scegliere fra *a* e *b*: la discrezionalità tecnica porta a scegliere, *a*, se si concede la discrezionalità politica, comportamenti possibili ridiventano due: *a* e *b*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La dimostrata rispondenza logica fra *perizia* e *discrezionalità* ci conduce ad affermare che ad ogni possibile forma di discrezionalità corrisponde (o perlomeno può corrispondere) una forma di perizia con le medesime caratteristiche. Poichè il perito è l'ausiliare del giudice in funzione di organo creativo di diritto, e poichè quindi il perito compie le medesime valutazioni che compie il giudice (in relazione alla norma che è chiamato a portare), così i medesimi criterî che ci hanno servito per distinguere la discrezionalità *politica* della discrezionalità *tecnica*, ci serviranno, senza che sia necessario modifica od aggiunta alcuna, a distinguere la *perizia politica* dalla *perizia tecnica*.

Avremo così:

1°) *perizia tecnica* tutte le volte che il perito sarà chiamato a portare al giudice una regola che risponda alle esigenze del rapporto considerato come fenomeno naturale, singolo ed autonomo (regola tecnica);

2°) *perizia politica* tutte le volte che il perito sarà chiamato a portare al giudice una regola che risponda alle esigenze del rapporto considerato come parte, ed in funzione di parte, dell'organismo sociale (regola politica, o di tecnica-politica).

L'aver fissato nei paragrafi precedenti che l' intervento consultivo ha la stessa estensione e la stessa natura intrinseca della discrezionalità, ci permette di rinviare, per i rapporti quantitativi fra le due forme possibili di perizia, a quanto si è detto, sullo stesso argomento, per i rapporti fra le due corrispondenti forme di discrezionalità. Come il contenuto della discrezionalità riman sempre, qual che sia la forma caratteristica che assume, il potere di creare una regola giuridica che colmi quel vuoto di diritto che è a sua volta il presupposto necessario del potere discrezionale — così anche la funzione della perizia rimane in ogni caso quella di portare al giudice la regola più idonea a divenire regola giuridica. Nessuna caratteristica dei rapporti fra perizia e discrezionalità, fra perizia e legge, fra perizia e giudice, viene a mutare se la perizia sia tecnica o politica: la struttura e la funzione della perizia rimane la stessa, come rimane la stessa la sua posizione nel sistema

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

degli organi o delle funzioni processuali. Tuttavia distinguendo fra due forme di discrezionalità, e conseguentemente fra due forme di perizia, siamo scesi di livello, e, nel seno della funzione unica, troveremo funzioni tipiche, che avranno riflessi nella struttura secondaria delle due forme di perizia. Tutte quelle caratteristiche che non sono essenziali della perizia noi le vedremo atteggiarsi diversamente, a seconda della diversa natura della regola portata dal perito: e ci sarà dato comprendere la ragione di queste differenze nel loro valore pratico e teoretico solo perchè, nel potere discrezionale del giudice, abbiamo trovato una base comune ad ogni possibile forma di perizia. Il cómpito dei paragrafi seguenti è quello di illustrare, nelle sue caratteristiche secondarie, la perizia politica che trova nel parere del P. M. la sua normale espressione.

POMPEO BIONDI.

(Continua).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PROBLEMI DELLA SCUOLA

La libertà degli studi e l'esame di Stato.

I

La riforma scolastica del '23 è stata fra i primi e più rivoluzionari atti del Regime Fascista. Ciò è pacifico: tanto più pacifico per colui, che si affida al giudizio di chi l'ha così definita.

E, tuttavia, i più l'ànno per lungo tempo avversata o subìta a malincuore (molti sono, ancor oggi, in questo stato d'animo); e ben pochi si sono chiesto, in che cosa mai consistesse quello spirito rivoluzionario e fascista, che determinò il giudizio del Duce. Parlarono, allora, e ripetono ancor oggi i così detti « gentiliani »: — È stata una rivoluzione « pedagogica », maturata nella testa di uno dei più grandi pensatori contemporanei, il quale, richiamando la cultura alla sua funzione formatrice, ha restituito alla scuola, decaduta nel periodo positivistico in un enciclopedismo meramente informativo, il suo compito educativo: di formazione dell'intelligenza e della personalità spirituale —.

I discorsi di questi pedagogisti non fanno una grinza: la cultura, non soltanto nella scuola, ma anche fuori della scuola, vale per la funzione formativa dell'intelligenza, e tanto più questa sua funzione spirituale deve essere tenuta presente nella scuola: in una scuola, che voglia veramente diventare il più potente mezzo in mano allo Stato, alla Nazione, per educare le nuove generazioni.

Al Duce, è ovvio, questi discorsi non potevano e non possono apparire come una rivelazione: a lui, che alla cultura non à mai chiesto altro che un nutrimento per l'intelligenza, e della scuola à avuto sempre la concezione, da lui stesso consacrata nella mutata denominazione del Ministero.

Ma questi discorsi ànno anche un grave difetto, che giova finalmente mettere in vista: restringono la portata della riforma scolastica del Fascismo ad una questione quasi esclusivamente pedagogica (diremmo anzi, per dar rilievo maggiore alla nostra critica, adoperando un brutto termine, caro ai tecnici del ramo, « pedagogistica »): cosa, cioè, di cui possono parlare meglio i cultori di questo ramo della filosofia. Il carattere « rivoluzionario » e « fascista », che ognuno dev'essere in grado di vedere, resta nascosto. Tanto è vero ciò, che nessuno, uditi quei discorsi, trova nulla a ridire: e, tuttavia, tutti, o la maggior parte di coloro che s'interessano al problema della scuola, son pronti ad osservare, che anche prima della riforma la scuola italiana era piena di educatori, non pochi anche di grido, e che non sembra, oggi, dopo dodici anni di esperienza, avere la riforma prodotto effetti taumaturgici: le cose vanno, press'a poco, come prima: gli insegnanti educano, se ànno l'anima di educatori, e i giovani non sembra che siano saliti, con il nuovo metodo d'insegnamento e di esami, ad un livello intellettuale molto superiore.

Vogliamo, allora, indagare, fuori delle vane disquisizioni filosofico-pedagogiche, in che risiede il carattere « rivoluzionario », « fascista », della riforma del '23? Quel carattere, quindi che converrebbe svolgere e potenziare, per mettere la riforma, oramai arretrata, al passo del Regime, che in questo dodicennio à percorsa rapidamente tanta strada?

Diciamolo, subito, con estrema chiarezza e semplicità: secondo noi, il germe più *rivoluzionario* della riforma fu nella distinzione tra lo scopo educativo della scuola e quello professionale; e il germe più *fascista* fu nel carattere statale dato al giudizio di maturità intellettuale e di capacità professionale, ossia nel cosidetto « esame di Stato ».

È risaputo: la « licenza liceale » (si chiamava così) era divenuta la tessera ob-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

bligatoria, oramai, per tutti gli impieghi, e il glorioso istituto della scuola media italiana, il classico ginnasio-liceo, era precipitato in una bassura deplorevole. Insegnanti valorosi, allora come oggi, abbondavano in esso: ma i giovani, e con essi le famiglie, premevano potentemente sul giudizio e su l'animo dei professori, affinchè, messo un po' da parte l'interesse per la pura cultura, considearssero l'urgenza e la necessità pratica di una sistemazione sociale.

E, poichè anche il professore più valoroso e coscienzioso è uomo, anzi uomo più degli altri, innanzi ad uno stato di cose così fatto, finiva spesso col cedere: gli altri, quelli che più erano gelosi della loro quiete privata, cedevano facilmente. La baraonda di quegli anni è documentata in libri, che tutti possono leggere: alcuni, scritti da maestri che ancora fanno onore alla scuola italiana, non periranno.

La riforma del' 23 tagliò netto: abolì la «licenza liceale»; e fece del ginnasio liceo la scuola di preparazione all'Università. Ad evitare un soverchio ingorgo, istituì un liceo scientifico, accanto a quello classico. Ancor oggi, son queste le due sole vie, per passare alle Facoltà e Scuole Universitarie.

Speriamo, che nessuno voglia, qui, metter innanzi la banale osservazione: che sì, la cultura, la cultura puramente educativa è gran bella cosa, ma anche la pratica è necessaria nella vita, e quindi nella scuola, e che la Nazione à bisogno di tecnici non meno che di intelligenze e coscienze, ecc. ecc. Questi e simili discorsi sono troppo ovvi: tanto ovvi, che non risolvono nulla nella questione, a cui ora siamo attorno. Una cultura, che non si concreti in una capacità anche professionale, tecnica, è oziosa; per lo meno, è un lusso, che la Nazione non si può permettere di agevolare, con sacrifizio della pubblica finanza. E, viceversa, non esiste una capacità tecnica senza una cultura, una solida cultura che dia solidità e intelligenza a quella capacità. E la scuola pubblica, infine, come non può separare cultura e tecnica, neppure può e deve separare l'istruzione dall'educazione: in tutti i casi, in tutti i tipi di scuola, la scuola deve *educare*, educare moralmente e politicamente: fare uomini, iomini italiani, fascisti. Non *automi*, nè *cerebrali*: ma *uomini interi*, d'intelligenza e volontà, di pensiero e di azione, capaci di comandare e pronti a obbedire.

Tutto ciò, ripetiamo, è ovvio, fuori discussione. Nessuno può pensare a separare ciò che non è e non deve essere separato. Ma ognuno, che rifletta un po' seriamente, può e deve riconoscere l'utilità, anzi la necessità di distinguere le due funzioni della cultura, l'una che mira direttamente alla formazione dell'intelligenza e soltanto indirettamente al suo pratico impiego, l'altra viceversa. Per la prima funzione è necessario prescindere un momento da ogni considerazione utilitaria. Il che si può tradurre in questi termini: è cenessario che il giovane entri nella scuola con uno stato d'animo non soverchiamente preoccupato dai fini pratici, professionali, per lo meno per qualche tempo: finchè non abbia imparato ad amare con animo puro, disinteressato, il valore della cultura, di quella cultura, che pure gli è necessaria per la tecnica, per la sua professione.

La scuola, in cui più a lungo vien mantenuto lo stato d'animo di amore disinteressato per la cultura è, per l'appunto, il ginnasio-liceo. E l'aver mantenuto questo cardine della riforma, attraverso i vari Ministeri succeduti al primo, dà argomento ragionevole a pensare, che il Regime non tornerà indietro. Anzi. Tutto il meraviglioso sviluppo degli istituti tecnici e professionali, di cui si va arricchendo la scuola in Italia, con sempre maggiore aderenza ai bisogni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dimostra che l'intenzione del Regime è d'integrare, svolgere e perfezionare lo spirito animatore della riforma, posta a base della politica scolastica nel primo anno di governo.

Se così è, come noi riteniamo fermamente, val la pena di prendere in esame l'attuale ordinamento degli studi nell'Università: quel che deve significare l'esame di laurea e quello che dovrebbe meglio ottenersi con l'esame di Stato, anche di quello che dalle scuole medie dà accesso alle Università.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PROBLEMI DELLA SCUOLA

II.

Non si dimentichi, che noi stiamo attorno, propriamente, a un settore soltanto del problema scolastico, e a quello universitario; e che, anche, del problema universitario ci limitiamo a considerare soltanto il lato « politico », per quanto, cioè, è immediato interesse dello Stato, che la cultura superiore abbia un ordinamento conforme alle sue direttive ed allo spirito della civiltà, ch'esso si propone di affermare nel mondo.

Se, dunque, si deve tener fermo il principio della riforma fascista nell'ordinamento della cultura superiore, e insieme svolgerlo in armonia con le istituzioni più caratteristiche del Regime, a noi non sembra dubbio che occorre ragionare nel modo seguente.

Anzitutto: può mai alla cultura universitaria esser attribuito uno scopo immediatamente professionale? Ma questo sarebbe un assurdo: si sarebbe purificato da questo sconcio il ginnasio-liceo, solo per trasferirlo in quella scuola, che della cultura deve rappresentare l'espressione superiore. L'Università diventerebbe, così, una « scuola professionale », inferiore alla scuola media, che serve di preparazione a essa.

Pure, questo accade. E molti, uscendo laureati dall'Università, potrebbero confessare che ànno, sì, acquistate cognizioni nuove, specificate nel ramo professionale da essi scelto; ma, tirate le somme, la cultura dottorale non à nutrito la loro intelligenza e allargato lo spirito quanto quella liceale. Come accade ciò?

Accade, proprio, per tutto quanto ancor oggi persiste del vecchio ordinamento degli studi: ossia, per lo spirito, che negli studi vigoreggiava prima della riforma fascista. Quello scopo professionale, che si è radiato dal ginnasio-liceo, è stato trasferito, quasi ritardato, all'Università. Il guadagno non è molto. C'è, anzi, per certo rispetto, una perdita: prima della riforma molti giovani si fermavano alla fine del liceo, paghi di un impiego sufficiente alle necessità della vita; ora non possono più fermarsi, debbono per necessità proseguire, e andar ad aumentare il numero degli avvocati, degli ingegneri, dei naturalisti, ecc., che, via via, ingrossano la schiera dei « laureati a spasso », in cerca di un impiego, anche non corrispondente alla dignità di un « dottore ».

Per rimediare a questo sconcio, noi riteniamo che occorra, diremmo quasi d'urgenza, elevare, da un lato, il tono puramente scientifico dell'insegnamento universitario, e, dall'altro, far intervenire più potentemente lo Stato nell'ordinamento professionale. E, affinché le due funzioni della cultura superiore vengano più nettamente distinte, noi siamo di opinione che converrebbe lasciare al Ministero dell'Educazione Nazionale il primo compito, trasferire alle Corporazioni il secondo alle Corporazioni, diciamo, non al Ministero delle Corporazioni: esse potrebbero funzionare come organi disciplinatori dell'istruzione professionale del loro ramo, sotto l'egida del Ministro dell'Educazione).

Il germe di questo nostro pensiero è già nella riforma fascista del '23, la quale distinse nettamente lo scopo scientifico dell'insegnamento universitario da quello professionale, attribuendo all'esame di laurea un valore puramente accademico, e rimandando ad un altro esame, a quello « di Stato », il giudizio per quei giovani che della cultura intendono valersi a scopo pratico, professionale.

Le lunghe, interminabili, discussioni su la libertà degli studi universitari nella scelta del piano di studio, cadono da sé: o, meglio, prendono altra direzione. A che serve, infatti, ripetere per la millesima volta che non si comprende come un giovane, che voglia fare il medico o il chirurgo, possa non dare l'esame di clinica o di anatomia, e quello che vuol fare il professore di lettere trascurare, « saltare », l'esame di latino, e via via per tutte le materie indispensabili alla cultura richiesta per l'esercizio di una professione? I giovani sono oggi anche troppo preoccupati

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dallo scopo pratico dello studio, e fomentare questa preoccupazione non è opera lodevole da parte dei professori universitari.

Si dovrebbe, anzi, a questo punto, aprire una lunga parentesi che riguarda, non più i giovani, ma i professori. Quanti di essi seguitano, anche dopo conquistata la cattedra universitaria, a studiare e lavorare per il progresso della scienza? e quanti, invece, beati di aver risolto, una volta per sempre, il problema della « carriera », si scordano del compito fondamentale dell'insegnamento superiore, e si adattano a far da « ripetitori » di una cultura manualistica, che lo studente, in fine, può acquistare da sè? L'abbiamo detto anche nell'articolo precedente: le Università italiane abbondano d'ingegni (non d'*ingenui*, come il proto ci ha fatto dire!) di prim'ordine. Ma non per questo riteniamo, che il professore universitario, una volta nominato, non debba esser più soggetto a nessun controllo. Facciamo pure parte doverosa al lato puramente didattico dell'insegnamento anche superiore. Ma è regolare che alcuni, non pochi, restringano il loro compito soltanto a questo? Vero è che lo Stato non potrebbe onestamente intervenire in un controllo efficace dell'attività scientifica dei professori e istituti universitari senza, poi, impegnarsi a fornire i mezzi necessari. E questo è un dolorosissimo discorso ch'è meglio non proseguire.

La libertà di scelta, da parte dei giovani universitari, del piano di studio va, dunque, favorita e – questo sì – meglio disciplinata. Favorita, non avversata, come oggi è di fatto: poichè il lasciar libero lo studente di scegliere le materie di 24 esami, ad esempio su 30, e peggio ancora come in qualche Facoltà di scegliere 18 materie sulle 20 ivi professate, è una libertà ridicola e, peggio ancora, idiota. Il giovane, entrando all'Università, ancora ignora, in generale, il significato e valore delle discipline particolari. Porta con sè soltanto il desiderio della cultura in generale, alla quale si sente più inclinato, letteraria, scientifica, giuridica, ecc. Sta alla Facoltà di presentargli una giusta varietà di piani di studi, fra i quali scegliere per determinar meglio la sua vocazione, lasciando a lui – poichè quei piani e tipi restano necessariamente anch'essi un po' generali – la libertà e responsabilità di adattarli via via alle esigenze sue spirituali. Si dovrebbe, anzi, favorire al massimo la libertà, ad esempio, di seguire discipline anche di altre Facoltà, o incluse in altri piani della Facoltà stessa. E, soprattutto, non far questione di *numero di esami*, ma di intelligenza, preparazione personale e serietà di studio. Tutte cose, queste, che una Facoltà dovrebbe avere ben messo in chiaro prima di ammettere un giovane all'esame di laurea, obbligandolo, ove resti dubbio, a prove suppletive con esami a gruppo su programmi di cultura generale, o con altre forme, secondo i casi e gli ordinamenti propri di ogni Facoltà. Dovrebbe per ogni facoltà essere un punto di onore di non concedere la laurea dottorale a giovani, che non abbiano dimostrato qualche attitudine, sia pure modesta, alla ricerca scientifica.

Liberare la cultura universitaria dall'angustia del professionalismo sarà un gran passo per liberarla anche dalla pedanteria, e per dar aria e respiro ai giovani che, specialmente nel periodo universitario, ànno il massimo bisogno di serenità e libertà spirituale, di tempo per attendere allo sport ed alla formazione della loro coscienza politica, militare, fascista. Troppi corsi da seguire, troppi esami « mnemonici » oggi nelle Università, troppo chiuso di « scuola » nel senso deteriore della parola!

La cultura scientifica à tutto da guadagnare da questa liberazione e da questo respiro dato ai giovani: poichè è dimostrato, che i giovani più intelligenti sono quelli, che vivono più ampiamente e pienamente gli ideali propri della loro età. E tutto da guadagnare à anche la cultura professionale, poichè è dimostrato, che i migliori tecnici sono sempre i più intelligenti, e che riesce sempre miglior professionista colui che non ha studiato e vissuto esclusivamente per la professione. E riteniamo, questo, un dogma, fondamentale di quello spirito fascista, che ci pro-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mana dall'esempio del Duce, esempio prodigioso d'intelligenza e di agilità mentale.

Come corollario, poniamo qui l'idea che in tutte le Università sia introdotto l'obbligo ai giovani della frequenza alle palestre: e che sia affidato ai Gruppi Universitari Fascisti l'incarico di organizzare questa parte dell'educazione in accordo, per le modalità necessariamente variabili per ciascuna Università, con i rispettivi Rettori. E la cultura militare dovrebbe, anch'essa, approfondirsi e consolidarsi in una vera e propria forma educativa, sì che il giovine, uscendo laureato dall'Università, si trovi pronto già ad assumere un posto di responsabilità. Non si comprende, perchè i corsi per Allievi Ufficiali non debbano essere obbligatori per tutti gli studenti (che non abbiano imperfezioni fisiche), e comprendere, così, teoria e pratica insieme.

A noi pare, che soltanto per questa via, mentre si rialzerà il livello degli studi, si darà respiro più ampio e giovanile alle nostre Università. E che soltanto così il Ministero dell'Educazione Nazionale, alleggerito della parte riguardante l'esercizio pratico delle professioni, diventerà il Ministero dell'Educazione Fascista.

III.

È molto probabile che si sollevino obbiezioni di vario genere contro quanto abbiamo scritto. Prima fra tutte, questa: che noi siamo degli « ideologi », dei « teorici », ecc., perchè poniamo distinzioni nette e recise là dove la realtà è complessa e sempre, diciam così, mescolata. Ma noi di questa obbiezione non vogliamo tener conto. Ci teniamo, anzi, a fare, in mezzo a tanti pratici, la figura dei teorici. Teniamo estremamente a discutere i « principii »; e, quindi, a distinguere nettamente le idee, a presentarle pure da ogni mescolanza. Se corriamo il rischio del paradosso, poco male.

Tutto il discorso precedente si riassume nella conchiusione già presentata: liberazione della scuola e dell'educazione dagli scopi immediatamente professionali: aggiornamento della riforma scolastica del '23 con le idee della Rivoluzione Fascista.

Noi vogliamo ispirarci alle idee espresse dal Ministro, della cui purezza di sentimento fascista niuno può dubitare. Nel suo discorso alla Camera il Quadrumviro, constatata « la complessità » di quell' « insieme di istituti, di funzioni, di individui, di attribuzioni », ch'è il Ministero dell'Educazione Nazionale, proseguì dicendo: « Eppure, ritengo che la consegna a me affidata sia sostanzialmente questa, che corrisponde ad una tappa ulteriore del cammino del Regime in questo campo: di stabilire per tutti con chiarezza le direttive di marcia, precisando a ciascuno, istituto ed individuo, il campo di attività. Deve così sommarsi la fatica di queste centinaia di migliaia di uomini, ognuno dei quali è non soltanto un capo ma un forgiatore di coscienze e un artefice di civiltà futura, senza nulla disperdere della santità del pensiero creatore di spiritualità ad un tempo e potenziatore di forza guerriera» .

Parole d'oro, degne di un collaboratore del Duce nell'opera assidua di formazione di una coscienza nazionale fascista. E degne di chi, dopo aver collaborato con lui nella Marcia su Roma, si appresta a portare nella scuola lo spirito della Rivoluzione.

Ci siamo limitati al problema universitario, e resteremo in questo; ma non nasconderemo i riflessi, che il problema universitario può avere anche su gli altri ordini di scuole.

Questo, ad esempio: che, distinto nettamente il compito educativo della scuola da quello professionale, non è concepibile, che le scuole elementari e popolari, così come gli Istituti fascisti di cultura di ogni genere, non siano tutti nelle mani im-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mediatamente dello Stato. La scuola privata, qui, dove esula ogni scopo professionale ed è questione di cultura puramente educativa, non à ragione di esistere in uno Stato fascista. E non deve esistere, una scuola privata, in questo senso, in nessun altro ordine: per tutto quello, cioè, ch'è il compito comune ad ogni scuola. L'Opera Nazionale Balilla e i Gruppi Universitari, i Corsi di cultura premilitare e quelli di cultura militare, così come le Organizzazioni in generale in cui il Regime vorrà inquadrare la gioventù studiosa, debbono formare la *scuola di educazione fascista* obbligatoria per tutti i futuri cittadini dello Stato.

Ma, proprio per questo, non si vede, perchè l'iniziativa di enti diversi dallo Stato, ammessa nell'ordine delle scuole universitarie, non debba essere favorita, anzi più largamente, in quello delle scuole medie, intendendo con questo termine tutte quelle che stanno fra la scuola elementare e l'universitaria.

Noi abbiamo, oggi, soltanto dieci Università mantenute direttamente dallo Stato: tutte le altre sono d'iniziativa non statale, anche se lo Stato contribuisce al mantenimento di alcune di loro e le regola tutte con le sue leggi su l'istruzione superiore. Nello spirito della riforma originaria le dieci Università così dette « statali » dovevano esser « modello » alle altre, che enti locali, provincia e consorzi, intendessero di fondare a proprie spese. Accennammo, già, a questa « autonomia amministrativa » delle Università, e dicemmo, ch'essa va soltanto meglio organizzata, in modo che ogni Università abbia assicurata un'esistenza decorosa, e non debba esser messa nella tentazione di procacciarsi, in una concorrenza economica non degna, i mezzi di sussistenza. La concorrenza deve essere, se così si vuol dire, puramente « ideale », di gara in tutto ciò ch'è contributo allo svolgimento della cultura, alla produzione scientifica. Il numero maggiore o minore di studenti, e però il provento delle tasse, non deve preoccupare più del giusto nessuna Università. E però dev'essere cura dello Stato assicurarsi, che gli Enti fondatori siano in grado di mantenere questi Istituti Superiori in corrispondenza ai loro fini. E, naturalmente, dovrebbe lo Stato (nei limiti, s'intende bene, delle sue possibilità finanziarie) dare il primo esempio, nelle Università gestite immediatamente da esso, per la determinazione di tali fini da promuovere in tutti gli Istituti Superiori.

Ora, riprendendo l'idea dianzi accennata, noi non vediamo le ragioni per cui, come nelle Università, lo stesso non si debba dire e fare per l'istruzione media. Forse, che per la divisione attualmente in vigore fra Università « statali » e Università « non statali » si è potuto constatare qualche inconveniente per tutto ciò che riflette la educazione della gioventù universitaria? Tutti gli studenti degli Istituti Superiori si trovano affratellati e inquadrati, senza distinzione, nei loro G.U.F., attorno ai loro labari e gagliardetti, nei littoriali dello sport e della cultura. Lo stesso dev'essere – ma è già – per le scuole medie. Anche in queste, lo Stato deve badare più all'*educazione* che all'*istruzione*: per l'educazione lo Stato non può ammettere nessuna iniziativa così detta (poichè si tratta, evidentemente, di un « modo di dire », cioè di un termine convenzionale) *privata*, mentre per tutto ciò che riguarda l'istruzione e i suoi scopi *professionali* à grande vantaggio a promuovere le libere iniziative locali. Troppi professori a carico del bilancio statale! Troppe « scuole governative », le quali, poi, per la folla che le ingrossa sempre più, non riescono ad assolvere il loro compito e servir di modello alle altre.

Queste idee non sono nuove: pongono innanzi un problema in corso da lungo tempo, nel nostro Regime a cominciare, per l'appunto, da quella rivoluzione che fu la riforma. Oggi, l'istruzione tecnica e professionale è una divisione a parte, nel Ministero dell'Educazione Nazionale, da quella denominata « media » perchè dovrebbe, almeno nel suo vero scopo, servire soltanto di preparazione alla cultura superiore. E le scuole superiori di Ingegneria, di Agraria e Veterinaria, furono, proprio sotto la spinta del problema accennato, passate al Ministero dell'Educazione Nazionale, dove, tuttavia, son rimaste, sino a poco fa, separate dalle Uni-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

versità. Ora, la Veterinaria è stata aggregata all'Università, come una Facoltà insieme alle altre tradizionali. E non è detto, che la stessa sorte non sia riservata alle scuole d'Ingegneria e di Agraria. E lo stesso si dica per i Magisteri, per le Scuole Superiori di scienze economiche e sociali, e per gli altri Istituti di carattere universitario.

Problema in corso, dunque. E problema, non soltanto di organizzazione estrinseca, burocratica, ma di idee direttive, anzi di *direttive di marcia*, come ha ben detto il Ministro De Vecchi. E però, in sede puramente di idee e, vorremmo dire, di sentimenti fascisti, ci sia concessa la libertà, sopra invocata, anche del paradosso. Noi, dunque, siamo d'avviso che, quando le Corporazioni si saranno pienamente impadronite dei centri propulsori della vita economica nazionale, dovranno avocare a sè – non le scuole, le quali per il loro compito educativo debbono, tutte, restare all'immediata dipendenza del Ministero dell'Educazione Nazionale – ma la regolamentazione delle professioni, i requisiti che si richiedono per esse, la disciplina del loro esercizio, e anche la quantità o il numero di coloro che sono ammessi a esercitarle.

Va da sè: ci sono professioni, chiamiamole così, immediatamente *statali* (quelle di magistrato, di insegnante, di ufficiale nell'esercito, ecc.), alle quali sono troppo interessati altri Ministeri, perchè questi possano cedere i loro diritti alle Corporazioni. E anche per tutto il resto, sarà sempre necessario che gli altri Ministeri collaborino con le Corporazioni: chè la vita non conosce divisioni, e tanto meno può la divisione esser favorita in uno Stato, come quello fascista, che nella molteplicità dei poteri vuole esprimere quel potere unico, ch'è la volontà del Capo e lo spirito, etico e politico, circolante in tutte le organizzazioni e forme costitutive del Regime.

Ma, detto ciò, e fatte tutte le riserve doverose, resta pure plausibile, che, nello sviluppo immancabile del Corporativismo, anche questo campo delle professioni, per le quali è richiesta una specifica cultura, oggi abbandonato liberisticamente al caso, ossia all'arbitrio dei singoli guidati nella scelta raramente da vera e propria vocazione, anche questo campo di straordinaria importanza per la vita economica e morale della Nazione, sia governato con un criterio disciplinatore. Non soltanto per le modeste professioni di meccanico o di ragioniere, ma anche per le professioni così dette « liberali », a esercitare le quali vien richiesta la laurea universitaria: di medico-chirurgo, di farmacista, d'ingegnere o architetto, di veterinario, di chimico, di agronomo o perito forestale, di professionista in materia di economia e di commercio.

Liberare, dunque, le Università dalla oggi soverchiante preoccupazione « professionale ». Liberare le Università e – per quanto è possibile e giusto – tutte le scuole da tale incubo: liberarle per farne sempre più e meglio centri di vita per la formazione spirituale dell'intelligenza e della personalità, della coscienza morale e dell'attività fascista.

Questa liberazione è il senso vero, il solo legittimo, della tanto discussa ed erroneamente avversata *libertà di studi*. Non, dunque, libertà « degli studenti », e neppure dei professori, ma libertà di piani di studio, di ricerca scientifica, di contributo al buon nome delle nostre Università e alla gloriosa tradizione del nostro Paese in tutti i rami del sapere.

Liberiamoci dalle angustie interminabili di questioni come queste: se uno possa prendere la laurea in lettere senza aver superato l'esame di latino; oppure in legge, senza essersi presentato all'esame di diritto penale; o in medicina senza l'approvazione conseguita in clinica medica. E via via, a non finire: chè le materie valgon tutte a un modo: il greco, l'italiano, la glottologia, ecc. come il latino; il diritto civile, amministrativo, ecc. come il penale; e via via per tutte le Facoltà universitarie. Quel che fa l'importanza della materia, non è il corso e l'esame, ma il valore del professore e del corso in quanto fa parte di un piano di studi. Se un gio-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

vane si dedica alla filologia moderna o alla filosofia, certo deve possedere un fondamento di cultura anche classica, antica: basterà, a dimostrare tale possesso, un esame di gruppo, o altro del genere, o anche senza esame una prova per altra via. È proprio indispensabile, che dia un esame in cui dovrà discutere di tutte le varianti fra i codici del testo di un'opera di Tacito, e saperne a mente le fonti, le questioni sollevate nella interpretazione di questo o quel passo? E se un giovane vuol dedicarsi alla fisica sperimentale, è proprio necessario che sostenga, prima, l'esame in ognuno degli innumerevoli rami in cui è divisa la matematica? Certo di matematica deve saperne. Ma non quanto e come un matematico. Si tratta più del *come* che del *quanto*: un fisico deve sapere la matematica come a lui è necessario saperne, per la sua fisica; e un filologo moderno deve saper di latino, non quanto e come un latinista, ma per quel fondamento di cultura classica, ch'è indispensabile ad ognuno colto letterariamente. E perchè chi vuol consacrarsi agli studi di storia non dovrebbe preferire la storia del diritto romano a quella del diritto italiano, che son corsi della Facoltà giuridica, ai corsi di glottologia e di sanscrito? E chi vuol fare il filosofo, perchè deve per forza far tanti esami della Facoltà letteraria, quando, invece, è evidente che per lui sarebbe più utile un buon corso di fisica e di matematica, e una buona informazione di storia delle scienze? Perchè questi « compartimenti stagni » delle Facoltà Universitarie? Perchè imporre un numero e una qualità di esami ugualmente a tutti? Perchè tanta intelligente pedanteria aduggia ancora la nostra cultura superiore? Almeno per reazione a questa pedanteria siamo disposti a dare il nostro voto alla proposta, da qualcuno avanzata, di sopprimere nell'Università tutti gli esami particolari, e di lasciarne solo uno, restituendogli serietà e solennità: quello di laurea.

Il giovane universitario sa bene, anche troppo, che un giorno dovrà fare i conti con la vita pratica, ossia con la necessità e col dovere di una professione. È, in Italia, il caso senza paragone più frequente per i giovani che s'iscrivono alle Università. Lo studente sa che, se un giorno vorrà fare il medico, dovrà dimostrare una perizia che non può acquistare altrimenti che frequentando le cliniche. E se vorrà fare l'avvocato, dovrà dimostrare di conoscere i codici a perfezione. Frequenterà le cliniche, dunque, e s'impratichirà dei codici, prima o dopo la laurea, dando esami se vuole, o per proprio conto, con un buon tirocinio e con un'esperienza pratica, che vale più di tutte le teorie ed è tanto più proficua quanto più trova un'intelligenza pronta e scientificamente preparata.

E chi detterà le norme per l'abilitazione all'esercizio di una professione, penserà lui a prescrivere il numero e la qualità delle prove, e tutte le modalità necessarie e sufficienti a garantire la loro serietà e sincerità. E non sarà male, sarà anzi un bene, se si potrà arrivare ad una selezione di quelli che si presentano a tali prove, sì che non tutti indistintamente trovino la via per ottenere quell'abilitazione a tanto buon mercato, come oggi avviene. Questo buon mercato è oggi facilitato per due ordini di fatti: l'uno è che, non essendo stabilito nessun limite nessuna disciplina preventiva per l'esercizio delle professioni, si lascia aperta la via a ognuno, raccomandandolo a Dio, alla fortuna e alla astuzia, oltre che alla sua reale capacità. Quando, invece, si sapesse che le prove sono scrupolose; e quando il numero dei professionisti in ciascun genere fosse determinato in rapporto ai bisogni della società, in concorsi nazionali o regionali o altrimeti, è da credere che per lo meno diminuirebbero le pletore che di volta in volta si lamentano nell'una e nell'altra professione, e si darebbe un orientamento utilissimo alle attività dei giovani meglio preparati.

L'altro ordine di fatti è quello per cui, sin dal principio della riforma, si notò, che l'esame di stato veniva ad essere un doppione di quello di laurea. L'obbiezione è stata sempre ripetuta, e, per quanto si sia tentato di ribattere, la verità è, che essa ha un fondamento innegabile nella realtà. Che il giovane, pochi giorni dopo l'esame di laurea, sia costretto a presentarsi a un altro esame in un'altra Univer-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sità e con altri professori, vuol dire semplicemente questo: che a un esame si è aggiunto un altro esame, e nulla più. Salvo casi eccezionali, l'esame di Stato va liscio liscio, proprio tal quale quello di laurea. Quale Facoltà à ormai più il coraggio di respingere un giovane, che si presenta alla laurea dottorale? Otto anni di liceo e quattro, cinque, sei di Università; serie di esami ed esami in serie dati con certosina pazienza: basta, e ce n'è d'avanzo, per muovere a compassione un cuore di pietra. Se il giovane non à ingegno, che farci? di chi la colpa? deve pur guadagnarsi il pane. E poi, e poi.... c'è l'esame di stato. Ci penseranno quelli della commissione per l'abilitazione professionale.

Ma questi che debbono pensarci, son in maggioranza professori universitari anch'essi, e si trovano innanzi dei giovani, che escono freschi freschi da un giudizio di una Facoltà: giovani laureati, proclamati dottori con tutte le dovute formalità. E le materie d'esame sono le stesse: esami, dunque, già sostenuti, fatti e rifatti precedentemente. Perchè un'altra prova ancora? forse, per controllare il giovane o – da non escludere l'intenzione poco riguardosa – il professore stesso, il collega dell'altra Università? Via! Tutto ciò è abbastanza meschino. L'interesse dello Stato, in questo esame così detto di stato, è e dev'essere ben più alto.

IV.

« Esame di stato » è un'espressione non felice: comprende quello, come l'universitario, di abilitazione all'esercizio di una professione; e quello, come alla fine del liceo, di ammissione alla scuola superiore, detto anche di « maturità ». Due cose, come s'è discorso abbastanza, interamente diverse, e da considerare con del tutto diversi criteri. Tanto diversi, che noi non esitiamo ad esprimere il parere, che sarebbe opportuno chiarire una volta per sempre l'equivoco dell'espressione per chiarir meglio, così, le idee.

Se, infatti, l'esame prescritto alla fine del liceo, si chiamasse, più modestamente ma anche più esattamente, di « ammissione all'Università » sorgerebbe subito, spontanea, una domanda: perchè mai l'esame di ammissione al ginnasio si dà al ginnasio, quello dopo il ginnasio si dà al liceo, e quello dopo il liceo non si dà all'Università? Si potrbbe forse rispondere: nel liceo si studiano materie letterarie, storia, filosofia, fisica, matematica, storia naturale, e però ci vuole una commissione esaminatrice composta d'insegnanti di tutte queste materie. Nell'Università, invece, le materie letterarie appartengono ad una Facoltà, le scientifiche a un'altra, sì che il giovane, sostenendo l'esame presso una delle Facoltà universitarie, trascurerebbe le materie dell'altra.

Ma il ragionamento non regge, perchè parte dal presupposto che l'Università non sia in grado di giudicarne la maturità prima e indipendentemente dalla scelta della Facoltà, a cui voglia poi iscriversi. Essa à, invece, abbondanza di professori, con i quali comporre una commissione sufficiente a giudicare la maturità del giovane e la sua cultura in tutte quelle materie. In più, offre questo vantaggio: che può, eventualmente, anche consigliare il giovane incerto su l'indole del suo ingegno, e rivelargli la sua vocazione.

Certo, nessuno penserà che i professori universitari siano *divi*, ai quali non si addica tale ufficio più modesto di esaminare i giovani provenienti dal liceo: chè la distanza equivale a quella tra i maestri della scuola elementare e i professori del ginnasio, se pur non anche quella tra i professori del ginnasio e qnelli dei liceo. Sì che *divi* son tutti rispettivamente. E d'altronde sono bene i giovani provenienti dal liceo, che il professore universitario deve farsi suoi scolari; onde sarà anche giusto, che se li esamini prima di accettarli, come fanno gli altri divi inferiori a lui. E anche qui si avrà un vantaggio grande: che, proprio perchè chi esamina è un professore universitario, c'è tutto da sperare che guardi finalmente più alla

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

maturità del giovane ed alla sua intelligenza, che alla somma delle cose che sa o non sa.

Questa è stata, infatti, la ragione prima, fondamentale, dell'insuccesso (riteniamo doveroso riconoscerlo), a cui è andata incontro l'idea per altro giusta di questo esame al posto della malfamata « licenza liceale »: l'aver affidato ai professori medi (costituiscono essi il grosso, la parte decisiva delle commissioni: i professori universitari, posti a capo di tali commissioni, ci stanno più a garanzia di regolarità che come guide nei giudizi) il compito di giudicare i giovani preparati dai colleghi di altre scuole. Non avendo veste per elevarsi a giudici dei colleghi, essi si sono attaccati furiosamente ai programmi, alla quantità più che alla qualità della cultura, ognuno per la sua materia, incapaci alla fine di quel giudizio sintetico, che richiede il superamento delle particolarità e l'unità del criterio. I professori medi sono i primi a deplorare questo stato di cose: che la scuola siasi ridotta ormai a servire di preparazione, pura e semplice, a un esame, e siasi, così, perduta la serenità necessaria all'opera educativa di una cultura disinteressata. Ma, intanto, quando passano dalla cattedra della loro scuola al tavolo dei giudici in un'altra, esigono proprio quello che prima avevano deplorato: la mole delle cognizioni più che una prova complessiva d'intelligenza e di maturità spirituale a studi superiori. D'altra parte, poichè non sono essi che debbono accompagnare i giovani a questi studi superiori, e nessuno li può citare per responsabilità di giudizio, perchè si prenderebbero la bega di raddrizzare le gambe ai cani? Vadano le cose come vanno. Il Regime ha voluto quest'esame: e l'esame sia. Piovono, fitte come gragnuola, intanto, le raccomandazioni da ogni parte: famiglia e amici, gerarchi anche grossi fremono, e premono tanto più dove lo scandalo dell'approvazione invocata è più grosso. Siamo ritornati, pari pari, al bel tempo della malfamata « licenza liceale ».

Da ogni parte s'invoca lo sfrondamento dei programmi, un alleggerimento di questa cultura libresca imposta ai giovani, una maggiore possibilità di educarli fisicamente e politicamente. E noi, a questo punto, ci vogliamo prendere il gusto di una proposta, ne conveniamo, veramente paradossale: l'*abolizione dei programmi*. Ci sembra, questa, una cura radicata al male, una medicina che produrrà l'effetto miracoloso di ridare serenità alla scuola, ai professori e agli scolari insieme, e forse anche maggiore serietà allo studio. Per lo meno, non è da escludere. Vediamo.

Che cosa deve guardare il professore universitario per accettare volentieri un giovane alla sua scuola? Che sia intelligente e ami lo studio. Una cultura fondamentale bisogna bene che il giovane dimostri di possederla. Se no, come giudicare dell'intelligenza e del suo amore allo studio? Il giovane sarà, dunque, invitato, nell'esame di ammissione all'Università, di esporre i risultati della sua cultura liceale, i suoi studi, le sue letture, le sue idee su quanto sa e anche su quanto riconosce di non sapere.

Una determinazione delle materie, su cui si deve svolgere la conversazione è facile: su quelle per cui esistono gli insegnamenti ricevuti dal giovane nel liceo. Una determinazione ulteriore vien data dallo stesso buon senso. Che cosa si pretenderà dal giovane per l'Italiano? Che sappia scrivere correttamente, abbia un'idea sufficiente della nostra storia letteraria, abbia letto e gustato alcuni dei grandi capolavori della nostra letteratura, a cominciare dalla Divina Commedia. Che cosa si pretenderà dal giovane per il latino? Lo stesso, come per l'italiano.

Ma qui è necessaria un'altra parentesi. Se qualcuno ci accuserà di amare i paradossi, sappia che noi gli rispondiamo in anticipo che il paradosso più paradossale è proprio quello attuale: di una lingua, come la latina, a noi cara tanto che la si è introdotta, ormai, anche nelle scuole elementari, e si studia per ben otto anni di seguito prima della Università, e tuttavia nessuno la sa, nè prima nè dopo. Nessuno sa parlare cinque minuti in latino, nessuno saprebbe buttar giù in latino una lettera, un pensiero. Paradosso, poi, più paradossale di tutti i paradossi: gli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stessi professori di latino è molto raro il caso che scrivano o parlino correntemente tale lingua (è una confessione dolorosa, ma bisogna aver coraggio e dirlo: all'estero sono non pochi i dotti, che, anche senza essere professori di latino, lo scrivono e lo parlano meglio di noi). Prima si battagliò contro la grammatica: letture, si disse, letture. Solo leggendo molto s'imparerà il latino. Ma il latino non s'è imparato nè prima nè dopo. Non s'è imparato nè prima nè dopo, perchè e i grammatici e i lettori hanno seguitato concordi a considerarlo come una lingua morta. Morta e sepolta. Ma, se è morta e sepolta, lasciamola là, nella sua sepoltura, in un museo. E rinunciamo, quindi, anche a leggere e gustare i classici: poichè, per leggere e gustare un'opera, per quanto antica, bisogna pur riviverla in qualche modo, e, prima di tutto, nella sua lingua, che racchiude il sentimento e il modo di pensare di un popolo. Se mi dite, ch'è troppo difficile arrivare a scrivere e parlar bene in latino, gli rispondo che neppure è facile, sembra, agli italiani, scrivere e parlar bene l'italiano. E che forse le due difficoltà diminuirebbero se affrontate insieme. Chiudiamo la parentesi, e, per non impedantirci, anche il discorso sulle altre materie, per le quali, tutte, l'unica prescrizione indispensabile da raccomandare nel programma, sarebbe, se mai, di seguire il buon senso. Ma un professore universitario può mai aver bisogno di una tale raccomandazione. Una sola eccezione vorremmo fare: non perchè non sia questione di buon senso anche qui, anzi qui più che altrove; ma perchè gioverebbe a sollecitare l'attenzione su un punto non abbastanza considerato. Alludiamo all'insegnamento della storia. La competenza del Ministro su questo punto ci esonera da un lungo discorso, e ci obbliga a doverosa modestia. Noi ci limitiamo all'augurio che essa venga insegnata e studiata con maggior interesse e aderenza ai problemi economici, sociali, politici e morali, e anche religiosi, suscitati dal Fascismo. La storia d'Italia dev'esser al centro dell'interesse nella storia, antica e moderna, del mondo. E, nella storia d'Italia, quella della formazione della nostra coscienza nazionale, e al centro di questa l'Italia di Mussolini, mussolinianamente intesa e sentita.

E ritorniamo alle obbiezioni che indubbiamente ci moveranno i pedanti in mirabile concordia.

Prima. Come caricare sulle delicate spalle dei professori universitari un così enorme peso di lavoro, di esaminar essi e giudicare tanti giovani? Rispondiamo. Le Università, tutte, ànno modo di formare, non una sola, ma molte commissioni. E neppure è necessario, che in ogni commissione ci sia un professore per ogni disciplina: ringraziamo Dio, e assicuriamo il pubblico che ci son molti professori universitari che sanno d'italiano, latino e greco insieme abbastanza per giudicare un giovane proveniente dal liceo. E così dicasi per la fisica, per la matematica e per le scienze naturali. E non è, quindi, da escludere che in certi casi basti una commissione formata di due professori soltanto: potremmo aggiungere che, se ci sarà un compenso, il peso diventerà più leggero, quasi peso-piuma. Ma non è un discorso decoroso. Basta quest'altro: che è, in fine, un loro dovere prendersi questa responsabilità di ammettere, o no, un giovane alla loro Università. E, d'altronde, liberati dell'altro peso, dei tanti esami obbligatori per tutti i giovani dei corsi, e anche da quelli dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione, non potranno davvero lamentarsi di esser costretti a esaminare per mesi e mesi di seguito. Senza dire che, se si volesse davvero liberare l'Università dalla pedanteria, si dovrebbe abolire la prescrizione di ammucchiare tutti gli esami in giugno-luglio, o in ottobre-novembre. Quando non siano turbati i corsi di lezione, perchè non dovrebbe esser concesso far esami di laurea, esami a gruppo o più particolari, in ogni periodo dell'anno?

Seconda obbiezione: i giovani, almeno quelli più furbi, si presenteranno all'esame di ammissione nell'Università, dove riterranno di poter essere approvati più facilmente, salvo, poi, a iscriversi in un'altra. Risposta: ci penserà l'Università a tutelare il suo buon nome; e d'altra parte è da ritenere, che non tutte le commis-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sioni risultino composte di giudici dalle larghe maniche. E basterà, in ogni modo, obbligare i giovani a iscriversi all'Università, in cui hanno ottenuto l'ammissione, e frequentarla almeno per un anno, prima che possano ottenere un congedo per un'altra.

Terza, quarta, ennesima obbiezione. Ma come si farebbe, praticamente, questo esame? Con prove scritte, o con sole prove orali? In quale mese (chè, naturalmente, si tratterebbe di un'unica sessione), in luglio o in ottobre? E come sarebbe espresso il giudizio della Commissione? In cifre o in parole? E non ci sarebbe possibilità di ricorso?....

Risposta per tutte: Dio vi conceda, o pedanti, buona salute. Ci sono altre cose, molte, a cui pensare, oggi, in Italia. gi. bot.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

RASSEGNA DELLE RIVISTE

(a cura del Dr. ANDREA BILLI).

Dottrine politiche – Dottrina generale dello Stato – Teoria generale del diritto.

A. NIKOLAEFF, *Le concezioni neorealiste dello Stato*, in *Rivista internaz. di filos. del diritto*, 1935, I, pagg. 1-20.

Sembra ovvio rilievo all'A. del presente scritto che le concezioni dello Stato, come tutte le idee e nozioni, si evolvano in modo costante, « muovendo dal mondo delle finzioni e delle costruzioni metafisiche verso la realtà, verso la constatazione positiva dei fatti ». E secondo l'opinione dell'A. – in cui è facile risentire un'eco viva della comtiana legge dei 3 stati – possono distinguersi in cotesta evoluzione delle idee sullo Stato due fasi nettamente individuate. Nella prima (che culmina e si esaurisce nelle grandi costruzioni del Gierke e dell' Hauriou, del Michoud e dello Jellinek, ecc.) domina l' idea « metafisica » dello Stato-persona; mentre nella seconda si vanno formando ed imponendo nuove concezioni che per la loro avversione ad ogni metafisica, per l'attaccamento da esse posto *in re*, alla realtà, la sola creduta vera, dei fatti, possono ben chiamarsi realiste. Ma queste stesse concezioni – qualunque vi appaia la specifica realtà dello Stato, còlta mediante l'osservazione diretta dei fatti: si risolva essa, come parve al Seydel e al Lingg, nel rapporto di sottomissione del popolo allo *Herrscher*, o, come parve al Korkounoff, in un rapporto di diritto tra i soggetti stessi costituenti la nazione, in un' interdipendenza da cui deriva la forza del potere statale – queste concezioni non posseggono secondo l'A. vero carattere scientifico, a motivo degli errori e delle frequenti contradizioni in esse contenute. Contradizioni ed errori che non si ritrovano invece in due recenti sistemi filosofico-giuridici, pure basati sui presupposti metodologici del realismo: quello del Duguit e quello, soprattutto, del Ganeff.

Per il carattere di assoluta scientificità che è loro proprio le concezioni di questi due scrittori vengono considerate dall'A. come segnanti l'avvento di una nuova fase nell'evoluzione del realismo giuridico, e sono perciò qualificate come « neo-realiste ». Ma delle due concezioni sembra all'A. assai più soddisfacente quella del Ganeff che non l'altra del Duguit. Questi è, sì, veramente realista, poichè « non si allontana un solo istante dalle situazioni di fatto, dalla realtà sociale », e non si notano nel suo sistema gli errori, le contradizioni facilmente rilevabili nei primi teorici

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

del realismo. Senonchè «le sue costruzioni non sono precise, egli non fa che constatare la realtà, senza spiegare l'entità (*sic*) di questa realtà; egli non va più lontano delle sue constatazioni».

Ora, è facile rilevare che se questa opinione del N. è da un lato troppo benevola (poichè contradizioni ed errori si trovano nel sistema del Duguit quanto e più, forse, che in altri sistemi), essa è d'altro lato troppo, e illogicamente, severa: chè rimproverare al Duguit di limitarsi a constatare la realtà di fatto, di non andare più in là di tale constatazione, significa incappare nell'assurdo di condannare un sistema per la sola e stessa ragione per cui prima si è ritenuto valido; o, meglio, considerare come particolare deficienza del sistema ciò che pure si è assunto come fondamento della sua validità generale; ovvero significa abbandonare senz'altro, deliberatamente, il punto di vista proprio del realismo per andare in cerca di un altro realismo, superiore al primo, ma quanto mai ipotetico.

Tale deviazione, o superamento, sembra del resto aver compiuto appunto il Ganeff, almeno se dobbiamo fidarci dell'esposizione che qui troviamo della sua dottrina e del ricordo serbato di altri non numerosi suoi scritti tradotti in italiano. Nei quali avevamo letto ad es. che se tutte le manifestazioni dello Stato possono ridursi a rapporti di azione e situazioni umane, pure in questi rapporti (còlti mediante l'osservazione dei fatti) non si esaurisce ancora tutta la realtà dello Stato; e che lo Stato consisterebbe piuttosto che *nell'insieme delle manifestazioni* ad esso attribuite, nel «principio di unificazione» di esse.

Ove sembra chiaro che la molteplice realtà del diritto e dello Stato viene unificata non «a posteriori», raccogliendo i caratteri comuni ai diversi elementi della realtà (chè in tal caso non potrebbe dirsi che la realtà dello Stato non si esaurisca nel complesso delle sue manifestazioni empiriche), bensì in modo aprioristico, in base a un principio trascendente la realtà di esperienza.

E altrove lo stesso Ganeff affermava che le nozioni giuridiche rappresentano di fronte alle comuni nozioni delle scienze descrittive ed esplicative una sintesi «speciale» della realtà sociale. Specialità che consisterebbe nel valore immediatamente e intrinsecamente pratico della nozione giuridica, la quale non sarebbe solo «opera del pensatore, ma anche dell'uomo d'azione», quindi «una sintesi creatrice», «destinata a determinare le manifestazioni future della realtà sociale, e a fungere come uno dei fattori della evoluzione sociale». Fino a che punto siano accettabili queste proposizioni non è qui luogo a dire; certo è peraltro che riguardo ad esse, piuttosto che di neo-realismo dovrebbesi parlare di non realismo, o se si vuole, di un supra- o ultra-realismo che altro non è se non idealismo in senso antirazionale e prammatista.

a. b.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Diritto costituzionale, amministrativo, corporativo e del lavoro.

CLAUDIO BALDONI, *Le leggi corporative e la loro influenza nel campo del diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto pubblico*, marzo 1935.

L'A. in questo suo articolo solleva un problema molto interessante e, per così dire, nuovo, dandone una originale soluzione.

Posto – aderendo alla dottrina del Kahn – che le norme di conflitto non sono che « il riflesso internazionale » delle norme sostanziali, si spiega come in questo campo, e soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro, le norme corporative abbiano esercitato grande influenza. Tale influenza si manifesta precipuamente in due modi e cioè, in primo luogo, « per certe categorie di rapporti, che pur vanno ritenuti come in precedenza quali rapporti di diritto privato, le leggi corporative, tenendo conto della loro importanza sociale, hanno introdotto, seppure in maniera indiretta, regole particolari di conflitto.... »; in secondo luogo, poi « certi rapporti che prima della recente legislazione andavano sicuramente considerati come rapporti di mero diritto privato, devono ora, in base alle nuove norme materiali del nostro ordinamento, qualificarsi diversamente; onde non vanno più regolati dalle norme di conflitto che li reggevano in precedenza ma da altre norme.... ».

Queste nuove norme particolari di conflitto sono – secondo l'A. – di carattere territoriale data appunto la grande importanza sociale degli interessi che intendono tutelare. a. f.

M. BONVOISIN, *Gli assegni familiari in Francia*, in *Le assicurazioni sociali*, 1935, pagg. 30 e segg.

Interessante articolo nel quale viene illustrato il sorgere, in Francia, delle Casse di Compensazione per assegni familiari. Un particolare esame viene dedicato alla Legge 11 marzo 1932, che impone ai datori di lavoro l'obbligo di far parte di una cassa di compensazione riconosciuta dal Ministro per il Lavoro e alle casse di versare gli assegni familiari in misura almeno uguale a quella fissata dal Governo. Il sistema francese degli assegni familiari è stato seguito, in parte, nel Belgio, nel quale però esiste anche una cassa nazionale di sovracompensazione con tassi di assegni familiari e contributi uniformi per tutto il paese; è invece del tutto diverso da quello instaurato di recente in Italia con l'accordo fra le due Confederazioni dell' industria sulla riduzione dell'orario di lavoro. Il principio degli assegni familiari dà quindi luogo in Italia, nel Belgio e in Francia a tre esperienze sociali di grande estensione, molto dissimili le une dalle altre, e delle quali sarà interessante comparare i risultati.

l. r. l.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

GAETANO AZZARITI, *Il personale degli enti pubblici, e le controversie di lavoro*, in *Il diritto del lavoro*, 1935, I, pagg. 136 e segg.

L'art. 1, n.º 4, del R. D. 21 maggio 1934, n.º 1073, stabilisce, come è noto, che il giudice ordinario del lavoro deve giudicare delle controversie concernenti rapporti di lavoro di dipendenti da enti pubblici, mentre per le controversie relative ai rapporti di impiego tra gli enti pubblici e i propri dipendenti continua a sussistere la competenza esclusiva delle giurisdizioni amministrative. L'A., in questo interessante e pregevole scritto, non privo di qualche vivace spunto polemico, ribadisce la tesi già da lui sostenuta (in *Riv. di dir. pubbl.*, 1934, I, pagg. 377 e segg.) e secondo la quale la disposizione dell'art. 1, n.º 4, impone una revisione del concetto di *pubblico impiego*, quale è stato sino ad ora elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla scorta delle leggi di giustizia amministrativa, ed è necessario, pertanto, operare una distinzione tra coloro che sono legati ad un ente pubblico con un rapporto di impiego da quelli che, invece, hanno contratto con l'ente stesso un rapporto di lavoro.

l. r. l.

Economia – Politica economica e finanziaria.

MAURICE BYÉ, *La reprise britannique et ses causes*, in *Revue d'Economie Politique*, a. 1935, n.º 2, pagg. 247-248.

Lo spunto di questo articolo è dato dalla discussione sulla necessità di una svalutazione del franco sorta in seguito alle misure ufficiali prese dal Governo Italiano e Svizzero per una regolamentazione del corso normale degli scambi. L'A. nega la necessità e l'utilità di una tale svalutazione basandosi sull'osservazione delle cause che influirono sulla ripresa economica inglese verificatasi nel periodo che va dal 1932 al 1934. Secondo l'A. errano coloro che attribuiscono la ripresa economica inglese esclusivamente al fenomeno della svalutazione della sterlina. Egli crede, al contrario, di poter identificare tre gruppi di cause, e precisamente: 1) la svalutazione monetaria; 2) la deflazione del prezzo di costo; 3) il cambiamento dell'orientazione commerciale. Quanto alla svalutazione commerciale, errano coloro che credono di poter stabilire un rapporto di causa ad effetto tra questo fenomeno e la ripresa economica, anzitutto perchè la svalutazione della sterlina avvenne al terzo trimestre del 1931, mentre la ripresa si verifica dopo un periodo di circa 18 mesi di stabilità per la sterlina, cioè al principio del 1933. Ma a parte ciò, gli effetti esercitati dalla svalutazione sul mercato esterno ed interno furono quasi nulli. Infatti, di regola la svalutazione tende a creare delle condizioni favorevoli all'esportazione, assicurando un basso prezzo di vendita in oro e mantenendo relativamente stabile il prezzo di costo in moneta nazionale. Ora, il prezzo di costo rimase stabile in Inghilterra per circa tre anni dal 1931 al 1934, mentre, nel contempo, diminuiva il prezzo di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vendita in oro. Ma a tali condizioni favorevoli, non corrispose una contemporanea ripresa economica poichè questa si manifestò solo 18 mesi più tardi. Ciò è dovuto secondo l'A., al fatto che il volume delle esportazioni inglesi continua a diminuire, perchè, malgrado che il fattore prezzo fosse favorevole all'esportazione, gli Stati fedeli al blocco aureo si sono difesi con alte barriere doganali contro le esportazioni inglesi non controbilanciati da una corrispondente importazione. A ciò bisogna aggiungere, poi, il fatto che gli Stati, il cui regime monetario era stato svalutato anteriormente a quello dell' Inghilterra, hanno mantenuto immutato il margine di svalutamento nei confronti della divisa inglese, venendo così, nei loro rapporti, a neutralizzare la svalutazione inglese. Rispetto all' importazione, poi, l'aumento di esportazione derivante dalla inflazione avrebbe dovuto portare al pareggiamento della bilancia commerciale. Effettivamente, in seguito alla svalutazione, si ebbe una riduzione del deficit. Tale riduzione fu però in gran parte dovuta al miglioramento del rapporto di scambio dato da un abbassamento più che doppio del prezzo dei prodotti importati rispetto a quello dei prodotti esportati. Sicchè, la svalutazione, pur avendo creato le condizioni essenziali alla ripresa economica, tuttavia non sortì subito effetti benefici di natura immediata rispetto al mercato estero. All'interno al contrario sembra che la svalutazione abbia portato ad un aggiustamento del prezzo di vendita col prezzo di costo, col manifestarsi di un sensibile abbassamento del prezzo di vendita all' ingrosso. Secondo l'A., però, una più forte spinta alla ripresa è stata data dalla deflazione del prezzo di costo, volta a garantire un più alto margine di profitto e raggiunta mediante la razionalizzazione, la bassezza relativa del prezzo di costo delle principali materie prime, lo sgravio fiscale, la riduzione del tasso di interesse. Ma quello che soprattutto ha influito sulla rinascita economica inglese è stato il mutato orientamento commerciale che aprendo all' industria inglese uno sbocco all' interno stesso dell' Inghilterra per mezzo di una politica strettamente protezionista, ha assicurato a questa il monopolio del mercato interno. Ma questo nuovo orientamento economico è intimamente legato alle possibilità d'assorbimento del mercato inglese. Ora sembra che tale forza di assorbimento sia arrivata al suo limite massimo. È necessario perciò che l'Inghilterra trovi nuovi sbocchi per la sua industria attrezzata formidabilmente a produrre per un vasto mercato. Questo sbocco l' Inghilterra non può trovarlo nei suoi *dominions*, perchè questi, paesi essenzialmente agricoli, si sentono danneggiati dalla politica protezionista agraria dell' Inghilterra, e cercano perciò di premunirsi innalzando forti barriere doganali. Date queste condizioni non è improbabile un futuro cambiamento di rotta nella politica economica inglese, e l' indirizzarsi di questa verso una nuova politica di scambi bilanciati o concertati. v. s.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

A. Brucculeri, *La proprietà privata nella concezione cattolica e nel pensiero fascista*, in *Economia*, febbraio 1935, pagg. 111-117.

Si tratta di poche pagine in cui l'A. intende mostrare i legami, mal visti dal Saccà nella sua polemica con l'Arias, fra il pensiero di Leone XIII e la concezione fascista della proprietà. Si rimproverano al Saccà delle inesattezze nella esposizione del pensiero leoniano. Così, quando Leone parla di legge di natura che impone la proprietà privata come concetto immutabile, intende parlare di leggi morali non fisiche; e quando dice l'uomo libero di eleggere i mezzi che giudica più propri al mantenimento della sua vita, intende riferirsi all' imposizione fisica e non a quella morale.

Parimenti il dovere di dare il superfluo, non è soltanto dovere di carità, come il Saccà lo interpreta, ma anche di giustizia (giusto salario). Naturalmente la Chiesa non può porre un dovere giuridico, un'obbligazione di legge, ma non per questo la norma di dare il superfluo rimane vaga e senza sostanza.

Il punto della necessità della proprietà privata il corporativismo lo ha affermato per bocca del suo creatore, e prima ancora lo aveva fissato nella Carta del Lavoro (Dial. VII). Quindi completo accordo su questo punto col pensiero cattolico. Così è affermato il punto dell' intervento statale egualmente come principio: la diversa intensità è funzione del momento storico. f. a.

P. M. Cordovani, *La proprietà in S. Tommaso*, in *Economia*, febbr. 1935, pagg. 118-120.

Si riafferma dall'A. il concetto tomistico della proprietà privata come posta dall'ordine naturale delle cose, giustificata dal lavoro. Questa proprietà deve però servire anche a fini sociali. f. a.

L. Einaudi, *Ordinamento corporativo e proprietà privata*, in *Economia*, febbraio 1935, pagg. 120-128.

La proprietà privata trova il suo posto nell'ordinamento corporativo, in quanto strumento inteso a rendere massimo il reddito del lavoro. Per soddisfare a tale requisito deve per mezzo di essa aumentare il prodotto sociale totale, il che porterebbe ad un aumento del saggio del salario, e ad una diminuzione del saggio dell' interesse. L'esperienza insegna che la proprietà comunistica, non portando ad un massimo di prodotto totale, non porta neppure ad un maggior salario. D'altra parte perchè si giunga ad un minimo del saggio d' interesse occorre un aumento di capitale proporzionalmente maggiore del contemporaneo aumento di lavoro: ciò può avvenire alle seguenti condizioni: 1) Aumento del risparmio e suo investimento sul mercato. 2) Fiducia nel diritto di far propri i frutti del

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

risparmio. 3) Libertà nella ricerca dell' investimento al massimo vantaggio. 4) Certezza di un regime di eguaglianza. 5) Certezza di non esser costretto a partecipare alle perdite altrui. 6) Gioia del possesso del risparmio. 7) Non è vantaggioso scemare alee ed assicurare frutti. 8) Massima soddisfazione per ogni possibile investimento. 9) I lavoratori devono interessarsi soltanto del salario e non ingerirsi negli affari dell' imprenditore: questi tanto sarà migliore quanto meglio saprà ottenere l'ottimo prodotto e dare l'ottimo salario.

Dunque massimo benessere è dato dal massimo prodotto sociale totale: questo garantisce il massimo salario, ma è raggiungibile solo attraverso una riduzione al minimo del saggio dell' interesse: non al nulla, chè la società comunista non dà il massimo prodotto. Sicchè soltanto la proprietà privata, coll'estendersi del risparmio può darci questi risultati.
f. a.

G. De Francisci, *La proprietà privata e l'economia corporativa*, in *Economia*, aprile 1935, pagg. 347-356.

L'A. trova nella concezione corporativa un'affinità, ma non una coincidenza col pensiero cattolico. Alle due concezioni è comune il concetto di funzione sociale, di strumentalità della ricchezza; ma nella dottrina cattolica è evidente il riferimento all' interesse individuale temperato dalla carità cristiana: si tratta in sostanza di una convenienza individuale, di un giudizio individuale dominante, in quanto si ammette che prima si debbano soddisfare in modo completo i propri bisogni e dopo si debba provvedere a quelli degli altri. Nella concezione corporativa il giudizio è fondato sulla convenienza in base all' interesse generale: è giudicata lecita la soddisfazione di quei bisogni individuali che non contrastano con le esigenze dello Stato.

È da respingere parimenti ogni concezione comunistica, affermata soprattutto da U. Spirito. Il concetto di funzione sociale della proprietà privata, è una difesa dell' istituto stesso. In quanto il corporativismo riconosce nella proprietà una condizione necessaria della produzione, uno strumento di valorizzazione delle forze economiche, e la protegge non come difesa di diritti individuali, ma come garanzia della possibilità di adempiere ad una serie di doveri, ne postula la necessità. Non può dirsi che si abolisce la proprietà individuale quando la si ricerca come strumento dei fini dello Stato.
f. a.

Alberto Breglia, *Su alcuni concetti di economia corporativa*, in *Giornale degli Economisti*, aprile 1935-XIII, pagg. 281-298.

Il B. risponde all'articolo del Vito comparso sul *Giornale degli Economisti* del 1934: *Le basi teoriche dell'economia corporativa.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il B. aveva già affermato che il benessere collettivo è soddisfatto col vantaggio del maggior numero. Dall'accusa di arbitrarietà, mossagli dal Vito, egli ora si difende riferendosi a due discorsi del Capo del Governo i quali veramente non sostengono affatto la tesi in questione.

Dopo aver cercato di definire la scienza economica, l'A. passa a esaminare alcuni problemi fra cui quello della quantità in mercato corporativo: la fissazione della quantità è, secondo lui, da escludersi, poichè allora non si avrebbe più mercato, essendo tutto preventivamente fissato.

L'articolo – assai esteso – dimostra lo sforzo dell'A. di conciliare con i vecchi schemi teorici dell'economia classica la realtà corporativa.

m. t.

FRANCESCO VITO, *Sui fini dell'economia corporativa*, in *Giornale degli Economisti*, maggio 1935-XIII, pagg. 429-437.

L'articolo è la nuova risposta del V. a quello sopra recensito del Breglia. Con maggiore scrupolosità il V. interpreta il pensiero del Duce intorno alla più alta giustizia sociale; dimostra quindi come sia assurdo che l'attività statale debba realizzare il risultato della perfetta concorrenza, che la concorrenza stessa non riesce ad attuare. m. t.

GIUSEPPE TASSINARI, *Scienza economica e corporativismo*, in *Rivista di Scienze economiche*, anno VII, n.º 1, pagg. 5-15.

L'A. fissa la sua attenzione sulla discrepanza fra schema teorico e fatto concreto, che si rileva nella scienza economica classica. Tale discrepanza – ha osservato il Pareto – non impressiona certo lo studioso che conosce i metodi d' indagine e di analisi scientifica, poichè non esistono teorie di fenomeni concreti bensì di fenomeni ideali. Ma, aggiunge il Tassinari, essa non deve nemmeno irrigidire lo studioso negli schemi teorici tracciati, e lasciarlo indifferente di fronte alla mutevole realtà. Ecco perchè oggi bisogna ricercare nel Corporativismo altri elementi di fatto per una costruzione scientifica dell'economia in confronto di quelli presi in considerazione dalla concezione classica.

L'A., sulla scorta del De Stefani e dell'Amoroso, ritiene che il sistema corporativo sia la sintesi delle forze vive, di quelle d' inerzia e di quelle direttrici. Le prime rappresenterebbero la corrente naturale secondo il pensiero degli economisti classici (forze in atto nell'attimo fuggente); le seconde la corrente storica (il peso del passato); le ultime la corrente politica (le speranze e i timori dell'avvenire).

Sviluppata questa concezione, l'A. conclude – senza pretese di originalità – che è assurdo voler orientare o anche giudicare l'azione economica soltanto applicando a questa le proposizioni dell' indagine astratta.

e. p. t.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

RECENTI PUBBLICAZIONI

CELESTINO ARENA, *Corso di Economia del Lavoro*, vol. I: *Le teorie del salario*, pagg. 431, legato in piena tela, L. 37; vol. II: *Il mercato di lavoro*, pagg. 924, L. 90; vol. III: *L'Organizzazione del mercato di lavoro, con particolare riguardo a quella corporativa italiana*, pagg. 838, L. 85, C. E. D. A. M., Ed., Padova.

— *Nuove tendenze dell'organizzazione giuridica del lavoro*, pagg. 155, « Modernissima », Ed., Roma, L. 12.

La R. Accademia d' Italia ha premiato questa che il Duce s'è compiaciuto gradire come « la prima trattazione completa dei problemi del lavoro e del salario secondo i principî dell'organizzazione giuridica corporativa fascista ». È, più che un corso, un vero trattato, come dice una delle più autorevoli riviste scientifiche di economia.

Il primo volume è dedicato alle teorie del salario elaborate in più di un secolo secondo ideologie varie e contrastanti. Esse son passate al vaglio di una critica esauriente e sottile, al lume delle nuove tendenze dinamiche, di cui espressiva è quella che si nutre dello spirito sociale corporativo italiano.

Nel secondo volume è studiato minutamente il mercato di lavoro nelle sue caratteristiche peculiari, e nei due fasci di forze che vi giuocano con intricati riflessi reciproci: le forze dell'offerta e quelle della domanda di lavoro. Largo posto è opportunamente fatto alla trattazione dei problemi della popolazione dalla parte dell'offerta, e a quella dei progressi tecnici dalla parte della domanda.

Il terzo volume è dedicato allo studio dell'organizzazione del mercato di lavoro. Sono identificate tre forme di organizzazione, a ciascuna delle quali è destinato un ampio capitolo: la legislazione del lavoro, che attua la politica economica dello Stato – la contrattazione collettiva che attua la politica economica dei sindacati – i nuovi interventi corporativi che attuano una politica mista, di Stato e di sindacati fatti « Stato » essi stessi. I problemi dell'essenza dei fini e dei mezzi, dei limiti e dei costi della legislazione del lavoro; quelli dell'essenza degli scopi e della struttura del sindacato operaio, e delle forme, dell'utilità e dei limiti della contrattazione collettiva; i diversi sistemi dei rapporti fra Stato e sindacato; i conflitti collettivi e la loro soluzione giuridica volontaria o

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

obbligatoria, sono ampiamente trattati con ricche notizie di fatti e di legislazione comparata, se anche con particolare più diffuso riguardo all'organizzazione giuridica corporativa italiana. Un ultimo capitolo è destinato ai correttivi e risolutivi del salariato, che l'A. vede, non nei palliativi del partecipazionismo e simili, ma in un nuovo diritto dell' impresa e del lavoro, che il Fascismo sta elaborando.

Il volumetto sulle *Nuove Tendenze* è un utile complemento della trattazione generale, a riprova dei principî di questa, attraverso la palpitante comparazione di quattro nuovi sistemi attuali di organizzazione del lavoro: quella *italiana*, quella *russa*, quella *tedesca*, e quella *nord americana*, riferite anche ai principî dell'*organizzazione internazionale del lavoro*.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

GERHARD DOBBERT

Del tutto inaspettata è giunta la notizia della morte (avvenuta a Milano il 29 marzo u. s.) di Gerhard Dobbert, il noto studioso tedesco di scienze finanziarie ed economiche. Strappato alla vita e alla scienza in ancor giovane età egli pure lascia numerosi pregevoli studi, i quali, pubblicati quasi tutti in questi ultimi anni, in un periodo di tempo assai breve, stanno ad attestare il fecondo fervore della sua mente e fanno quindi vivamente rimpiangere che un'attività dalla quale erano ancora da attendersi i migliori frutti, abbia avuto sì immatura fine.

Nato sulle rive del Baltico nel 1897, nel tempo in cui più intensa era la penetrazione culturale e politica della Russia nel suo paese, il D. si accostò assai presto con interesse ai problemi spirituali e sociali del mondo slavo. Interesse che, non attenuato, ma ravvivato dagli studi compiuti e dal tempo, doveva poi indirizzarlo alle penetranti indagini sul sistema finanziario ed economico della Russia sovietica. Dopo avere studiato medicina a Gottinga e teologia a Berna il D. si dedicò agli studi economici solo nel 1923, prima a Zurigo e Friburgo, poi a Francoforte, poi ancora a Friburgo, ove ottenne nel 1926 il diploma di *Volkswirt*. Nello stesso anno entrò nel *Statistisches Reichsamt* di Berlino come specialista per le questioni economiche della Russia, ed ebbe così modo di ampliare e approfondire la sua preparazione in questa materia, in cui il suo ingegno doveva dare poi forse i suoi più cospicui frutti. Frattanto collaborava in modo regolare ad alcune riviste tedesche, come la *Wirtschaftdienst*, il *Finanzarchiv*, il *Deutscher Volkswirt* sui più varî problemi di economia.

Nel 1930 apparvero a pochi mesi di differenza i suoi principali lavori sul sistema finanziario russo: *Das Einheitliche Staatsbudget der U.d.S.R.R.*, e *Der Zentralismus in der Finanzverfassung der U.d.S.R.R.* Questi studi, condotti con serietà e assoluto rigore scientifico, sulla scorta di materiale statistico ufficiale, e con piena conoscenza delle leggi sulla nuova Russia, furono favorevolmente notati anche in Italia (v. in *Giornale degli Economisti*, agosto 1930, la recensione di B. Griziotti). Nello stesso anno 1930 il D. cominciò ad interessarsi vivamente ai problemi economici dell'Italia fascista, dapprima presso l'Istituto per gli studi sul Fascismo a Losanna, quindi direttamente in Italia (donde passò per un certo tempo in Tunisia, ove la sua attenzione fu particolarmente attratta – v. i suoi articoli cit. in *Bibliografia* – dall'attività colonizzatrice degl'Italiani). Il D. si trattenne nel nostro paese l'anno 1931, poi, dopo aver soggiornato a più riprese in Russia e in Germania, nel 1933, e quindi ancora (avendo vinto la borsa Rockefeller per l'Italia) nel 1934-35 fino

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

alla morte. Questo suo periodo « italiano » è caratterizzato da un' intensa attività rivolta da un lato a far conoscere meglio nel nostro paese la realtà economica russa, e d'altro lato rivolta allo studio diretto e approfondito dell'economia corporativa fascista, cui dedicò e curò, tra l'altro, l'opera collettiva *Die Fascistische Wirtschaft* (v. *Bibliografia*).

La prematura morte di Gerhard Dobbert, che rappresenta, come giustamente ha riconosciuto il prof. W. Leontiev « una grave perdita » per gli studi economici, è tanto più grave per noi Italiani, che perdiamo in Dobbert non solo un intelligente conoscitore delle nostre cose, la cui attività avrebbe indubbiamente giovato alla penetrazione dei nostri principî rivoluzionari oltre confine, ma un amico vero, il quale, come tanti altri eletti ingegni, ben poteva dire di aver trovato nella nostra terra la sua seconda patria.

BIBLIOGRAFIA

SCRITTI SULLE FINANZE SOVIETICHE

IN TEDESCO.

Opere:

Das einheitliche Staatsbudget der U.d.S.S.R. (GERHARD DOBBERT & OSCAR WITT, Jena, 1930).

Der Zentralismus in der Finanzverfassung der U.d.S.S.R. (Jena, 1930).

Articoli:

Die Budgetrechte der Union und der Unionrepubliken in Sowjetrussland (*Finanzarchiv*, 1927. 2. Band).

Les Dettes d'Etats de la Russie des Soviets (*Nouvelle Economie politique*, agosto, 1928).

Die russischen Staatsfinanzen seit der neuen ökonomischen Politik (*Der deutsche Volkswirt*, 16 novembre 1928).

Der Finanzausgleich in der U.d.S.S.R. (*Wirtschaftsdienst*, 26 ottobre 1928).

Die Grundzüge der Finanzpolitik und des Finanzplanes für die Jahre 1928-29 (*Wirtschaftsdienst*, dicembre 1928).

Der Etat für 1928-29 (*Wirtschaftsdienst*, marzo 1929).

Staatsschulds- und Anleihepolitik Sowjetrusslands 1927-28 (*Der Ost-Europa-Markt*, gennaio 1929).

Die lokale Finanzwirtschaft in der U.d.S.S.R. (*Finanzarchiv*, 1929, 2. Band).

Das einheitliche Staatsbudget für 1929-30 (*Wirtschaftsdienst*, gennaio 1930).

Der einheitliche Finanzplan für 1929-30 (*Wirtschaftsdienst*, 15 giugno 1930).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

GERHARD DOBBERT

Finanzplan und Budget für 1931 (*Wirtschaftsdienst*, 7 agosto 1931).
Die Grundzüge der neuen Steuerverfassung der U.d.S.S.R. (*Finanzarchiv*, 1932, 1. Heft).
Finanzplan und Budget für 1932 (*Wirtschaftsdienst*, 25 marzo 1932).
Zur Finanzlage der Sowjetunion 1933 (*Ost-Europa-Markt*, 1933, Heft. 3).
Die innerpolitischen und wirtschaftlichen Aspekte der Sowjet-Etats 1933 (*Ost-Europa*, 1933).

IN ITALIANO.

Il sistema finanziario bolscevico (*Economia*, settembre-ottobre 1931).
Le caratteristiche fondamentali del bilancio sovietico (*La Vita Italiana*, aprile 1932).

SCRITTI SULL' ECONOMIA SOVIETICA

IN TEDESCO.

Opere collettive:

Die rote Wirtschaft. Probleme und Tatsachen. Ein Sammelwerk herausgegeben von Dr. GERHARD DOBBERT (Berlin & Königsberg, 1932).
Red Economics. By WALTER DURANTY, W. H. CHAMBERLIN, H. R. KNICKERBOCKER, and others. – Edited by GERHARD DOBBERT with an Introduction by WALTER DURANTY (Boston and New York, 1932. Edizione americana).
Soviet Economics (A Symposium edited by Dr. GERHARD DOBBERT. London, 1933. Edizione inglese).
Czerwona Gospodarka (Warszawa, 1933. Edizione polacca).

Articoli:

Vedi i resoconti sulla Russia nell'*Wirtschaftsdienst* del 23 marzo 1928, 1 giugno 1928, 8 giugno 1928, 27 luglio 1928, 16 novembre 1928, 30 novembre 1928, 18 gennaio 1929, 8 febbraio 1929, 16 agosto 1929.
Planwirtschaft und Fünfjahresplan (*Schweizerische Zeitschrift für Betriebswirtschaft.*, 1932).

IN ITALIANO.

Il sistema economico bolscevico (*La Vita Italiana*, dicembre 1931).
Lo Stato Bolscevico e il suo sistema politico (*Archivio di Studi Corporativi*, 1932, Anno II, Fasc. 4).
L'Economia Russa (*Nuove Esperienze Economiche*, Firenze, 1935).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Recensioni a libri sulla Russia di:

HAENSEL, *Die Wirtschaftspolitik Sowjetrusslands* (*Weltwirtschaftliches Archiv*, gennaio 1932).
NAGLER, *Die Finanzen und die Währung in der Sowjetunion* (*Finanzarchiv*, 1932, Heft. 3).
LEUTHAUSEL, *Der Aufbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und Sowjetrussland* (*Ost-Europa*, 1932).
KARL ELSTER, *Vom Rubel zum Tscherwonez* (*Finanzarchiv*, 1933 Heft. 4).
SCHICK, *Das Sowjetbankwesen und die Rolle der Banken in der Sowjetwirtschaft* (*Weltwirtschaftliches Archiv*, luglio 1933).
Neue italienische Russlandliteratur (*Ost-Europa*, gennaio 1935).
KNICKERBOCKER, *La letteratura tedesca sulla Russia etc.* (*Economia*, settembre-ottobre 1931).

SCRITTI SUL FASCISMO

Opere collettive:

Die faschistische Wirtschaft. Probleme und Tatsachen. Eingeleitet & herausgegeben v. Dr. GERHARD DOBBERT (Berlin, 1934).
Economia Fascista (Firenze, 1935. Edizione italiana).

Articoli:

Finanze :

Die staatliche Finanzwirtschaft im faschistischen Italien (*Finanz-Archiv*, 1934, Heft 2).
Die Staatsfinanzen des faschistischen Italien (*Der Wirtschaftsring*. 6 aprile 1934).

Corporativismo :

Faschistischer Ständestaat (*Zeitschrift f. Waren-& Kaufhäuser*, 1° aprile 1933).
Faschistische Wirtschaftspolitik. Der Faschistische Ständestaat (*Ueberblick*, 9 dicembre 1933).

Problemi diversi :

Die faschistische Planwirtschaft (*Welt des Kaufmanns*, giugno 1933).
Der Faschismus (*Baltische Monatshefte*, luglio-agosto 1933).
Die Wirtschaftskräfte im ostlichen Mittelmeerraum (*Welt des Kaufmanns*, marzo 1934).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Wirtschafts verkünstfung Mittelmur-Raum – Russland (*Welt des Kaufmanns*, dicembre 1933).

Die italienische Kolonialwirtschaft (*Wirtschaftsdienst*, 21 settembre 1934).

Faschistische Bevölkerungspolitik (*Wirtschaftsdienst*, 16 novembre-23 novembre 1934).

Die bolschewistische und faschistische Staatsjugend (*Die Waffenschmiede*, 1932, Heft 7).

Die italienische Jugend (*Neue Zürcher-Zeitung*, 24 marzo 1935).

U.d.S.S.R. und Italien (*Rom und Moskau* (*Ost-Europa*, novembre 1932).

Il programma economico del nazionalsocialismo (*Economia*, aprile 1932).

Frankreich und Italien in Tunis (*Neue Zürcher Zeitung*, 2 settembre 1931).

Sulla « posizione economica della Tunisia ecc. » (*Wirtschaftsdienst*, 14 agosto 1931).

Recensioni a libri di:

GANGEMI, *Lineamenti di politica economica corporativa* (*Weltwirtschaftliches Arkiv*, novembre 1934).

DE STEFANI, *Manuale di Finanza*.

GANGEMI, *Elementi di Amministrazione Finanziaria Pubblica*.

RENZETTI, *Italiens Finanzpolitik*.

E. RONCHI, *Das erste Jahrzehnt der Wirtschafts- und Finanzpolitik des Faschismus in Italien* (*Finanzarchiv*, 1935, Heft 1).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

NELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
NEL COLLEGIO MUSSOLINI

Viaggio d'istruzione in Sardegna. — Per diretto interessamento di S. E. l'on. prof. Giuseppe Bottai, Direttore della Scuola, dal 2 al 9 maggio alcuni Professori della Scuola e gli Allievi del Collegio al completo si recarono in gita d' istruzione in Sardegna. Dopo l'arrivo a Terranova, fu compiuto in autobus il periplo dell' isola, e sul percorso di oltre ottocento chilometri furono visitate le città più importanti, le opere di bonifica, le miniere, gli impianti industriali e portuali. Particolarmente interessanti furono le visite a Nuoro, Oliena, Bitti; a Sassari, Alghero, Bosa, ai nuraghi più importanti, al bacino del Tirso e agli imponenti impianti idraulici di quella zona, ad Oristano, alle bonifiche di Mussolinia, agli stabilimenti di San Gavino, ai monumenti artistici ed alle biblioteche di Cagliari, alle miniere di Iglesias.

LITTORIALI DELLA CULTURA E DELL'ARTE.

Gli allievi del Collegio Mussolini hanno compiuto ai Littoriali una brillante affermazione, partecipando animatamente ai dibattiti e conseguendo alla fine una lusinghiera valutazione della loro opera.

Convegno di dottrina generale del fascismo: Littore, Nicola Pinto, allievo del Collegio e del 1° anno di giurisprudenza. Segnalato, Giuseppe Alcahé, id. del 2° anno.

Convegno di economia corporativa: 3° classificato, Pinna Vincenzo, id. 4° anno di giurisprudenza.

Concorso per una monografia di economia corporativa: segnalati: Saitta Vincenzo, del 4° anno; dr. Paolo Emilio Taviani, perfezionando in Diritto corporativo.

ONORANZE A BATTISTI. — Il Professore interno del Collegio e il signor Moschini della Direzione della Scuola rappresentarono l'Ateneo pisano alla solenne inaugurazione, avvenuta a Trento il 26 maggio, del monumento a Cesare Battisti. Fu recata anche la bandiera dell'Università.

N.

ARNALDO VOLPICELLI, *Redattore-Capo responsabile.*
Soc. An. "L'Arte della Stampa", Succ. Landi. Firenze, Via S. Caterina, 14.